



SENT. N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati:

Marco PIERONI	Presidente
Luigi GILI	Consigliere relatore
Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al nr. 23206 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

1. ANESI Sergio, [REDACTED]

[REDACTED], nella sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 6/05/2016 al 7/09/2018 – costituito in giudizio - rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Federico VIDETTA,

PEC: paolofedericovidetta@pec.ordineavvocatitorino.it

2. AVATO Francesco, [REDACTED]

[REDACTED] nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 20/03/2008 al 03/02/2010, poi dal 31/10/2012 al 28/11/2013, Vice Presidente

dal 3/02/2010 fino al 25/01/2012, poi dal 28/11/2013 al 10/07/2015, Presidente della Fondazione dal 7/09/2018, in scadenza al 30/06/2021 - costituito in giudizio - rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Federico VIDETTA,

PEC: paolofedericovidetta@pec.ordineavvocatitorino.it

3. **BAIRATI Andrea**, [REDACTED], nato [REDACTED] il [REDACTED], nella sua qualità Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 20/09/2006 al 20/03/2008 - costituito in giudizio - rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio VIVANI, Simone ABELLONIO e Maria Cristina CARBONE,

PEC: claudiovivani@pec.ordineavvocatitorino.it

PEC: simoneabellonio@pec.ordineavvocatitorino.it

PEC: carbonemc@pec.it

soggetto inserito in citazione nell'elenco dei convenuti, citati a comparire avanti la Corte dei conti, ma non figurante nel preambolo della citazione;

4. **BARBIERI Carlo Alberto**, [REDACTED] nato a Vercelli, il [REDACTED], residente a Torino, [REDACTED], nella sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 29/06/2015 al 7/09/2018 - costituito in giudizio - rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Federico VIDETTA,

PEC: paolofedericovidetta@pec.ordineavvocatitorino.it

5. **BELLINO Paolo Giacomo**, [REDACTED] nato a Torino il [REDACTED], ivi residente [REDACTED], nella sua qualità di Amministratore unico della Parcolimpico S.r.l. dal'11/10/2006 al 20/11/2007 e Procuratore speciale della stessa società dal 27/11/2007 al 28/09/2010, per omessa e/o

insufficiente manutenzione e/o inutilizzo, per tutti i cespiti evidenziati nell'atto di citazione con eccezione del Villaggio Olimpico Torino e del Villaggio Olimpico Bardonecchia e quindi per la perdita di valore del compendio immobiliare pubblico - costituito in giudizio - rappresentato e difeso dagli avv.ti Alfredo BIAGINI e Francesco BALASSO,

PEC: alfredobiagini@ordineavvocatiroma.org

PEC: francesco.balasso@venezia.pecavvocati.it

6. **BELLION Marco Cesare**, [REDACTED], nato a Torre Pellice [REDACTED], ivi residente, [REDACTED], nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 29/06/2015 al 7/09/2018 - costituito in giudizio - rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio FINOCCHIARO e Stefania PEDACE,

PEC: antoniofinocchiaro@pec.ordineavvocatitorino.it

PEC: stefaniapedace@pec.ordineavvocatitorino.it

7. **BISACCA Sergio**, [REDACTED], nato a Torino [REDACTED] residente a Settimo Torinese (TO), [REDACTED], nella sua qualità di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 20/09/2006 al 20/03/2008 - costituito in giudizio - rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola DURAZZO ed Eloà PELLIZZARO,

PEC: nicoladurazzo@pec.ordineavvocatitorino.it

PEC: eloapellizzaro@pec.ordineavvocatitorino.it

8. **CAPRA Franco**, [REDACTED], nato a Mercenasco (TO), [REDACTED], residente a Claviere (TO), [REDACTED], nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 7/09/2018 in scadenza il 30/06/2021 - costituito in giudizio -

rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo MERANI e Roberto SERVENTI,

PEC: carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it

PEC: robertoserventi@pec.ordineavvocatitorino.it

9. **DE LUCA Roberto Antonio Maria**, [REDACTED], nato a [REDACTED], residente a Basiglio (MI), [REDACTED] nella qualità di amministratore della società Parcolimpico s.r.l. dal 27/05/2010 - costituito in giudizio - rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo LAMBERTI,

PEC: lorenzo.lamberti@milano.pecavvocati.it

10. **DONATI Daniele**, [REDACTED] nato il 22/01/1972 a [REDACTED], residente a Torino, [REDACTED], nella sua qualità di procuratore della Parcolimpico S.r.l. dal 14/05/2015 ad oggi, per omessa e/o insufficiente manutenzione e/o inutilizzo, per tutti i cespiti evidenziati nell'atto di citazione, ad eccezione del Villaggio Olimpico Torino, degli hotels Sky Jumping ed Olympic Centre e dell'half pipe e quindi per la perdita di valore del compendio immobiliare pubblico - costituito in giudizio - rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo LAMBERTI,

PEC: lorenzo.lamberti@milano.pecavvocati.it

11. **FERRARI Giuseppe**, [REDACTED], nato a Torino, il [REDACTED], ivi residente, in [REDACTED] nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 3/05/2019 al 7/07/2020, nonché di presidente del C.d.A. della Parcolimpico S.r.l. dal 1/07/2020 al 24/03/2021 - costituito in giudizio - rappresentato e difeso dall'avv. Paola BALLA,

PEC: paolaballa@pec.ordineavvocatitorino.it

12. **GIANI Giorgio**, [REDACTED], nato il [REDACTED] a Torino, ivi residente, in [REDACTED], nella sua qualità di Presidente del C.d.A. della Parcolimpico S.r.l. dal 27/02/2014 al 3/08/2020, per omessa e/o insufficiente manutenzione e/o inutilizzo, per tutti i cespiti evidenziati nell'atto di citazione, ad eccezione del Villaggio Olimpico Torino, degli hotels Sky Jumping ed Olympic Centre e dell'half pipe e quindi per la perdita di valore del compendio immobiliare pubblico - costituito in giudizio - rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo FALETTI,

PEC: giancarlofaletti@pec.ordineavvocatitorino.it

13. **GROS Piero**, [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], ivi residente, in [REDACTED], nella sua qualità di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 20/03/2008 fino al 25/01/2012 - costituito in giudizio - rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Federico VIDETTA,

PEC: paolofedericovidetta@pec.ordineavvocatitorino.it

14. **MARIN Valter**, [REDACTED], nato a [REDACTED], il [REDACTED] (TO) [REDACTED], nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 20/03/2008 al 28/11/2013 e dal 29/06/2015 al 7/09/2018, Presidente della stessa dal 28/11/2013 al 10/07/2015 - costituito in giudizio - rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Federico VIDETTA,

PEC: paolofedericovidetta@pec.ordineavvocatitorino.it

15. **MAROCCO Pietro**, [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] [REDACTED], nella sua qualità di Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione XX

Marzo 2006 dal 7/09/2018 in scadenza il 30/06/2021 - costituito in giudizio -
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni DIOTALLEVI,

PEC: giovanni.diotallevi@ordineavvocatiterni.it

16. **MASTRULLO Angiolino**, [REDACTED], nato a [REDACTED],
[REDACTED], residente a Torino, [REDACTED], nella
sua qualità di Consigliere di Amministrazione della Fondazione XX Marzo
2006 dal 20/03/2008 fino al 25/01/2012 (data rettificata in udienza al 30 giugno
2010, v. verbale udienza) - costituito in giudizio - rappresentato e difeso
dall'avv. Andrea ZONCA,

PEC: avvandreasonca@pec.ordineavvocatinovara.it

17. **MAZA Pierpaolo**, [REDACTED], nato a [REDACTED], il
[REDACTED] designato dal Consiglio
Regionale quale componente del CdA della Fondazione, dal 20/03/2008 al
3/02/2010 e, successivamente, presidente della Fondazione dal 3/02/2010 al
25/01/2012, già consigliere di amministrazione della società Parcolimpico S.r.l.
- costituito in giudizio - rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Federico
VIDETTA,

PEC: paolofedericovidetta@pec.ordineavvocatitorino.it

18. **MENEGUZZI Mauro**, [REDACTED], nato a [REDACTED],
[REDACTED] nella sua qualità
di Consigliere di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal
20/03/2008 fino al 10/07/2015 - costituito in giudizio - rappresentato e difeso
dagli avv.ti Paolo SCAPARONE, Carlo MERANI e Roberto SERVENTI,

PEC: paoloscaparone@pec.ordineavvocatitorino.it,

PEC: carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it

PEC: robertoserventi@pec.ordineavvocatorino.it

19. **MORA Renzo**, [REDACTED] nato a [REDACTED], il [REDACTED], residente a [REDACTED] Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 25/01/2012 fino al 31/10/2013 - costituito in giudizio - rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Federico VIDETTA,

PEC: paolofedericovidetta@pec.ordineavvocatorino.it

20. **MUTTONI Giulio**, [REDACTED] nato a [REDACTED], il [REDACTED], ivi residente, [REDACTED] nella qualità di componente del C.d.A. di Parcolimpico S.r.l., con deleghe operative e rappresentative a far data dal 26/11/2009, poi rinnovate il 1/01/2014, fino al 26/10/2015 - costituito in giudizio - rappresentato e difeso dagli avv.ti Aristide POLICE e Raimondo D'AQUINO DI CARAMANICO,

PEC: aristidepolice@ordineavvocatiroma.org

PEC: raimondodaquino@ordineavvocatiroma.org

21. **MUTTONI Giuseppe**, [REDACTED] nato a Torino, il [REDACTED], residente a [REDACTED], nella qualità di componente del C.d.A. della società Parcolimpico S.r.l., con deleghe operative e rappresentative a far data dal 16/11/2015 fino al 3/08/2020 - costituito in giudizio - rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro SCIOLLA, Sergio VIALE e Diego IULA,

PEC: alessandrosciolla@pec.ordineavvocatorino.it

PEC: sergioviale@pec.ordineavvocatorino.it

PEC: diegoiula@pec.ordineavvocatorino.it

22. **NASI Tiziana**, [REDACTED] nata a Torino, [REDACTED] 19/48, ivi

residente, alla [REDACTED], nella sua qualità di Presidente dal 20/03/2008 fino al 3/02/2010, poi Consigliere di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 fino al 25/01/2012 - costituita in giudizio - rappresentata e difesa dagli Avv.ti Riccardo MONTANARO e Laura Giovanna FERRUA MAGLIANI,

PEC: riccardo.montanaro@pec.montanaroeassociati.it

PEC: laura.ferruamagliani@pec.montanaroeassociati.it

23. **PANCALLI Luca**, [REDACTED] nato a Roma, il [REDACTED] nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 20/03/2008 fino al 25/01/2012 - costituito in giudizio - rappresentato e difeso dall'avv. Paolo CLARIZIA,

PEC: paolo.clarizia@pec.it

24. **PARCOLIMPICO S.r.l.**, c.f. e p.i. 09449780015, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Torino, Via Filadelfia n.82, per omessa e/o insufficiente manutenzione e/o inutilizzo, per tutti i cespiti evidenziati nell'atto di citazione, ad eccezione del Villaggio Olimpico Torino, degli hotels Sky Jumping ed Olympic Centre e dell'half pipe e quindi per la perdita di valore del compendio immobiliare pubblico - costituita in giudizio - rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Carlo Emanuele GALLO,

PEC: avvcarloemanuelegallo01@pec.ordineavvocatitorino.it

25. **RINALDUZZI Giuseppe**, [REDACTED] nato a [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], residente a Roma, [REDACTED] nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 25/01/2012 fino al 30/10/2012 - costituito in

giudizio - rappresentato e difeso dall'avv. Maria Caterina GIUFFRÈ,

PEC: caterina.giuffre@pec.it

26. **RODA Flavio**, [REDACTED], nato a [REDACTED],
[REDACTED], ivi residente, [REDACTED], nella sua
qualità di Consigliere di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006
dal 29/06/2015 al 12/04/2016 - costituito in giudizio - rappresentato e difeso
dall'avv. Giovanni DIOTALLEVI,

PEC: giovanni.diotallevi@ordineavvocatiterni.it

27. **SALVAI Luca**, [REDACTED], nato a [REDACTED], il
[REDACTED] ivi residente, [REDACTED], nella sua qualità di
Consigliere di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal
7/09/2018 in scadenza il 30/06/2021 - costituito in giudizio - rappresentato e
difeso dall'avv. Stefano PAPA,

PEC: stefanopapa@pec.ordineavvocatitorino.it

28. **TANGO Carlo**, [REDACTED], nato a [REDACTED],
ivi residente, in [REDACTED], nella sua qualità di Consigliere di
Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 20/03/2008 al
25/01/2012 - costituito in giudizio - rappresentato e difeso dall'avv. Antonio
VERRANDO,

PEC: antonioverrando@pec.ordineavvocatitorino.it

29. **TESSORE Elda**, [REDACTED], nata a Torino [REDACTED] ivi
residente, in [REDACTED], nella sua qualità di Vicepresidente della
Fondazione XX Marzo 2006 dal 20/09/2006 al 3/02/2010, poi membro del
Consiglio di Amministrazione fino al 25/01/2012 - costituita in giudizio -
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Riccardo MONTANARO e Laura Giovanna

FERRUA MAGLIANI,

PEC: riccardo.montanaro@pec.montanaroeassociati.it

PEC: laura.ferruamagliani@pec.montanaroeassociati.it

30. **VIGLINO Giorgio**, [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED], nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 20/03/2008 fino al 25/01/2012 - costituito in giudizio - rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura PRESTI e Alberto GRIVA,

PEC: laurapresti@pec.ordineavvocatitorino.it

PEC: albertogriva@pec.ordineavvocatitorino.it

31. **ZANZI Giorgio**, [REDACTED], nato a [REDACTED], ivi residente in [REDACTED], nella sua qualità di titolare dei poteri di straordinaria gestione della società Parcolimpico S.r.l., limitatamente alla prosecuzione della concessione con la Fondazione XX Marzo 2006 - non costituito in giudizio - *PEC: zanzi.giorgio@pec.it*

Nei confronti del signor ZANZI Giorgio il Procuratore Regionale precisa, nell'atto introduttivo del giudizio, che "Ai soli fini dell'esercizio del potere di rappresentanza la citazione è notificata anche al dott. ZANZI Giorgio, nella sua qualità di titolare dei poteri di straordinaria gestione della società, limitatamente alla prosecuzione della concessione con la Fondazione XX Marzo 2006, nominato con provvedimento del 2/8/2021 iscritto sul Registro delle Imprese".

Uditi, nell'udienza pubblica del 18 maggio 2023, con l'assistenza del Segretario Sig. Renzo Piasco, il Magistrato relatore Consigliere dott. Luigi GILI, il Procuratore Regionale, Dott. Quirino LORELLI, nonché:

- per la convenuta PARCOLIMPICO S.R.L., l'Avvocato Prof. Carlo Emanuele

- Gallo;
- per il convenuto BELLINO PAOLO GIACOMO, l'Avvocato Francesco Balasso;
 - per il convenuto DE LUCA ROBERTO ANTONIO MARIA, l'Avvocato Lorenzo Lamberti;
 - per il convenuto DONATI DANIELE, l'Avvocato Lorenzo Lamberti;
 - per il convenuto FERRARI GIUSEPPE, l'Avvocato Paola Balla;
 - per il convenuto GIANI GIORGIO, l'Avvocato Maria Novella Faletti, giusta delega dell'Avvocato Giancarlo Faletti;
 - per il convenuto MUTTONI GIULIO, l'Avvocato Raimondo D'Aquino di Caramanico;
 - per il convenuto MUTTONI GIUSEPPE, gli Avvocati Sergio Viale e Diego Iula;
 - per il convenuto ANESI SERGIO, l'Avvocato Paolo Federico Videtta;
 - per il convenuto AVATO FRANCESCO l'Avvocato Paolo Federico Videtta;
 - per il convenuto BAIRATI ANDREA, gli Avvocati Simone Abellonio e Maria Cristina Carbone;
 - per il convenuto BARBIERI CARLO ALBERTO, l'Avvocato Paolo Federico Videtta;
 - per il convenuto BELLION MARCO CESARE, l'Avvocato Antonio Finocchiaro;
 - per il convenuto BISACCA SERGIO, l'Avvocato Nicola Durazzo;
 - per il convenuto CAPRA FRANCO, gli Avvocati Carlo Merani e Roberto Serventi;
 - per il convenuto GROS PIERO, l'Avvocato Paolo Federico Videtta;

- per il convenuto MARIN VALTER, l'Avvocato Paolo Federico Videtta;
- per il convenuto MAROCCO PIETRO, l'Avvocato Giovanni Diotallevi;
- per il convenuto MASTRULLO ANGIOLINO, l'Avvocato Andrea Zonca;
- per il convenuto MAZA PIERPAOLO, l'Avvocato Paolo Federico Videtta;
- per il convenuto MENEGUZZI MAURO l'Avv. Prof. Paolo Scaparone, nonché
gli Avvocati Carlo Merani e Roberto Serventi;
- per il convenuto MORA RENZO, l'Avvocato Paolo Federico Videtta;
- per la convenuta NASI TIZIANA, gli Avvocati Riccardo Montanaro e Laura
Giovanna Ferrua Magliani;
- per il convenuto PANCALLI LUCA, l'Avvocato Paolo Clarizia;
- per il convenuto RINALDUZZI GIUSEPPE, l'Avvocato Paolo Clarizia, giusta
delega dell'Avvocato Maria Caterina Giuffrè;
- per il convenuto RODA FLAVIO, l'Avvocato Giovanni Diotallevi;
- per il convenuto SALVAI LUCA, l'Avvocato Stefano Papa;
- per il convenuto TANGO CARLO, l'Avvocato Antonio Verrando;
- per la convenuta TESSORE ELDA, gli Avvocati Riccardo Montanaro e Laura
Giovanna Ferrua Magliani;
- per il convenuto VIGLINO GIORGIO, l'Avvocato Alberto Griva.

I soprannominati difensori, dopo aver richiamato, nel corso della discussione, le argomentazioni, già esplicitate nei rispettivi tempestivi atti scritti, hanno concluso come precisato, dettagliatamente e partitamente, a verbale, documento cui, a tal fine, si rinvia integralmente.

Rilevato in

FATTO

1. Con atto di citazione, depositato in data 23 giugno 2022, debitamente

notificato, la Procura regionale ha promosso azione di responsabilità nei confronti della società PARCOLIMPICO S.r.l. e dei suoi amministratori e rappresentanti (componenti a vario titolo del C.d.a. della società), nonché degli amministratori e rappresentanti della Fondazione XX Marzo 2006 (persone fisiche, appartenenti al management dell'Ente, segnatamente, ai vari C.d.a. della Fondazione stessa, succedutisi nel tempo), contestando loro danni imputati ad omissioni di vario genere, consistenti in una non adeguata utilizzazione dei beni, a suo tempo, destinati alle competizioni olimpiche per i Giochi invernali del 2006, nonché, in particolare, a carenze di manutenzione e di gestione di n. 7 immobili, impianti sportivi ed opere strumentali, realizzati, ai sensi della L. n. 285/2000, per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006.

La Procura riferisce che, terminati i Giochi olimpici invernali, nella gestione dei beni, utilizzati nella solenne occasione sportiva, subentrava la Fondazione XX Marzo 2006, ai sensi della L.r. Piemonte n. 21/2006, con soggetti fondatori la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la Provincia di Torino ed il CONI, con lo scopo dichiarato “di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati, in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 nonché dei IX Giochi Paralimpici invernali, e conferiti alla Fondazione medesima, favorendone l'utilizzazione e lo sfruttamento” (cfr., art. 2 L.r. cit.).

2. Il compendio immobiliare, su mandato del Collegio dei Fondatori, veniva affidato, tramite procedura ad evidenza pubblica (v., Doc. n. 60, il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) – procedura riconosciuta legittima dal Consiglio di Stato (v., sent. Sesta Sezione, n. 4999/2011) - con cui è stato scelto

il partner privato della già esistente PARCOLIMPICO S.r.l., società *ab origine* interamente partecipata da Fondazione.

In effetti, risulta documentato, in atti, come siano stati, via via, conferiti a Fondazione, con appositi provvedimenti, datati tra il 2010 e il 2012, secondo quanto, dettagliatamente, descritto e documentato in citazione (cfr., tabella ivi riportata a pag. 24 e le pagg. 37 e ss.), diritti reali e di godimento sui seguenti beni:

A) Palavela di Torino, concessione trentennale di utilizzo dell'immobile (doc. 60, all. 43, citazione);

B) Palasport Olimpico di Torino, concessione trentennale di utilizzo dell'immobile (doc. 60, all. 44, citazione);

C1) Villaggio Olimpico di Torino, palazzine nn. 2 e 3 e pertinenze, conferimento in proprietà (doc. 69, all. 6, citazione);

C2) Villaggio Olimpico di Torino, Arcate ex M.O.I. ed edifici vari, in concessione trentennale di utilizzo (doc. 60, all. 45, citazione);

D1) Trampolini di Pragelato, conferimento, per competizioni di salto con gli sci, del diritto di superficie dei terreni e proprietà superficiaria cinquantennale;

D2) Sky Jumping Hotel di Pragelato, conferimento del diritto di superficie dei terreni e proprietà superficiaria cinquantennale;

E) Impianto per competizioni di bob, slittino e skeleton di Cesana Torinese, conferimento del diritto di superficie e proprietà superficiaria cinquantennale;

F1) Impianto per competizioni di biathlon di Cesana Torinese, in concessione cinquantennale;

F2) Olympic Centre di Cesana Torinese, in concessione cinquantennale;

G) Villaggio Olimpico di Bardonecchia, in concessione cinquantennale;

H) Half Pipe di Bardonecchia, in concessione cinquantennale per competizioni di snowboard.

3. Successivamente, Fondazione procedeva ad un affidamento gestionale alla società PARCOLIMPICO S.r.l., con convenzione dell'11 aprile 2012 (v., atto Rep. n. 97749, Racc. n. 28043), convenzione che prevedeva obblighi di manutenzione ordinaria (v., artt. 9 e 24) a carico del gestore – segnatamente, la gestione di beni materiali e di beni immateriali – affinché, alla scadenza dell'affidamento – prevista, convenzionalmente, per l'anno 2039 - i siti stessi fossero rilasciati in condizione di buono stato manutentivo (cfr., art. 8, nonché i successivi artt. 3, 17 e 22).

Parte pubblica attrice contesta la violazione della citata normativa speciale nonché di quella generale di contabilità, posta a tutela e conservazione del patrimonio immobiliare pubblico (dettagliatamente richiamata alle pagg. 86-94 della citazione), ravvisando un danno erariale derivante da perdita progressiva e definitiva di valore di beni pubblici, in conseguenza dell'inadeguata manutenzione, a pregiudizio degli enti pubblici proprietari (c.d. Enti fondatori). Più in particolare, l'addebito di responsabilità amministrativo-contabile, ai titoli sopra precisati, è formulato, specificamente, sia a carico degli amministratori e rappresentanti del C.d.a. di Fondazione XX Marzo 2006, quale ente affidatario, *ex lege ed ab origine*, della gestione degli immobili ed impianti in argomento, sia a carico di PARCOLIMPICO S.r.l., e dei suoi amministratori e legali rappresentanti, quale sub-affidatario, in via contrattuale e di fatto.

4. Merita evidenziare che, nel corso dell'istruttoria, con apposita istanza, depositata in data 22 dicembre 2021, la Procura contabile chiedeva al Presidente della Sezione Giurisdizionale del Piemonte di autorizzare, in favore

della Regione Piemonte, del Comune di Torino, della Città Metropolitana di Torino, del Ministero delle Infrastrutture e della Repubblica Italiana, il sequestro conservativo dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari, dei beni mobili, titoli, depositi, conti correnti, valori assicurativi e polizze di proprietà presso Istituti di credito e Poste Italiane, sino alla concorrenza della somma complessiva di euro 17.478.376,21, per capitale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei confronti dei seguenti soggetti:

- PARCOLIMPICO S.R.L.;
- BELLINO Paolo Giacomo;
- DE LUCA Roberto Antonio Maria;
- DONATI Daniele;
- GIANI Giorgio;
- MUTTONI Giuseppe;
- MUTTONI Giulio.

L'istanza di sequestro è stata formulata dalla Procura contabile, esclusivamente, nei confronti dei sette soggetti sopra indicati, unitamente all'invito a fornire deduzioni, ex art. 67 c.g.c. – invito, depositato il 21 dicembre 2021, ma rivolto non soltanto nei confronti dei soggetti destinatari dell'istanza di sequestro conservativo bensì anche nei confronti di tutti gli altri soggetti, successivamente, evocati in giudizio, invito notificato nel mese di gennaio 2022 - contestando agli invitati a dedurre una “responsabilità correlata all'incuria, inerzia, lacunosa gestione delle opere e degli impianti sportivi già utilizzati per le Olimpiadi invernali del 2006, successivamente, dati in gestione alla Fondazione XX Marzo 2006, da quest'ultima affidati alla società PARCOLIMPICO s.r.l. e, quindi, oggetto di abbandono ed incuria, ovvero

gestiti, con colpa grave, in maniera tale da non garantire la loro corretta conservazione e manutenzione, realizzandosi, in tal modo, un danno erariale pari alla perdita progressiva di valore degli immobili e degli impianti”.

Con Decreto Presidenziale n. 826 del 27 dicembre 2021, *inaudita altera parte*, veniva autorizzato il richiesto sequestro conservativo *ante causam*, fino alla concorrenza della somma di euro 17.478.376,21.

Tuttavia, con ordinanza n. 6 del 1° febbraio 2022, depositata il 10 febbraio 2022, resa ai sensi dell’articolo 74 c.g.c., il Giudice designato revocava integralmente il Decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale per il Piemonte n. 826 del 27 dicembre 2021, autorizzativo del sequestro conservativo, non senza segnalare come, sia pure nella pendente sede cautelare, e, quindi, all’esito di una cognizione, giocoforza, sommaria, “alcuni snodi e profili dell’impianto accusatorio mosso dalla Procura contabile necessitano di un’ulteriore attività di vaglio istruttorio”.

Con richiesta scritta del 18 febbraio 2022 la Procura regionale proponeva reclamo, *ex art. 76 c.g.c.*, avverso l’ordinanza di revoca del sequestro.

Con successiva ordinanza n. 16/2022, depositata il 15 marzo 2022, il Collegio adito respingeva integralmente il predetto gravame, così, definendo la sopradescritta fase cautelare.

5. Successivamente, la Procura contabile, la quale, come detto, aveva già notificato agli interessati l’11 gennaio 2022, l’invito a dedurre, il successivo 4 maggio 2022, notificava a tutti i menzionati soggetti, il decreto istruttorio n. 170/2022, ai sensi dell’art. 67, comma 7, c.g.c., e ciò, ravvisandosi, da parte dell’Ufficio requirente, la necessità di “acquisire, quali elementi di prova ulteriori, le prove fotografiche degli abbandoni e del degrado”.

Conseguentemente, la Procura disponeva, a cura della Guardia di Finanza, l'“acquisizione di rilievi video e fotografici dello stato dei luoghi”.

I rilievi – ed il conseguente materiale fotografico, acquisito dalla Guardia di Finanza successivamente alla conclusione dell'istruttoria - sono stati depositati, a cura dell'Ufficio requirente, il 9 maggio 2022 e rubricati ai docc. *sub* nn. 168 e 168-bis del fascicolo istruttorio.

6. Ciò premesso, con l'atto introduttivo del presente giudizio, depositato in data 23 giugno 2022, la Procura contabile, ritenendo sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo contabile, ha chiesto il ristoro del danno, consistente nel deprezzamento dei beni, danno imputato sia a difetti di manutenzione ordinaria e straordinaria sia all'inutilizzo dei beni stessi, danno che è stato, in domanda, quantificato pari alla somma complessiva di euro 17.478.376,21, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

Più precisamente, la Procura contabile imputa il sopradescritto danno erariale come in appresso:

- in via principale, a titolo di dolo, nella forma del dolo diretto per la PARCOLIMPICO S.r.l. e per i rispettivi amministratori e manager e nella forma del dolo eventuale a carico del *management* della Fondazione XX Marzo 2006 e, pertanto, ferme le indicazioni riferite ai singoli cespiti, con vincolo di solidarietà;

- in via gradata, a titolo di dolo, nella forma del dolo diretto per la PARCOLIMPICO S.r.l. e per i rispettivi amministratori e manager ed a titolo di colpa gravissima, quanto al *management* della Fondazione XX Marzo 2006 e, pertanto, ferme le indicazioni riferite ai singoli cespiti, con ripartizione degli

addebiti in parti eguali ma commisurata alla durata degli incarichi;

- in via ulteriormente gradata, a titolo di dolo eventuale per la PARCOLIMPICO S.r.l. e per i rispettivi amministratori e manager ed a titolo di colpa gravissima quanto al *management* della Fondazione XX Marzo 2006 e, pertanto, ferme le indicazioni riferite ai singoli cespiti, con ripartizione degli addebiti in parti eguali ma commisurata alla durata degli incarichi;

- in via ulteriormente gradata e da ritenersi residuale, a titolo di colpa gravissima, quanto a tutti i convenuti e, pertanto, ferme le indicazioni riferite ai singoli cespiti, con ripartizione degli addebiti in parti eguali ma commisurata alla durata degli incarichi.

In ogni caso, con applicazione del principio di sussidiarietà nei confronti di PARCOLIMPICO S.r.l., rispetto ad ogni statuizione di condanna.

7. Ai fini della quantificazione del danno, la Procura ha richiamato, specificamente, la valutazione effettuata, dietro suo incarico, dall’Agenzia del Demanio sui singoli cespiti (ubicati nei Comuni di Torino, Bardonecchia, Cesana, Pinerolo, Pragelato, Sauze d’Oulx e Sestriere), individuando (cfr., citazione, tabella elaborata dalla citata Agenzia, pag. 127), due componenti di asserito deprezzamento, segnatamente:

- la carente e/o inadeguata manutenzione dei siti, in conseguenza della quale il danno, asseritamente, corrispondente, è stato quantificato in euro 4.531.176,55;

- il mancato utilizzo e valorizzazione degli impianti, cosicché il danno, asseritamente, corrispondente, è stato computato in euro 12.947.199,66, e, così, per complessivi euro 17.478.376,21, somma che la Procura non ha quantificato, tuttavia, pro-quota ma della quale è stato chiesto alla Sezione di stabilire l’addebito nei confronti dei vari soggetti convenuti, ripartendone l’importo, nei

confronti di questi ultimi, “in relazione alla durata – anni e/o mesi - delle rispettive cariche” (v., citazione pag. 176 e segg.).

Peraltro, a seguito delle molteplici contestazioni difensive, rivolte attraverso le deduzioni scritte, avverso il citato criterio di ripartizione, il Pubblico Ministero, in sede di citazione (cfr., pag. 177 e segg. nonché pag. 186), ha precisato che, quanto al criterio menzionato, “...ai fini della sua applicazione, andrà preso in considerazione l’importo complessivo di danno contestato, ovvero, quello relativo alla singola opera pubblica e diviso per il numero dei mesi, pari a quelli compresi tra la data di fine delle Olimpiadi (o quella di costituzione della Fondazione) e quella di deposito della stima. A questo punto, il danno andrà imputato, in parti eguali, quanto al *management* di Fondazione, ragguagliandolo al numero di mesi della rispettiva durata in carica...per la PARCOLIMPICO S.r.l. ed i suoi amministratori e rappresentanti, il danno va considerato sempre pro-mese ma decorrente dalla presa in carico del singolo bene od impianto e fino alla data di deposito della stima”.

8. La suddetta valutazione e la descrizione dei criteri utilizzati, contenute nei documenti allegati alla citazione *sub* nn. 28 (relazione introduttiva generale, descrittiva dell’approccio estimale e valutazione tecnica estimativa del Palasport Olimpico oggi Pala Alpitour), 31 (valutazione estimativa del Palavela), 33 (valutazioni tecnico estimative dell’impianto di biathlon di Cesana Torinese, dell’Hotel Olympic Centre, dell’impianto Half Pipe di Bardonecchia), 35 (valutazione estimativa del Villaggio Olimpico di Bardonecchia), 37 (valutazione tecnico estimativa dei trampolini e dell’Hotel Ski Jumping di Pragelato), 38 (valutazione estimativa dell’impianto di bob, slittino e skeleton di Cesana torinese, del Villaggio Olimpico Torino e

valutazione conclusiva), 51 (specificazione, per ciascuna opera ed impianto valutato, di quale quota del deprezzamento indicato sia riferibile a scadente o mancata manutenzione ovvero ad inutilizzo), 53 (tabella con indicazione percentuale della quota di deprezzamento, sia fisico che economico, sul valore totale), fanno riferimento al costo di sostituzione deprezzato, quale metodo di stima, ritenendo parte pubblica non applicabili, per la natura dei beni, metodi di valutazione assimilabili alle comparazioni di mercato o all'analisi di redditività ed introiti (cfr., citazione, doc. 28 cit., pag. 4).

9. Peraltro, in data 23 giugno 2022, contestualmente al deposito dell'atto di citazione, veniva formalizzata dal Pubblico Ministero istanza di abbreviazione – fino alla metà - dei termini di fissazione dell'udienza pubblica di trattazione. Ciò, in base a quanto emergente dalla motivazione della richiesta medesima, “trattandosi di azione risalente nel tempo” e per l'esistenza di “lunga fase cautelare” (v., citazione, pag. 187).

Con decreto presidenziale, in data 28 giugno 2022, l'istanza di abbreviazione dei termini per la fissazione dell'udienza pubblica, ai sensi dell'art. 89 c.g.c., veniva accolta e, nel contempo, veniva fissata l'udienza per la trattazione del giudizio, per il giorno 14 ottobre 2022, assegnando, nel contempo, alla Procura Regionale il termine di diciannove giorni per la notificazione dell'atto di citazione, unitamente al decreto presidenziale di abbreviazione dei termini di fissazione di udienza.

10. I convenuti si sono, successivamente, costituiti in giudizio, attraverso il deposito di tempestive comparse di costituzione, sollevando, nel corpo delle medesime, molteplici eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari al merito.

Più precisamente, come meglio sintetizzato in appresso, i convenuti hanno

contestato, sotto molteplici profili, l'impianto accusatorio, invocando, previo accoglimento di plurime eccezioni, il rigetto della domanda attorea, oltre che, nel merito, il proscioglimento per mancanza assoluta dei presupposti della responsabilità amministrativa.

Segnatamente:

- PARCOLIMPICO S.r.l., citato in giudizio in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, eccepisce, in via preliminare, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e, sempre in via preliminare, la prescrizione, quanto meno parziale, dell'azione di responsabilità, così come proposta, comunque, instando affinché le domande rivolte nei suoi confronti dalla Procura Regionale siano tutte respinte perché radicalmente infondate e, comunque, sfornite di supporto probatorio;

- BELLINO Paolo Giacomo, citato in giudizio, quale Amministratore unico della PARCOLIMPICO S.r.l. dal 11/10/2006 al 20/11/2007 e Procuratore speciale della stessa società dal 27/11/2007 al 09/04/2010, ha chiesto, preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità della pretesa risarcitoria per carenza dei requisiti di attualità e concretezza del presunto danno erariale dalla stessa prefigurato, nonché, sempre in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità della pretesa risarcitoria per l'oggettiva intervenuta maturazione del termine di prescrizione dell'azione, avuto riguardo alla cessazione dello stesso convenuto dalle cariche societarie in PARCOLIMPICO S.r.l., a decorrere dal 09.04.2010;

- DE LUCA Roberto Antonio Maria, citato in giudizio, nella qualità di amministratore della società PARCOLIMPICO s.r.l. dal 27/05/2010, eccepisce, in via preliminare, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, stante

l'inesistenza di un rapporto di servizio in capo agli amministratori di PARCOLIMPICO, dichiararsi l'intervenuta prescrizione integrale della domanda attorea e, comunque, il rigetto di tutte le domande svolte nei suoi confronti;

- DONATI Daniele, citato in giudizio nella sua qualità di procuratore della PARCOLIMPICO S.r.l. dal 14/05/2015 ad oggi, eccepisce, in via preliminare, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, stante l'inesistenza di un rapporto di servizio in capo agli amministratori di PARCOLIMPICO, dichiararsi l'intervenuta prescrizione integrale della domanda attorea e, comunque, il rigetto di tutte le domande svolte nei suoi confronti;

- FERRARI Giuseppe, citato in giudizio sia nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 3/05/2019 al 7/07/2020, sia di presidente del C.d.A. della PARCOLIMPICO S.r.l. dal 1/07/2020 al 24/03/2021, eccepisce la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 51 e dell'art. 86, co. 2, lett. c) ed e) del c.g.c. e, nel merito, il rigetto integrale della domanda;

- GIANI Giorgio, citato in giudizio nella sua qualità di Presidente del C.d.A. della PARCOLIMPICO S.r.l. dal 27/02/2014 al 3/08/2020, chiede dichiararsi l'intervenuta prescrizione integrale della domanda attorea e, comunque, il rigetto di tutte le domande svolte nei suoi confronti;

- MUTTONI Giulio, citato in giudizio nella qualità di componente del C.d.A. di PARCOLIMPICO S.r.l., a far data dal 26/11/2009, fino al 26/10/2015, eccepisce, in via preliminare, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, stante l'inesistenza di un rapporto di servizio in capo agli amministratori di PARCOLIMPICO, dichiararsi l'intervenuta prescrizione integrale della

domanda attorea e, comunque, il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti;

- MUTTONI Giuseppe, citato in giudizio, nella qualità di componente del C.d.A. della società PARCOLIMPICO S.r.l., a far data dal 16/11/2015 fino al 3/08/2020, chiede, in via gradata, dichiararsi l'inammissibilità dell'azione per difetto di giurisdizione della Corte dei conti, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione, ex art. 87 c.g.c., per omessa valutazione delle deduzioni difensive e delle prove, allegate dal convenuto in sede di invito a dedurre, nonché dichiararsi l'inammissibilità della domanda attorea, per inattualità del danno contestato e per conseguente carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c.; nonché dichiararsi l'intervenuta prescrizione integrale della domanda attorea e, nel merito, il rigetto della stessa;

- ZANZI Giorgio, evocato in giudizio, nella sua qualità di titolare dei poteri di straordinaria gestione della società PARCOLIMPICO S.r.l., limitatamente alla prosecuzione della concessione con la Fondazione XX Marzo 2006, non risulta costituito;

- ANESI Sergio, citato in giudizio nella sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 6/05/2016 al 7/09/2018, preliminarmente, chiede accertarsi la nullità dell'atto di citazione ex art. 51 c.g.c., la nullità del medesimo atto, ex art. 86 c.g.c., quindi, comunque, l'avvenuta prescrizione (almeno parziale) del diritto al risarcimento del danno, richiesto dalla Procura, con conseguente declaratoria di improcedibilità, almeno parziale, e, nel merito, il rigetto della domanda di risarcimento;

- AVATO Francesco, citato in giudizio nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 20/03/2008 al

03/02/2010, poi dal 31/10/2012 al 28/11/2013, Vice Presidente dal 3/02/2010 fino al 25/01/2012, poi dal 28/11/2013 al 10/7/2015, Presidente della Fondazione dal 7/09/2018, in scadenza al 30/06/2021, preliminarmente, chiede accertarsi la nullità dell'atto di citazione *ex art. 51 c.g.c.*, la nullità del medesimo atto, *ex art. 86, 2° comma, lett. c) ed e)*, *c.g.c.*, comunque, l'avvenuta prescrizione (almeno parziale) del diritto al risarcimento del danno, richiesto dalla Procura, con conseguente declaratoria di improcedibilità e, nel merito, il rigetto della domanda di risarcimento;

- BAIRATI Andrea, citato in giudizio, nella sua qualità Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 20/09/2006 al 20/03/2008, in via preliminare, chiede, *ex art. 67, comma 7, c.g.c.*, dichiararsi nullo, inammissibile, e/o improcedibile l'atto di citazione e le domande con esso proposte per i profili dedotti; eccepisce, altresì, la nullità ed inammissibilità della citazione, per violazione degli artt. 89 e 90 *c.g.c.* e chiede, comunque, di dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, e, nel merito, il rigetto delle domande attoree;

- BARBIERI Carlo Alberto, citato in giudizio, nella sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 29/06/2015 al 7/09/2018, preliminarmente, chiede accertarsi la nullità dell'atto di citazione, *ex art. 51 c.g.c.*, comunque, l'avvenuta prescrizione (almeno parziale) del diritto al risarcimento del danno, richiesto dalla Procura, con conseguente declaratoria di improcedibilità e, nel merito, il rigetto della domanda di risarcimento;

- BELLION Marco Cesare, citato in giudizio, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006

dal 29/06/2015 al 7/09/2018, chiede dichiararsi preliminarmente, l'intervenuta prescrizione integrale della domanda e nel merito il rigetto integrale della stessa;

- BISACCA Sergio, citato in giudizio, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 20/09/2006 al 20/03/2008, chiede dichiararsi preliminarmente, l'intervenuta prescrizione integrale della domanda e nel merito il rigetto delle richieste attoree;

- CAPRA Franco, citato in giudizio, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 7/09/2018 in scadenza il 30/06/2021, chiede accertarsi l'infondatezza delle domande proposte nonché l'assenza di qualsivoglia responsabilità per danno erariale in capo al convenuto, in ordine ai fatti, di cui allo stesso atto di citazione e, di conseguenza, assolverlo da ogni richiesta risarcitoria;

- GROS Piero, citato in giudizio, nella sua qualità di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 20/03/2008 fino al 25/01/2012, preliminarmente, chiede accertarsi la nullità dell'atto di citazione *ex art. 51 c.g.c.*, comunque, l'avvenuta prescrizione (almeno parziale) del diritto al risarcimento del danno richiesto dalla Procura, con conseguente declaratoria di improcedibilità e, nel merito, il rigetto della domanda di risarcimento;

- MARIN Valter, citato in giudizio, nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 20/03/2008 al 28/11/2013 e dal 29/06/2015 al 7/09/2018, Presidente della stessa dal 28/11/2013 al 10/07/2015, preliminarmente, chiede accertarsi la nullità dell'atto di citazione, *ex art. 51 c.g.c.*, comunque, l'avvenuta prescrizione

(almeno parziale) del diritto al risarcimento del danno richiesto dalla Procura con conseguente declaratoria di improcedibilità e, nel merito, il rigetto della domanda di risarcimento;

- MAROCCO Pietro, citato in giudizio, nella sua qualità di Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 7/09/2018 in scadenza il 30/06/2021, chiede, in via preliminare, dichiararsi nullo e/o inammissibile l'atto di citazione per le ragioni descritte in narrativa, accertarsi l'intervenuta prescrizione quinquennale e, nel merito, il rigetto di ogni domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto;

- MASTRULLO Angiolino, citato in giudizio, nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 20/3/2008 fino al 30/06/2010, chiede, in via preliminare, accertarsi, *ex art. 67, comma 7, c.g.c.*, la nullità dell'atto di citazione, e sempre in via preliminare, dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione esercitata dalla Procura Regionale presso la Corte dei conti e, nel merito, il rigetto della domanda proposta;

- MAZA Pierpaolo, citato in giudizio, quale componente del C.d.A. della Fondazione, dal 20/3/2008 al 3/02/2010 e, successivamente, Presidente della Fondazione dal 3/02/2010 al 25/01/2012, già consigliere di amministrazione della società PARCOLIMPICO S.r.l., preliminarmente, chiede accertarsi la nullità dell'atto di citazione *ex art. 51 c.g.c.*, comunque, l'avvenuta prescrizione (almeno parziale) del diritto al risarcimento del danno richiesto dalla Procura con conseguente declaratoria di improcedibilità e, nel merito, il rigetto della domanda di risarcimento;

- MENEGUZZI Mauro, citato in giudizio, nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 20/03/2008 fino al

10/07/2015, chiede, in via preliminare, dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione esercitata dalla Procura Regionale presso la Corte dei conti e, nel merito, il rigetto della domanda proposta;

- MORA Renzo, citato in giudizio, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 25/01/2012 fino al 31/10/2013, preliminarmente, chiede accertarsi la nullità dell'atto di citazione *ex art. 51 c.g.c.*, comunque, l'avvenuta prescrizione (almeno parziale) del diritto al risarcimento del danno richiesto dalla Procura, con conseguente declaratoria di improcedibilità e, nel merito, il rigetto della domanda di risarcimento;

- NASI Tiziana, citata in giudizio, nella sua qualità di Presidente dal 20/3/2008 fino al 3/02/2010, poi, Consigliere di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006, fino al 25/01/2012, eccepisce la nullità e l'inammissibilità dell'atto di citazione, per i profili dedotti, sia *ex art. 67, comma 7, che ex art. 86, co. 2, lett. e), c.g.c.*, nonché, comunque, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, instando, nel merito, per il proscioglimento da ogni addebito per l'inconfigurabilità e l'insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa ascrittale;

- PANCALLI Luca, citato in giudizio, nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 20/03/2008 fino al 25/01/2012, chiede, in via preliminare, dichiararsi irricevibile e/o inammissibile e/o nullo l'atto di citazione e/o gli atti istruttori per le motivazioni indicate in narrativa, e, in ogni caso, sempre in via preliminare, dichiararsi la prescrizione dell'azione introdotta dalla Procura e, nel merito, il rigetto della domanda attorea;

- RINALDUZZI Giuseppe, citato in giudizio, nella sua qualità di Consigliere

di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006, dal 25/01/2012 fino al 30/10/2012, eccepisce, preliminarmente la nullità dell'atto di citazione, per la genericità ed indeterminatezza della contestazione degli addebiti, e la mancata esposizione dei fatti dannosi imputati, e, sotto altro profilo, la nullità dell'atto di citazione *ex art. 86 c.g.c.*, nonché *ex art. 67, co. 7, c.g.c.*, oltre che, sempre in via preliminare, la prescrizione dell'azione di danno erariale, e, nel merito, il rigetto integrale della domanda;

- RODA Flavio, citato in giudizio, nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006, dal 29/06/2015 al 12/04/2016, eccepisce, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione della responsabilità amministrativa contabile per danno erariale, addebitatagli *pro-quota e pro-tempore*, quindi, dichiarare nullo/invalido/inammissibile l'atto di citazione, e, in ogni caso, il rigetto integrale della domanda;

- SALVAI Luca, citato in giudizio, nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006, dal 7/09/2018 in scadenza il 30/06/2021, chiede accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione integrale della domanda attorea, quindi, dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per inattualità del danno contestato, e, comunque, nel merito, il rigetto della domanda siccome inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;

- TANGO Carlo, citato in giudizio, nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006, dal 20/03/2008 al 25/01/2012, chiede accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione integrale della domanda attorea, quindi, dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per inattualità del danno contestato, e, comunque, nel merito, il rigetto della domanda siccome inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto;

- TESSORE Elda, citata in giudizio, nella sua qualità di Vicepresidente della Fondazione XX Marzo 2006, dal 20/09/2006 al 3/02/2010, poi, membro del Consiglio di Amministrazione fino al 25/01/2012, eccepisce la nullità e l'inammissibilità dell'atto di citazione, per i profili dedotti, *ex artt. 67, co. 7, ed 86, co. 2, lett. e)*, c.g.c. nonché, comunque, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, instando, nel merito, per il proscioglimento da ogni addebito per l'inconfigurabilità e l'insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa ascrittale;

- VIGLINO Giorgio, citato in giudizio, nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006, dal 20/03/2008 fino al 25/01/2012, chiede di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, per carenza dei requisiti, di cui all'art. 86, comma primo, lett. *c) ed e)*, d.lgs. n. 174/2016, in relazione alle previsioni, di cui all'art. 1, comma 1, *quater* Legge n. 20/1994 e s.m.i.; quindi, sempre preliminarmente, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione integrale della domanda attorea, dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda, e comunque la sua infondatezza, per carenza del requisito dell'attualità del danno; e, nel merito, comunque, il rigetto delle domande formulate nell'atto di citazione in quanto infondate in fatto ed in diritto.

11. All'udienza pubblica del 14 ottobre 2022, impregiudicata la decisione delle questioni pregiudiziali e preliminari, il Collegio, ritenuto necessario e prioritario acquisire elementi univoci di valutazione sullo stato di conservazione dei beni in argomento, con ordinanza n. 42/2022, depositata il 7 dicembre 2022, affidava incarico di consulenza tecnica e, conseguentemente, nominava Consulenti Tecnici d'Ufficio l'Ing. Arch. Gianpiero MONTALTI,

iscritto all'albo dei Periti del Tribunale di Milano e l'Ing. Claudio CICCARELLI, iscritto all'albo dei Periti del Tribunale di Genova, ordinando ai predetti C.T.U., previo esame degli atti di causa e della documentazione ritenuta necessaria, da acquisire, eventualmente, presso i soggetti detentori, e con facoltà di avvalersi di ausiliari, di esprimere il proprio motivato parere sui seguenti quesiti:

“Dicano i C.T.U., con riguardo alle opere affidate alla Fondazione XX Marzo 2006 ed insistenti nei comuni di Torino, Bardonecchia, Cesana, Pinerolo, Pragelato, Sauze d'Oulx e Sestriere:

- previo esame diretto e acquisizione di eventuale e pertinente documentazione, quale sia lo stato di fatto attuale delle opere suddette;

- quale sia il valore attribuibile a ciascuna opera, sulla base dei criteri ritenuti più idonei alla natura dei singoli cespiti, rispettivamente alla data di cessazione delle Olimpiadi Torino 2006, alla data del conferimento alla Fondazione XX Marzo 2006, alla data del conferimento alla PARCOLIMPICO S.r.l. ed alla data attuale, evidenziando, con riferimento alle diverse date di cui sopra, l'eventuale perdita di valore;

- se quest'ultima, sempre con riferimento alle diverse date, di cui sopra, sia riferibile, in tutto od in parte, a mancata o insufficiente manutenzione, precisando se ordinaria o straordinaria, a difetti di progettazione o di esecuzione dell'opera ovvero alla mancata o inadeguata utilizzazione del bene, distinguendo tali componenti;

- riferiscano su ogni altro elemento, ritenuto necessario o opportuno.”

Veniva, quindi, fissata, avanti il Giudice Designato, udienza al 29 dicembre 2022 per l'assunzione dell'incarico e per il prescritto giuramento di rito dei

predetti Consulenti.

Tuttavia, l'udienza del 29 dicembre 2022 non veniva celebrata in conseguenza della comunicazione di rinuncia al conferendo incarico, rinuncia formalizzata, nel frattempo, da entrambi i Consulenti, individuati dal Collegio per l'incarico peritale, vale a dire, sia dall'Ing. CICCARELLI, sia dall'Ing. MONTALTI, attraverso il deposito in Sezione, in data 23 dicembre 2022, di rispettive motivate dichiarazioni autografe.

Conseguentemente, con provvedimento fuori udienza, emesso in data 24.12.2022, il Giudice Designato rinviava la causa a data da destinarsi, rimettendo ogni pertinente decisione in merito al Collegio.

12. In data 23 gennaio 2023 perveniva istanza, sottoscritta dai difensori di numerosi convenuti, con la quale, previa fissazione di udienza pubblica, veniva chiesto al Presidente della Sezione Giurisdizionale di revocare, *ex art.* 102 c.g.c., l'ordinanza n. 42/2022 di conferimento della CTU, o, in alternativa, impregiudicata ogni valutazione, relativamente alla già disposta CTU, di trattenere la causa a decisione sulle molteplici prospettate questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito.

13. Con decreto, a firma del Presidente della Sezione, in data 27 marzo 2023, veniva fissata udienza pubblica per il giorno 18 maggio 2023.

Nella odierna pubblica udienza, al termine della discussione, limitata alla trattazione delle questioni pregiudiziali nonché di quelle preliminari al merito, il Pubblico Ministero concludeva come riportato a verbale, reiterando le richieste, già precisate, in precedenza, nell'atto introduttivo del giudizio.

A loro volta, i difensori intervenuti, meglio identificati a verbale, che si richiama integralmente, hanno fatto riferimento, in relazione alle questioni

pregiudiziali di rito e preliminari al merito, trattate nel corso della discussione, a tutte le argomentazioni ed alle conformi conclusioni, già rassegnate, per iscritto, attraverso i rispettivi atti difensivi, tempestivamente depositati e, nella presente occasione, sempre tutti integralmente richiamati.

Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

A) Preliminarmente, seguendo, nella trattazione delle questioni, l'ordine logico-giuridico, delineato dall'art. 101, comma 2, c.g.c., il Collegio è chiamato a scrutinare le questioni pregiudiziali di rito e, gradatamente, quelle preliminari di merito, fermo restando che l'ordine di trattazione delle questioni stesse è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica e di coerenza e ragionevolezza (cfr., Corte Cost. sent. n. 272/2007; Cass. sent. n. 23113/2008).

A) 1. In premessa, il Procuratore Regionale pone la questione preliminare, concernente la sussistenza di un vincolo per il Collegio al proseguimento della fase istruttoria già disposta, ai sensi degli artt. 94 e 97 del c.g.c., con l'ordinanza n. 42/2022 dal Collegio medesimo - sia pure in diversa composizione - per l'acquisizione di una CTU per vagliare, in fatto, le prospettazioni della Procura attorea e delle parti convenute, a seguito della rinuncia dei due consulenti nominati (cfr. le due lettere del 23 dicembre 2022 a firma, rispettivamente, dell'Ing. C. CICCARELLI e dell'Ing. G. MONTALTI), di cui il Giudice monocratico, in data 24 dicembre 2022, si è solo limitato a prendere atto.

Sicché, stante la rinuncia di questi ultimi, il Giudicante rimarrebbe comunque

obbligato al completamento dell'incombente istruttorio già deliberato, sostituendo gli originari consulenti, salva rimanendo la possibilità di disporre la decadenza del mezzo di prova, ma previo annullamento della precedente ordinanza con la quale la consulenza tecnica era stata disposta.

In conseguenza di ciò, il Procuratore assume come irrituale l'istanza avanzata da alcune parti convenute con la quale viene richiesta la rimessione in ruolo del giudizio, dovendosi, semmai, effettuare, da parte del Collegio, una preliminare valutazione circa l'eventuale responsabilità dei rinuncianti rispetto al merito delle motivazioni da loro addotte, motivazioni che alla Procura Regionale, nella fattispecie, non appaiono congrue.

Da parte della Procura, si sottolinea, altresì, che la CTU non era stata disposta su iniziativa della Procura né delle parti, per cui la necessità dell'espletamento del predetto mezzo istruttorio era da considerarsi un mezzo di prova liberamente disposto dal Collegio, ai sensi dei citati artt. 94 e 97 c.g.c., che aveva, evidentemente, ritenuto insufficiente l'allegazione documentale depositata dalle parti convenute; donde, *a fortiori*, l'esigenza di una motivazione "rafforzata" rispetto al mutamento della strategia processuale osservata dal Collegio.

A) 1.1. Sul punto, per le parti convenute, e, in particolare, l'Avvocato Carlo Emanuele Gallo, in rappresentanza e difesa della convenuta Società PARCOLIMPICO S.r.l., ha compiutamente controdedotto circa la non meritevolezza dell'accoglimento dell'eccezione di irritalità processuale imputata al Collegio, in quanto quest'ultimo, come dispone l'articolo 178 del codice di procedura civile, che trova applicazione anche nel giudizio contabile (art. 7, comma 2, c.g.c.), rimane *dominus* della trattazione in rito e nel merito

della controversia; talché, dal momento in cui la causa viene incardinata innanzi al Collegio, è il Collegio medesimo che può scegliere – impregiudicata rimanendo la definizione della questione istruttoria – di riconsiderare l'ordine di trattazione delle questioni, segnatamente laddove talune di esse dovessero configurarsi, ad insindacabile discrezionalità del Giudicante e nel rispetto dei principi del giusto processo, logicamente dirimenti in rito o nel merito.

A) 1.2. L'eccezione del Procuratore Regionale non può essere accolta.

Invero, le ordinanze, con cui il Collegio decide circa le richieste di ammissione delle prove e dispone in ordine all'istruzione della causa (e quindi, come nella specie, anche nel caso di pregressa ordinanza ammissiva di consulenza tecnica), sono, di norma, revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano la decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato; per altro verso, non spiegano alcun effetto preclusivo, potendo qualsiasi questione essere nuovamente trattata in sede di decisione (Cass. civ. n. 8932/2006).

Talché, i provvedimenti tipicamente ordinatori, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, in quanto tali, sono da considerarsi privi di qualunque efficacia decisoria; né sono suscettibili di impugnazione davanti al giudice superiore, e tanto meno assoggettabili – secondo la giurisprudenza del Giudice della legittimità – a ricorso per cassazione (Cass. civ. n. 14104/2001; n. 3601/2001).

B) Sempre in via preliminare, il Collegio osserva che il convenuto Giorgio ZANZI, – nominato, a suo tempo, Amministratore per la straordinaria e temporanea gestione della società PARCOLIMPICO S.r.l. e nei cui confronti il

Collegio ha constatato la regolarità della notifica, sia dell'atto di citazione che del decreto di fissazione dell'udienza odierna - non è stato citato in proprio – come, altresì, confermato dal Procuratore regionale in udienza (cfr., verbale di udienza, pag. 6) - e per un autonomo titolo di responsabilità, indicato nella *causa petendi*, bensì, ed esclusivamente, nella qualità di titolare dei poteri di straordinaria gestione della società, limitatamente alla prosecuzione della concessione con la Fondazione XX Marzo 2006, e, quindi, esclusivamente quale legale rappresentante *pro-tempore*, ed in via straordinaria, della Società stessa.

Il Collegio osserva che citare un soggetto – persona fisica - nella qualità di legale rappresentante di una società, equivale a citare la società stessa, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, circostanza, effettivamente, risultante nei confronti dello stesso soggetto giuridico (Società PARCOLIMPICO a responsabilità limitata), il quale è stato, a sua volta, citato, con notifiche regolari.

Pertanto, il Collegio non procede alla declaratoria di contumacia del signor ZANZI, convenuto al solo suddetto precisato fine, non senza osservare che, peraltro, non sarebbe possibile dichiararne la contumacia, trattandosi di soggetto, il quale non risulta convenuto in giudizio in proprio né, si ripete, come precisato in udienza, per non risultare il medesimo soggetto destinatario di alcuna domanda (cfr., Corte dei conti, Sezione Toscana, sent. n. 190/2022).

C) Come risulta dalla narrazione che precede, l'atto di citazione, in discussione, ha sollevato i seguenti addebiti, asseritamente, connotati da colpa gravissima, al limite del dolo (cfr. citazione, pag. 20), consistenti nella produzione di un

danno al patrimonio pubblico, da parte di vari convenuti soggetti, con condotte individuate:

- “nella mancata esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, sì da determinarsi un degrado degli impianti giunto al punto tale da costituire riduzione del valore dello stesso, il tutto per come quantificato, nelle sue varie componenti di svalutazione, dall’Agenzia del demanio;
- nell’affidamento degli impianti alla società PARCOLIMPICO S.r.l., priva di qualunque requisito di professionalità nella gestione di opere ed impianti sportivi e di gestione di *asset* immobiliari, nonché nelle stesse forme di costituzione della società stessa, secondo una procedura opaca e per più aspetti al di fuori degli schemi normativi tipici;
- nella mancanza di controlli da parte della Fondazione sulle attività di gestione degli impianti e del compendio immobiliare affidato alla società PARCOLIMPICO S.r.l. o ad altri soggetti terzi;
- nel mancato esercizio di azione di responsabilità da parte della Fondazione XX Marzo 2006 contro gli amministratori della società PARCOLIMPICO S.r.l., detentore e gestore di quasi tutti gli impianti, della quale la Fondazione detiene il 10%, per l’abbandono e la mancata manutenzione degli impianti e per il deterioramento e deprezzamento degli stessi dolosamente o con colpa grave cagionato;
- nel mancato azionamento di una azione di risarcimento del danno da parte della Fondazione XX Marzo 2006 e degli amministratori della Regione, della Provincia e del Comune, contro la società PARCOLIMPICO S.r.l., detentore e gestore di quasi tutti gli impianti, della quale la Fondazione detiene il 10%, per l’abbandono e la mancata manutenzione degli impianti e per il deterioramento

e deprezzamento degli stessi dolosamente o con colpa grave cagionato;

- nella mancata utilizzazione di risorse pubbliche stanziata per la conservazione e tutela degli impianti sportivi e degli immobili;
- nella violazione delle norme anche prudenziali in materia di conservazione dei cespiti immobiliari pubblici;
- nella violazione delle disposizioni generali di contabilità in materia di beni pubblici demaniali e patrimoniali;
- nella mancata applicazione delle disposizioni generali in materia di valorizzazione degli immobili pubblici;
- più in generale, nella scarsa diligenza nella conservazione, gestione e tutela di cespiti immobiliari pubblici, in maniera tale da determinare una definitiva perdita di valore degli stessi”.

D) La domanda di parte pubblica invoca, quindi, la condanna dei convenuti, per le ragioni sopra indicate, al pagamento dell'importo complessivo di euro 17.478.376,21, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore della Repubblica Italiana, della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, del Comune di Torino, del Ministero delle Infrastrutture, “da ripartirsi tra i vari convenuti in relazione alle rispettive durate in carica”, in relazione al danno specificato, oltre ad interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

E) Alle richieste attoree, esplicitate nell'atto introduttivo del giudizio, le difese hanno, ampiamente replicato, proponendo, già in sede preliminare e pregiudiziale, numerose eccezioni e/o contestazioni, formalizzando queste

ultime in occasione del tempestivo deposito delle comparse di costituzione in giudizio.

F) Tutto ciò premesso, il Collegio, sulla base dell'ordine espositivo, già in precedenza delineato, nonché in forza del disposto di cui all'art. 91, comma 4, c.g.c., che attribuisce al Presidente del Collegio “di regolare la discussione, determinando i punti sui quali essa deve svolgersi”, all'esito della trattazione, di cui all'udienza pubblica del 18 maggio 2023, ritiene prioritario procedere, preliminarmente, allo scrutinio delle problematiche, afferenti le formulate eccezioni, avviando, prioritariamente, la relativa disamina, scrutinando la questione della sussistenza o meno della giurisdizione contabile, questione sollevata, a vario titolo e con molteplici argomentazioni, dalle difese di una parte significativa degli odierni soggetti convenuti.

Trattasi di questione pregiudiziale, che, ad avviso del Collegio, deve essere valutata, prima di qualsiasi altra decisione, “in omaggio anche al canone della ragionevole durata del processo, *ex art. 111 Cost.*” (v., *ex multis*, Cass. SS.UU. ord. n. 3237/2012, nonché Corte conti, Sez. Umbria, sent. 22.11.2013 n. 135).

F) 1. La disamina della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti della Società PARCOLIMPICO S.r.l., ad avviso del Collegio, richiede una preliminare ricostruzione delle vicende, che hanno caratterizzato sia la costituzione della società in oggetto sia le successive dinamiche, concernenti l'assetto di quest'ultima, sia i rapporti con la Fondazione XX Marzo 2006.

F) 2. Alla conclusione dei Giochi Olimpici del 2006, con Legge Regionale del Piemonte n. 21/2006, la Regione – al fine di favorire lo sviluppo economico

regionale post-olimpico e contribuire altresì a quello ultraregionale, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali – e con i conferimenti anche della Provincia di Torino (poi Città Metropolitana di Torino), della Città di Torino e del CONI, promuoveva la costituzione della “Fondazione 20 marzo 2006”, allo scopo “di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati, in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 nonché dei IX Giochi Paralimpici invernali e conferiti alla Fondazione medesima, favorendone l'utilizzazione e lo sfruttamento”.

Conseguentemente, con atto a Rogito del Notaio Marocco del 20.9.2006, rep. n. 142781, atti n. 62792, i sopramenzionati Enti, c.d. “Fondatori”, costituivano la Fondazione 20 Marzo 2006, con “l’impegno a conferire alla stessa i rispettivi beni costituenti il patrimonio immobiliare e mobiliare formato dai beni realizzati, ampliati e ristrutturati in vista dei Giochi olimpici invernali”.

In pari data, quindi, veniva formalizzato l’atto costitutivo della Fondazione.

Successivamente, tra il 2008 ed il 2012, le Amministrazioni fondatrici hanno provveduto a conferire alla Fondazione diritti reali e di godimento sui seguenti impianti ed immobili:

- a) “Palasport Olimpico” in Torino;
- b) “Palavela” in Torino;
- c) edifici del compendio denominato “Arcate ex M.O.I. –Lotto II” e le Palazzine del “Villaggio Olimpico –Lotto III” in Torino;
- d) i Trampolini di Pragelato comprensivi dello Ski Jumping Hotel e dei fabbricati accessori;
- e) l’impianto del Bob, slittino e Skeleton in Cesana Torinese;

f) l'impianto del biathlon comprensivo dell'"Olympic Centre" in Cesana Torinese;

g) il Villaggio Olimpico in Bardonecchia;

h) l'Half Pipe in Bardonecchia.

Segnatamente, quindi, sulla base degli atti, risultano i seguenti conferimenti alla Fondazione:

- da Regione Piemonte, euro 32.770.000,00, in data 15 ottobre 2009;

- da Comune di Torino, euro 3.025.000,00, in data 30 marzo 2010;

- da Città Metropolitana di Torino, euro 3.000.000,00, in data 29 marzo 2006.

Peraltro, secondo quanto riportato nell'atto di citazione (cfr. pag. 37), gli enti fondatori hanno conferito alla Fondazione gli immobili in appresso.

F) 3. Il Comune di Torino ha conferito:

A) il Palasport Olimpico in Torino, assegnato provvisoriamente in comodato il 1° marzo 2008, successivamente, conferito con contratto di concessione, raccolta n. 30029, del 6 ottobre 2011 (doc. 60, all. 44, citazione) di durata trentennale;

B) il Palavela in Torino, assegnato temporaneamente in comodato dal 31 luglio 2007, e, successivamente, conferito con contratto di concessione, raccolta n. 30027, Notaio Chianale del 6 ottobre 2011 (doc. 60 all.43, citazione) con scadenza trentennale;

C1) edifici A, D, E (oggi denominato F1 e F2), del compendio denominato Arcate ex M.O.I. - Lotto II e le Palazzine 2 e 3 del Villaggio Olimpico - Lotto III in Torino, assegnato temporaneamente in comodato dall'1 gennaio 2008, fino al conferimento, avvenuto il 6 ottobre 2011;

C2) edifici E, F2, G, I ed il corridoio coperto delle Arcate ex MOI - Lotto II in

Torino, in parte immessi nella detenzione temporanea della Fondazione dal 1° gennaio 2008, conferiti con contratto di concessione, a rogito Notaio Chianale del 6 ottobre 2011 (doc. 60, all. 45, citazione) con scadenza trentennale; con repertorio n. 63967/27637, Notaio Chianale del 23/06/2010 (doc. 69 all.6 citazione), il Comune di Torino ha conferito la proprietà a titolo gratuito alla Fondazione, comodataria dal 28 aprile 2007, delle Palazzine 2 e 3, con relative cantine pertinenziali, di 11 posti auto al piano interrato e di beni comuni non censibili, ubicati nel Villaggio Olimpico - Lotto III.

F) 4. La Città Metropolitana di Torino, con contratto, rep. n. 64036, del 30 giugno 2010 (doc. 69, all.9 citazione), ha conferito alla Fondazione il diritto di superficie dei terreni nonché la proprietà superficiaria degli edifici e degli impianti:

D) i trampolini in Pragelato, comprensivi dello Ski Jumping Hotel e dei fabbricati accessori;

E) l'impianto del Bob, slittino e Skeleton, in Cesana Torinese.

F) 5. La Regione Piemonte, infine, ha conferito i seguenti beni alla Fondazione, con contratto di concessione, rep. n. 16694, del 19 marzo 2012 (doc. 69, all.14 citazione), attribuendole da quel momento la custodia e gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti:

F) l'Impianto del biathlon comprensivo dell'Olympic Centre in Cesana Torinese;

G) il Villaggio Olimpico in Bardonecchia;

H) l'Half Pipe in Bardonecchia.

Nei rispettivi atti-rogiati sono indicati i valori dei beni alle rispettive date di conferimento, come valutati da apposite perizie di stima, predisposte dal

Politecnico di Torino – Dipartimento Casa Città, a mezzo di Relazioni a firma del Prof. Riccardo ROSCELLI, docente ordinario di Estimo e valutazione economica di piani e progetti, il quale ha redatto un elaborato, con il quale è stato identificato quale fosse il valore degli immobili al momento della redazione della perizia, vale a dire, nell'anno 2010.

Organi della Fondazione sono il Collegio dei Fondatori ed un Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente ed al Vice Presidente.

Nel Consiglio di Amministrazione di Fondazione, negli anni, si sono avvicendati numerosi soggetti componenti, a vario titolo.

F) 6. Contestualmente, il TOROC – *Torino Organising Committee*, cui era stata devoluta la gestione degli impianti e delle opere, ad essi connesse per lo svolgimento dei Giochi - con atto a Rogito del Notaio Marocco del 5.10.2006, rep. n. 142843, atti n. 62845 - costituiva la società PARCOLIMPICO S.r.l., al fine di perseguire “la pianificazione e l’organizzazione di eventi sportivi, culturali e sociali, ed in particolare, la gestione e promozione degli impianti olimpici o di altri aggiuntivi per conto diretto o indiretto dei Soggetti proprietari” (doc. 60, all. alla citazione), e, quindi, con la missione di gestire i beni/impianti nel periodo post olimpico.

Il capitale sociale veniva, interamente, sottoscritto dal Comitato Organizzatore, quale unico socio fondatore.

PARCOLIMPICO S.r.l., *ab origine*, viene, quindi, costituita come società *in house providing*, pur in assenza, all’epoca, di uno specifico disciplinare delle attività ad essa demandate.

Ciò in quanto la totalità delle quote della società PARCOLIMPICO S.r.l. apparteneva al TOROC, il quale, successivamente, in data 23 febbraio 2007, ne

ha fatto oggetto di cessione integrale alla Fondazione XX Marzo 2006.

Quindi, nel momento in cui la Fondazione acquisisce la PARCOLIMPICO S.r.l. a seguito della cessione dal Comitato Organizzatore dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, in data 23 febbraio 2007, la società PARCOLIMPICO S.r.l. viene acquisita dalla Fondazione, come società *in house*.

Ciò premesso, merita evidenziare come PARCOLIMPICO S.r.l., essendo stata costituita il 5.10.2006 ed acquisita dalla Fondazione, per la gestione del patrimonio immobiliare post-olimpico, nel 2007, assume tale veste di gestore, comunque, in data antecedente l'entrata in carica del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, avvenuta nel 2008.

Non è dato, quindi, ravvisare, oggettivamente, alcun vaglio preventivo, da parte del management della Fondazione, in ordine alla costituzione della società PARCOLIMPICO S.r.l., essendo quest'ultima preesistente all'insediamento del C.d.a. della Fondazione: se ne deduce, quindi, che l'assetto della gestione dei beni è già stato predeterminato dagli enti Fondatori.

F) 7. La Fondazione, *rectius*, il Collegio dei Fondatori della Fondazione, con Deliberazione del 15 settembre 2008 e successivo bando del 22 dicembre 2008, indiceva una gara pubblica di rilievo europeo sia per la scelta del socio privato della PARCOLIMPICO S.r.l., in grado di apportare alla società le necessarie competenze imprenditoriali ed organizzative, sia ai fini della successiva stipulazione con PARCOLIMPICO della Convenzione per la gestione in concessione dei beni materiali e la gestione dei beni immateriali conferiti [*recte*, come già precisato *supra, sub a*, all'epoca ancora da conferire] alla Fondazione da parte dei Soggetti Fondatori.

In data 16/11/2009, a conclusione della detta procedura ad evidenza pubblica – la cui piena legittimità è stata, fra l'altro, statuita dalla sentenza in data 5.09.2011, n. 4999/2011, della Sesta Sezione del Consiglio di Stato - veniva deliberata l'aggiudicazione definitiva in favore della Società Get Live 2 S.r.l. (a sua volta, partecipata da Set Up S.r.l. e Live Nation Italia S.r.l.).

Il 26/11/2009 Fondazione cedeva alla Società Get Live 2 S.r.l. il 70% delle quote di partecipazione detenute nella PARCOLIMPICO S.r.l.

Di modo che, alla detta data, la società PARCOLIMPICO S.r.l. era costituita da due soci:

- il partner Fondazione XX Marzo 2006, espressione degli enti fondatori (in possesso del 30% delle quote societarie);
- il socio privato, Get Live 2 (in possesso del 70% delle quote), all'interno del quale il principale azionista è Live Nation.

F) 8. Sintetizzando, le vicende, appena descritte, hanno comportato la sostanziale modificazione della natura giuridica della società PARCOLIMPICO S.r.l. la quale, all'esito della predetta procedura, ha, definitivamente, assunto le caratteristiche di società c.d. mista, connotata dalla partecipazione assolutamente prevalente di soggetti privati - con definitivo abbandono della originaria natura di società c.d. *in house providing* – e, nella quale il socio pubblico, *recte*, il socio espressione di enti pubblici, svolge una funzione di mero controllo, mentre il socio privato pone in essere, integralmente, l'attività e la politica industriale.

In altre parole, la proprietà della società PARCOLIMPICO è passata da Fondazione, la quale, originariamente, a far data dal febbraio 2007, deteneva il 100% delle quote della società, al socio privato di maggioranza, nel novembre

2009, dopo la stipula della scrittura di cessione del 70% della partecipazione di Fondazione nella PARCOLIMPICO S.r.l.

Inoltre, merita evidenziare che, a far data dal 2014, a seguito della cessione, da parte di Fondazione, in favore sempre di Get Live 2 S.r.l., di un ulteriore 20% delle quote di partecipazione sociali, il 90% della PARCOLIMPICO S.r.l. è detenuto dal Socio privato Get Live S.r.l., con oggetto sociale “assunzione e gestione della partecipazione nella PARCOLIMPICO S.r.l.”, socio che è, di fatto, il soggetto, cui è riconducibile la gestione della PARCOLIMPICO S.r.l., dal 26 novembre 2009, alla data odierna (v., annotazione di GdF, agli atti, *sub* doc. n. 69, accluso alla citazione), residuando, da allora ad oggi, in capo a Fondazione XX Marzo 2006, solo il 10% delle quote della società.

Merita precisare, altresì, che, nelle more dell’esaurimento della procedura selettiva, volta ad individuare il socio privato della PARCOLIMPICO S.r.l. – e segnatamente negli anni 2010/2012 – i Soggetti fondatori della Fondazione - Comune, Provincia e Regione - procedevano al conferimento alla Fondazione di diritti reali e di godimento sugli impianti e sulle opere realizzate in funzione dei Giochi Olimpici, e che, fino a quel momento, erano detenuti dalla Fondazione a titolo precario e provvisorio, in attesa di disciplinare la gestione dei beni e la manutenzione degli stessi.

F) 9. Solo a seguito dell’avvenuto conferimento e della positiva conclusione della procedura di selezione del socio privato della PARCOLIMPICO S.r.l., con atto a Rogito del Notaio Reverdini dell’11.4.2012, rep. 97749, racc. 28043, è stata stipulata la Convenzione tra la Fondazione e PARCOLIMPICO S.r.l. per la gestione dei beni materiali e dei beni immateriali, consistente nella specifica disciplina contrattuale delle obbligazioni di manutenzione ordinaria e

straordinaria.

La predetta Convenzione, che prevede la concessione degli impianti a titolo gratuito (art.7), per la durata di trenta anni (art.6), contempla, infatti, l'obbligo, in capo a PARCOLIMPICO S.r.l., della manutenzione ordinaria degli impianti e degli immobili, in precedenza destinati allo svolgimento dei Giochi Olimpici, nonché della destinazione degli stessi nell'ambito convenzionalmente pattuito (e di cui *infra*).

L'art. 3 della convenzione tra Fondazione XX Marzo 2006 e PARCOLIMPICO S.r.l., testualmente recita: "La Fondazione, nei limiti ed alle condizioni di cui alle successive *pattuizioni*, concede a Parcolimpico, che accetta, la gestione dei siti qui di seguito elencati: [...] La gestione consiste nell'uso e sfruttamento, a qualunque titolo, dei siti mediante l'attrazione e/o organizzazione nei medesimi di qualsivoglia tipologia di attività e/o eventi di natura sportiva culturale sociale e/o, comunque, di valenza economica, coerenti con le finalità di promozione della L. Reg. Piemonte n. 21/2006 s.m.i. e compatibili con le destinazioni urbanistiche dei siti medesimi, ivi compresi servizi di gestione e amministrazione immobiliare. La gestione prevede altresì la cura ed il mantenimento dei siti, attraverso l'esercizio delle attività di pulizia e manutenzione secondo le modalità definite nel Capitolato Speciale.

Il presente contratto disciplina altresì l'utilizzo e lo sfruttamento del *know how* olimpico, patrimonio della società PARCOLIMPICO S.r.l.

Sono comprese nel presente contratto tutte le prestazioni di qualsivoglia natura, necessarie per adempiere compiutamente le singole attività descritte e in generale adempiere alle obbligazioni che PARCOLIMPICO assume con la stipulazione del presente contratto di concessione".

Tra gli obblighi gestionali, specificamente assunti da PARCOLIMPICO S.r.l. e pattuiti in Convenzione, v'è, appunto, quello di provvedere (art.8.2.) alla “puntuale manutenzione come da Capitolato Speciale e secondo le indicazioni ivi previste annualità per annualità.

La manutenzione deve essere funzionale a che, alla scadenza della concessione, i siti presentino condizioni di buono stato manutentivo.

In ogni caso, i siti dovranno essere sanificati e mantenuti, secondo decoro ed efficienza nel rispetto degli *standard*, previsti nelle specifiche tecniche del Capitolato Speciale.

PARCOLIMPICO S.r.l., con relazione da consegnarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, si impegna a dare contezza degli interventi manutentivi eseguiti nell'annualità precedente, giustificando, espressamente, gli eventuali scostamenti intervenuti rispetto alle modalità di manutenzione previste nel Capitolato Speciale”.

Nel frattempo, merita segnalare che, con Legge dell'8.5.2012, n. 65, Fondazione XX marzo 2006 veniva, per la prima volta, investita del compito di individuare gli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione degli impianti, “la tipologia e la priorità” degli stessi, “la cui esecuzione [era] demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla società di committenza Regione Piemonte S.p.a.”.

Con riguardo a quest'ultima, occorre precisare che la Procura regionale, con riferimento alle richieste difensive, *ex adverso*, dirette a valutare il coinvolgimento in proprio anche di S.C.R. (Società di committenza regionale), quale soggetto responsabile del mancato utilizzo dei fondi per le manutenzioni

ordinarie e straordinarie, confermava il contenuto delle contestazioni, limitandole, tuttavia, ai soli componenti del Cda di Fondazione, e ciò, a detta del P.M. “[...] emergendo *per tabulas* che, prima del 2015, nulla era stato fatto pervenire a S.C.R. e che, quindi, a quella data, e per ben nove lunghi anni dalla fine delle Olimpiadi, le manutenzioni erano state omesse o perlomeno svolte in maniera gravemente carente” (v., atto di citazione, pag. 116).

G) Giurisdizione contabile nei confronti di PARCOLIMPICO S.r.l.

Tutto ciò premesso, nella prospettazione della Procura procedente, la società PARCOLIMPICO S.r.l. è convenuta in giudizio in quanto sarebbe soggetta alla giurisdizione contabile, per essere ritenuta “concessionaria di beni pubblici” e soggetto “latamente pubblico”.

G) 1. In merito all’eccezione di difetto di giurisdizione della società PARCOLIMPICO, la Procura ritiene che sussista una giurisdizione piena della Corte dei conti, in primo luogo, richiamando, a tal fine, il disposto dell’art. 15 del Regio Decreto n. 827/1924.

Tale norma, al primo comma, prevede: “gli aumenti, le diminuzioni e trasformazioni nel valore e nella consistenza dei beni immobili patrimoniali, debbono essere registrati nell’inventario generale, nei registri di consistenza e nelle scritture contabili del ministero delle finanze e delle singole amministrazioni che hanno in uso i beni.”

Al II comma della menzionata norma si esplicitano gli adempimenti, gravanti sull’amministrazione consegnataria, la quale, dopo aver ricevuto notizia delle variazioni sopravvenute dall’intendenza di finanza, ne fa comunicazione al ministero delle finanze.

La disposizione normativa richiamata, ad avviso della Procura (v., citazione, pag. 30), crea un obbligo restitutorio del bene immobile, anche qualora affidato al privato possessore, il quale ne sia titolato da un diritto obbligatorio all'utilizzo dell'immobile stesso.

L'obbligo restitutorio, in tal modo, configurato dal legislatore, nei confronti della Pubblica Amministrazione, comporta che il bene immobile debba mantenere il medesimo valore e la stessa consistenza, accertati nel momento iniziale in cui lo stesso è stato, originariamente, ricevuto dal possessore/affidatario.

Secondo la Procura, pertanto, l'affidamento, anche ad un privato, di un bene pubblico determina nel detentore l'obbligo di conservazione del bene, diretto ad assicurare che, al momento della restituzione, il valore del bene non risulti diminuito a causa di riduzioni e/o menomazioni imputabili all'affidatario.

G) 2. Impregiudicato il richiamo alle disposizioni normative sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, disposizioni, quale quella richiamata da parte pubblica, gravanti, peraltro, sulle amministrazioni consegnatarie, il Collegio osserva che, nella fattispecie, i beni, di cui si tratta, a prescindere da ogni riferimento al momento della restituzione degli stessi (momento, come precisato sopra, differito nel tempo, segnatamente, al 2039), presentano delle caratteristiche singolari, di modo che la classificazione dei medesimi, nell'ambito della categoria dei beni pubblici, non appare negli atti e documenti di causa univocamente delineata.

Il Collegio non può non condividere il richiamo, operato dalla Procura, all'esigenza che il patrimonio pubblico sia conservato e mantenuto integro per tutto il periodo dell'utilizzazione e fino al momento della restituzione.

Tuttavia, la Sezione non può fare a meno di rilevare, come non solo, nella situazione in esame, i beni, di cui si tratta, presentavano, al momento dell'utilizzo primario, una destinazione specifica, connessa con lo svolgimento vincolato delle competizioni olimpiche ma, soprattutto, che tale destinazione è, giocoforza, cessata alla conclusione dei Giochi.

Di qui, la necessità di analizzare quale tipo di destinazione abbia caratterizzato i detti beni, *ex post*, in funzione, cioè, della relativa utilizzazione degli stessi, una volta concluse le competizioni olimpiche, vale a dire, nel periodo post-olimpico (che coincide con quello nel quale sono prospettate le criticità all'esame).

Tale esigenza è stata, in realtà, oggetto di preventiva considerazione ed attenzione da parte dello stesso legislatore nazionale, il quale, fin dal 2000, quindi, in epoca decisamente antecedente la celebrazione dei Giochi olimpici del 2006, ebbe a valutare e definire l'esigenza della determinazione della destinazione degli impianti olimpici, realizzati in funzione della solenne manifestazione sportiva, una volta terminate le competizioni sportive.

E, al riguardo, attraverso l'articolo 13 della Legge 9 ottobre 2000, n. 285, il quale, non a caso, recita "Destinazione finale dei beni", è stato previsto che:

- "1. Con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, [...] sono dettate disposizioni dirette a disciplinare le modalità di successiva utilizzazione dei beni mobili di proprietà dell'Agenzia, compresi le attrezzature e gli arredi, nonché il riversamento proporzionale al bilancio degli enti finanziatori delle eventuali somme non utilizzate, risultanti da apposito rendiconto certificato dal collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici. Il medesimo

regolamento definisce, su proposta degli enti interessati e con le stesse modalità, previste per la successiva utilizzazione dei beni mobili di proprietà dell'Agenzia, la definitiva destinazione dei beni immobili [...]”.

Di modo che, sulla base della menzionata espressa previsione legislativa, è stata rimessa ad una successiva scelta amministrativa, di natura regolamentare, l'individuazione delle modalità di utilizzazione dei beni e, quindi, la conclusiva destinazione degli “immobili olimpici” per il periodo successivo ai Giochi.

Risulta, infatti, pacifico che gli impianti, destinati alle competizioni olimpiche, non possano, di norma, continuare ad essere sottoposti all'utilizzazione prevista per eventi esclusivi, quali sono le Olimpiadi: peraltro, tale caratteristica non è limitata solo agli impianti utilizzati per le Olimpiadi Invernali Torino 2006, trattandosi di peculiarità ricorrente in tutte le manifestazioni di analoga tipologia ed importanza.

G) 3. Simile impostazione, oggetto di apposita disciplina dettata dal legislatore, trova, peraltro, conforto non solo dalle previsioni, di cui alla già menzionata legge statale n. 285 del 2000, ma anche da quanto esplicitato normativamente con la successiva legge regionale n. 21/2006, la quale prevede, come obiettivo per lo sviluppo economico post-olimpico, non l'utilizzazione degli impianti a fini olimpici – circostanza ormai esauritasi e non più rispondente ad oggettive contingenti necessità - bensì “l'utilizzazione a fini diversi”.

Conferma dalla citata previsione si rinviene, ulteriormente, negli atti costitutivi di Fondazione nonché nel contenuto dell'atto di conferimento a quest'ultima del patrimonio mobiliare ed immobiliare – rappresentato dai beni realizzati ed utilizzati in occasione dei Giochi olimpici – al fine di favorire (v., Statuto Fondazione, art. 3) “l'utilizzazione e lo sfruttamento a qualunque titolo dei siti”,

oltre che nella specificazione, successivamente, intervenuta, attraverso la stipulazione nel 2012, vale a dire, sei anni dopo la chiusura dei Giochi, della Convenzione tra Fondazione e PARCOLIMPICO, secondo cui la gestione dei beni in oggetto “consiste nell’uso e sfruttamento a qualunque titolo dei siti, mediante l’attrazione e/o organizzazione nei medesimi di qualsivoglia tipologia di attività e/o eventi di natura sportiva culturale sociale e/o, comunque, di valenza economica, coerenti con le finalità di promozione della L. Reg. Piemonte n. 21/2006 s.m.i. e compatibili con le destinazioni urbanistiche dei siti medesimi, ivi compresi servizi di gestione e amministrazione immobiliare” (v., Convenzione tra Fondazione e PARCOLIMPICO S.r.l., art. 3).

G) 4. L’espresso riferimento a tipologia di attività “comunque di valenza economica”, non consente, ad avviso della Sezione, di ritenere riconoscibile alcuna destinazione vincolata ad attività sportive *et similia*, emergendo l’esplicita indicazione della gestione dei siti al conseguimento di un profitto imprenditoriale, con unico vincolo funzionale quello di “non attrarre né organizzare eventi che si appalesino contrari a norme imperative e violino i principi dell’ordine pubblico e del buon costume, ex art. 1343 c.c., ed il principio di non discriminazione” (v., art. 8, Convenzione).

Peraltro, solo con la legge dell’8.5.2012, n. 65, che prevede risorse destinate alla manutenzione ed alla riutilizzazione anche diversa – *recte*, “per fini differenti” – degli immobili, Fondazione veniva, per la prima volta, investita del compito di individuare gli interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione degli impianti, “la tipologia e la priorità” degli stessi, “la cui esecuzione [era] demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla società di

committenza Regione Piemonte S.p.a.”.

G) 5. Ad avviso del Collegio, la scelta legislativa, così come *supra* descritta, non è rimasta priva di effetti, producendo, al contrario, conseguenze giuridiche rilevanti, ai fini della fattispecie all’esame, relativamente alla identificazione della natura dei beni in questione, i quali, sia pure annoverabili, *ex se, ab origine*, fra i beni patrimoniali indisponibili - come tali, caratterizzati, da una parte, dalla previsione del vincolo della destinazione ad un servizio pubblico e, dall’altra, dall’effettivo utilizzo per un determinato servizio pubblico – hanno, per espressa disposizione normativa, ricevuto *ex post* destinazione differente.

In effetti, ed in condivisione della tesi difensiva, atteso che i beni patrimoniali indisponibili sono, notoriamente, gravati da uno specifico vincolo di destinazione all'uso pubblico, che li rende funzionalmente connessi all’uso per un servizio pubblico individuato ed attuale, quale l'attività sportiva per la celebrazione della manifestazione olimpica, ne deduce il Collegio che, una volta terminata la celebrazione olimpica, la duplice previsione legislativa – sia nazionale che regionale – relativa alla destinazione dei beni *ex post*, in funzione del previsto sfruttamento degli stessi, oltre che le previsioni statutarie e convenzionali citate, abbia inciso, in negativo, sulla permanenza del carattere di indisponibilità degli stessi.

Tanto più che detto carattere di indisponibilità, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (e di cui *infra*), dipende dall’esistenza di una manifestazione di volontà dell’ente, manifestazione, nella specie, non ricorrente, stante, al contrario, l’emergenza di una comprovata specifica *voluntas*, finalizzata, nel senso sopradescritto, vale a dire, alla “promozione di molteplici attività di prevalente carattere commerciale”, orientate a finalità

differenti ma certamente non più connesse ad un servizio pubblico, ancorato allo svolgimento dei Giochi, ormai conclusi.

A tal fine, infatti, sulla base della giurisprudenza del supremo giudice di legittimità, “Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati ad un pubblico servizio, *ex art. 826, comma 3, c.c.*, deve sussistere il doppio requisito (soggettivo ed oggettivo) della manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell’effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio; in difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta ad un rapporto di concessione amministrativa ma, inerendo ad un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del *nomen iuris* che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene ad inquadrarsi nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario” (Cassazione civile, Sez. Unite, ordinanza n. 6019 del 25 marzo 2016).

G) 6. Ne deriva che, riconoscendosi, in ragione sia *dell’interpositio legislatoris* che della *voluntas* degli enti interessati, nei confronti dei beni in esame, la natura di beni patrimoniali disponibili, i medesimi, come di fatto avvenuto, possono formare oggetto di negozi traslativi di diritto privato, e, in quanto tali, in relazione agli stessi, lungi dal prospettarsi un rapporto pubblicistico, l’asserito inadempimento, rispetto agli obblighi convenzionalmente assunti,

configura la giurisdizione del Giudice ordinario.

H) In secondo luogo, secondo la Procura, l'utilizzazione del bene immobile pubblico radica, *ex se*, comunque, un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione - che rimane proprietaria del bene - rapporto di servizio indiretto, dal quale deriva un obbligo di manutenzione, necessario a garantire il mantenimento del valore.

Di conseguenza, il fondamento della giurisdizione contabile, nei confronti della Società PARCOLIMPICO S.r.l., verrebbe individuato, facendo, comunque, leva sul tema del rapporto di servizio, nel senso che la società in oggetto, affidataria dei beni, in funzione delle attività manutentive e di utilizzo, convenzionalmente concordate, sarebbe legata da un rapporto di servizio indiretto con l'Amministrazione pubblica proprietaria, *recte*, con gli enti pubblici proprietari degli impianti.

Secondo la Procura, infatti, a prescindere dalla natura giuridica della società e della tipologia di attività effettivamente svolta, “[...] l'utilizzazione del bene immobile pubblico radica un rapporto di servizio di fatto con la pubblica amministrazione proprietaria, che importa sempre e, comunque, l'obbligo di effettuare le manutenzioni e riparazioni necessarie a garantire il mantenimento del valore del bene e ciò sia nel caso di affidamento con convenzione, che con contratto di locazione” (v., atto di citazione, pag. 31).

Ad avviso della difesa, tale tesi è infondata in quanto, pur a seguito dei conferimenti, effettuati in favore di Fondazione, e da quest'ultima, successivamente, a PARCOLIMPICO S.r.l., proprietarie dei beni in questione sono, pur sempre, le pubbliche amministrazioni locali, le quali hanno affidato la gestione dei medesimi beni ed impianti ad una Fondazione di diritto privato,

la Fondazione "XX Marzo 2006", la quale, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, ha lo scopo di gestire il patrimonio mobiliare e immobiliare, costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e dei IX Giochi Paraolimpici Invernali, e conferiti alla Fondazione medesima, secondo le rispettive pattuizioni.

Di modo che, secondo la tesi di parte convenuta, il rapporto di servizio indiretto potrebbe, se mai, configurarsi ma solo nel rapporto fra Fondazione e le Amministrazioni locali, che l'hanno costituita, ancorché la Fondazione sia un soggetto di diritto privato e, in quanto tale, non ricompreso, *ex se*, nella giurisdizione della Corte dei conti (v., comparsa costituzione PARCOLIMPICO, pag. 6).

Al riguardo, peraltro, è lo stesso Pubblico Ministero (v., atto di citazione, pag. 105) a segnalare che “[...] La responsabilità primaria nei fatti occorsi va allocata in capo ai vertici della Fondazione, i quali nella gestione della stessa, avrebbero dovuto istituzionalmente occuparsi della cura, rivalutazione e conservazione degli impianti e degli immobili, essendo ciò il *core business* della Fondazione medesima e risultando dall’atto costitutivo che trattasi di attività tipiche del Presidente, del Vice-Presidente e dei componenti tutti del consiglio di amministrazione”.

Del resto, sempre secondo parte pubblica procedente, “... la circostanza che i componenti del consiglio di amministrazione di Fondazione fossero designati degli enti proprietari degli impianti ne rafforzava gli obblighi di servizio, di dedizione alla tutela del patrimonio pubblico, di abnegazione nel compimento delle attività di gestione e di impegno nel Cda” (v., atto citazione, pag. 105), circostanza, quest’ultima, che, sulla base della stessa argomentazione

dell'Ufficio inquirente, sembrerebbe avallare la tesi della configurabilità del rapporto di servizio, limitato, tuttavia, al rapporto tra le Amministrazioni pubbliche e Fondazione.

H) 1. Il Collegio, aderendo alla tesi sostenuta dalla difesa, giudica che, nella fattispecie, un rapporto di servizio indiretto, tale da costituire il presupposto per radicare la giurisdizione contabile, non appaia ravvisabile nei confronti della Società PARCOLIMPICO S.r.l.

H) 1.1. In primo luogo, sotto un profilo di natura squisitamente soggettiva, la società in oggetto, all'esito della ricostruzione delle vicende societarie (v., *supra*, sub *b* e *c*), ed almeno dal mese di novembre 2009, allorché Fondazione cedeva alla Società Get Live 2 S.r.l. il 70% delle quote di partecipazione, detenute nella PARCOLIMPICO, è soggetto di diritto privato, in quanto società di capitali, partecipata per larghissima maggioranza delle quote – 70%, successivamente, 90%, a seguito della cessione, da parte di Fondazione, in favore sempre di Get Live 2 S.r.l., di un ulteriore 20% delle quote di partecipazione sociali - da soggetto privato (Get Live S.r.l.).

A differenza di quanto opinato dalla Procura, secondo cui il rapporto di servizio ricorre in ragione della “natura latamente pubblica” della Società PARCOLIMPICO, quest'ultima non possiede alcuno dei requisiti, cumulativamente richiesti, per essere considerata tale (v., Cass. Civ. Sezioni Unite, 28 giugno 2018, n. 17188).

La società PARCOLIMPICO, infatti, non solo non risulta finanziata in modo maggioritario da enti pubblici, ma non risulta neppure sottoposta ad alcun controllo da parte degli stessi (sia che si intenda tale un controllo a livello di organi, o, come sopra precisato, a livello di partecipazioni societarie, essendo

ormai e da tempo marginale la quota di appartenenza a Fondazione).

La stessa società PARCOLIMPICO, chiamata – come, *supra* precisato (v., paragrafo sub *d*) - allo svolgimento di un'attività commerciale, in regime di assoluta concorrenza, per l'effetto, facendosi integrale carico dei costi di manutenzione ordinaria programmata (e dei relativi profitti), discendenti dalla gestione delle strutture, di cui è causa, infatti, non percepisce contributi pubblici, né è finanziata e/o amministrata dalla pubblica amministrazione.

Sul punto, il Collegio fa riferimento all'inequivoco riscontro documentale, rappresentato dai Rendiconti della gestione della Fondazione (v., documenti n. 65, *sub.* da 138 a 145, allegati alla Citazione), rendiconti che dimostrano che non solo Fondazione non ha percepito né percepisce alcun contributo da parte degli Enti fondatori (v., dichiarazioni negative *sub* Utilizzo Fondi stanziati dagli Enti, in allegato alle Relazioni, destinate ai soggetti Fondatori, sulla Gestione dei Bilanci di Fondazione dal 2013 al 2019, cfr., doc. n. 65, allegati 138/145), ma che, comunque, certamente, depongono nel senso di escludere che PARCOLIMPICO abbia ricevuto contribuzioni pubbliche.

Peraltro, la convenzione, di durata trentennale, afferente la gestione dei siti sopra indicati e stipulata da Fondazione con PARCOLIMPICO, ed il cui termine finale è fissato per l'anno 2039, prevede:

- che tutti i costi di manutenzione programmata siano “a carico del concessionario”, vale a dire, della società mista PARCOLIMPICO S.r.l.
- che, per l'intera durata della concessione (v., art. 7, Convenzione), non siano versati canoni di concessione a favore della concedente Fondazione e che, pertanto, i rischi di impresa siano allocati, in toto, in capo alla società PARCOLIMPICO, quale “socio privato di maggioranza ed operatore del

contratto di concessione”, di modo che tutti i proventi derivanti dall’esecuzione delle attività, oggetto della convenzione, sono di spettanza del concessionario.

H) 1.2. Di conseguenza, deve escludersi che, nella obiettiva carenza dei requisiti tipici - natura esclusivamente pubblica dei soci, esercizio dell’attività societaria in prevalenza a favore dei soci stessi e sottoposizione ad un controllo corrispondente a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici (controllo analogo e/o controllo congiunto) - possa trattarsi di società *in house*.

Peraltro, a seguito della stipula della Convenzione (risalente al mese di aprile 2012, con effetti retrodatati al mese di novembre 2009), emerge, chiaramente, come non vengano affatto conferiti incarichi nell’interesse esclusivo della P.A., avendo PARCOLIMPICO assunto, attraverso la Convenzione, la gestione dei beni, al fine di svolgervi attività di pura rilevanza economica, al punto che la stessa, come, condivisibilmente, illustrato da numerose difese, risulta essere, a tutti gli effetti, società lucrativa in regime privatistico, così che non si vede come possa sussistere il requisito teleologico, necessario per poterla considerare soggetto “latamente pubblico”.

H) 1.3. Ancora, ad escludere la sussistenza di un rapporto di servizio della società PARCOLIMPICO, soccorre la granitica giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui:

a) “la giurisdizione contabile va affermata allorché il danno erariale dipenda da comportamenti illegittimi tenuti dall'agente nell'esercizio di quelle funzioni per le quali possa dirsi che egli è inserito nell'apparato dell'ente pubblico, così da assumere la veste di agente dell'amministrazione”, ed ancora:

b) “la giurisdizione della Corte dei conti sulle Società partecipate, non aventi i requisiti *dell’in house providing*, si radica esclusivamente nell’ipotesi di danni

direttamente arrecati al socio pubblico mediante malversazione di contributi pubblici e non già per quelli arrecati al patrimonio delle Società”, “mentre, ben diversa è la situazione che si determina quando il pregiudizio, di cui si pretende il ristoro, sia conseguenza di comportamenti che il privato abbia assunto nella veste di controparte contrattuale dell'amministrazione medesima. In tale evenienza, ad esser violato non è, infatti, il dovere, *latu sensu* pubblicistico, gravante sul contraente generale, di agire nell'interesse dell'amministrazione, bensì quello di adempiere correttamente le obbligazioni dedotte nel contratto, alle quali corrispondono diritti corrispettivi, su un piano di parità” (v., Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 01/02/2021, n. 2157).

H) 1.4. La giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato, con pronunce pressoché conformi, che anche in tema di concessione in uso esclusivo a privati, il giudice ordinario conosce di ogni controversia, relativa agli obblighi derivanti da rapporti di natura privatistica, che accedono a quello di concessione - come il rapporto di appalto o di subconcessione fra il concessionario ed il terzo per l'esercizio di un pubblico servizio o l'utilizzazione di un bene pubblico - quando l'Amministrazione concedente resti estranea a detto rapporto derivato e non possa, quindi, ravvisarsi alcun collegamento fra l'atto autoritativo concessorio ed il rapporto medesimo (cfr., *ex plurimis*, Cass. Sez. Unite, 29 aprile 2015, n. 862).

La situazione descritta dal supremo giudice di legittimità appare, ad avviso del Collegio, esattamente sovrapponibile alla fattispecie in esame, nella quale PARCOLIMPICO S.r.l. ha, convenzionalmente, assunto, nei confronti di Fondazione, un obbligo (e le conseguenti responsabilità), di natura meramente contrattuale, obbligo consistente nel garantire gli interventi di manutenzione

ordinaria e di restituzione degli stessi, nei tempi e modalità concordati, in buono stato manutentivo, segnatamente, alla scadenza della Convenzione.

H) 1.5. Non solo, ma a riprova del fatto obiettivo che dai rapporti, derivanti dalla Convenzione, fra i soggetti coinvolti - Fondazione e PARCOLIMPICO S.r.l. – derivino, pariteticamente, obbligazioni disciplinate contrattualmente, basti rammentare che l'accordo convenzionale, stipulato fra i citati soggetti, configuri obblighi a carico della Società PARCOLIMPICO nei confronti della Fondazione, obblighi il cui inadempimento, sulla scorta della richiamata giurisprudenza del Giudice di legittimità, è soggetto alla cognizione del giudice ordinario.

Infatti, nell'ambito di tale accordo, l'art. 8 prevede che “il Concessionario gestisce i siti, nel puntuale rispetto degli obblighi di servizio, definiti, per ciascun sito, nella parte II del presente contratto oppure, come rivisti ai sensi dell'art. 9” e che “il Concessionario si impegna ad effettuare puntuale manutenzione, come da Capitolato Speciale e secondo le indicazioni ivi previste annualità per annualità. La manutenzione deve essere funzionale a che alla scadenza della concessione i siti presentino condizioni di buono stato manutentivo” (v., art. 8.2, Convenzione).

Inoltre, in base all'art. 7, di cui allo schema di convenzione, “La presente concessione non prevede il pagamento di canone di concessione a favore della Fondazione. Tutti i proventi derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto sono di spettanza del Concessionario”.

Alla Convenzione è allegato, altresì, uno specifico capitolato speciale, regolante, in via analitica, in particolare, i servizi e gli obblighi di manutenzione (doc. nn. 60, sub 27, allegati alla Citazione).

Ai sensi del capitolato, quali oneri gravanti sul soggetto concessionario, sono poste:

- le azioni di controllo e monitoraggio, la manutenzione programmata/preventiva e quella riparativa, nei limiti di quanto previsto per ciascuna categoria di opere ed impianti, indicate nel capitolato (cfr. artt. 2, 2.2, 3.2, 3.2.5, 4.2, 4.2.1, 5.2, 5.2.2, 6.2, 6.2.1, 7.2, 7.2.1, 8.2, 8.2.2, 9.2, 9.2.2, 10.2, 10.2.1), mentre non appaiono inclusi né la manutenzione straordinaria né gli interventi di riqualificazione.

Peraltro, in sede di capitolato speciale (v., capitolato speciale, pag.118), ove è contemplato un paragrafo che recita testualmente “Controllo da parte della Fondazione”, si prevede, in realtà, che “Fondazione avrà la facoltà di esercitare il controllo sul rispetto delle prescrizioni minimali indicate nel presente documento, della attività di conduzione e/o manutenzione svolte e, soprattutto, dello stato conservativo e manutentivo complessivo delle strutture.”

H) 1.6. Di conseguenza, per tutto quanto poc’anzi evidenziato, segnatamente, *in primis*, la mancata previsione del conferimento di incarichi nell’interesse esclusivo della P.A., unitamente alla assoluta mancata previsione della corresponsione di risorse pubbliche a favore del concessionario, non appare sostenibile che la Società PARCOLIMPICO possa definirsi gravata dell’esercizio di una funzione pubblica, *sic et simpliciter*, in quanto la stessa società, come da Convenzione, si limita a gestire gli impianti nel proprio interesse, assumendosi le corrispondenti responsabilità.

Ciò, pur non sottacendosi che l’interesse della Società PARCOLIMPICO, finalizzato alla realizzazione di eventi di particolare rilievo, coinvolge nei fatti anche la collettività cittadina, regionale e nazionale.

Il che non significa, tuttavia, in adesione alla tesi difensiva, che l'attività della Società PARCOLIMPICO sia connotata, pubblicisticamente, né dal punto di vista soggettivo né dal punto di vista oggettivo, difettando, fino a prova contraria, allo stato, qualsivoglia inserimento della stessa nell'apparato organizzativo della P.A., in funzione del perseguimento di finalità, specificatamente preordinate, di primaria matrice pubblicistica.

La Società PARCOLIMPICO risulta, difatti, aver sempre svolto un'attività di matrice privatistica, di carattere squisitamente commerciale, il cui unico scopo è stato sempre rivolto al conseguimento di un profitto imprenditoriale ed il cui unico vincolo funzionale era quello di “non attrarre né organizzare eventi che si appalesino contrari a norme imperative e violino i principi dell'ordine pubblico e del buon costume, ex art. 1343 c.c. ed il principio di non discriminazione”, come previsto all'art. 8 della Convenzione.

H) 1.7. Inoltre, pur ritenendo quanto precede rivestire natura assorbente, la tesi attorea, secondo cui la mera “utilizzazione di un bene pubblico” è circostanza idonea a radicare la giurisdizione contabile e, comunque, radica, di per sé, un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, rapporto soggetto alla giurisdizione contabile, non può essere condivisa anche sulla base delle ulteriori osservazioni che seguono.

Il Collegio fa riferimento all'autorevole orientamento del supremo giudice di legittimità, secondo il quale “non appare censurabile il dichiarato difetto di giurisdizione contabile nei confronti di soggetto non solo estraneo alla pubblica amministrazione ma svolgente un ruolo privatistico di controparte contrattuale della P.A.” (cfr., Cass. civ., Sez. Unite, sent. 1/02/2021, n. 2157).

Il Collegio condivide l'indirizzo del giudice di legittimità, nella parte, speculare

per la fattispecie all'esame, in cui, dando risalto a *petitum e causa petendi* di tipo sostanziale, viene autorevolmente determinata la risoluzione della problematica "all'interno di un sistema connotato dal concorso di sfere giurisdizionali tra giudice contabile ed ordinario limitrofe e reciprocamente limitanti".

Peraltro, la precisazione - riconducibile alla distinzione generale tra difetto assoluto e difetto relativo di giurisdizione - appare ben rimarcata, a seguito della nota sentenza, secondo cui "il sindacato della Corte di cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, concerne le ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione per invasione o sconfinamento nella sfera riservata ad altro potere dello Stato ovvero per arretramento rispetto ad una materia, che può formare oggetto di cognizione giurisdizionale, nonché le ipotesi di difetto relativo di giurisdizione, le quali ricorrono quando la Corte dei conti o il Consiglio di Stato affermino la propria giurisdizione su materia attribuita ad altro giudice o la neghino sull'erroneo presupposto di quell'attribuzione (...)" (v., Cass. Sez. Unite, n. 8311/2019).

Mutuando gli insegnamenti del giudice di legittimità, di conseguenza, gli elementi sintomatici del rapporto di servizio non appaiono ravvisabili nella vicenda in esame: segnatamente, non è ravvisabile, contrariamente alla prospettazione offerta dalla Procura contabile, l'elemento essenziale e caratteristico rappresentato dall'investitura della società di una funzione pubblicistica, comportante il suo inserimento nella struttura organizzativa organica o para-organica della P.A.

H) 1.8. Nella fattispecie, pertanto, ad avviso del Collegio, venendo in evidenza gli atti convenzionali, il segmento di attività, demandato al privato, rientra,

comunque, nei rapporti paritetici con l'ente proprietario, senza, tuttavia, afferire a funzioni pubblicistiche.

Milita, inoltre, a favore della tesi, relativa al difetto di giurisdizione, la circostanza, in base alla quale, per l'eventuale inadempimento delle obbligazioni convenzionalmente assunte, PARCOLIMPICO, in quanto soggetto autonomo e distinto, risponde esclusivamente con il proprio patrimonio, che è totalmente privato.

Infatti, secondo l'art. 22 della Convenzione, il concessionario rimane integralmente responsabile dei siti e di ogni accadimento che negli stessi venga a verificarsi e, parimenti, sono a carico del concessionario tutte le misure da adottarsi nei siti, affinché non si realizzino accadimenti dannosi per le opere, i luoghi, persone e cose.

Inoltre, l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento dei danni, inerenti all'ambiente, persone o cose, spetta, esclusivamente, al concessionario, indipendentemente, fra l'altro, anche dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa (comunque, nella specie, prevista).

H) 1.9. Sempre in tale ambito, merita rammentare, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, che la Convenzione sancisce, altresì, alcuni “Obblighi di servizio” – specifici - riferiti a singoli siti.

In particolare, con riferimento al c.d. Stadio del salto con gli sci di Pragelato, la Convenzione specifica che “il Concessionario prende atto che per la stagione invernale 2009/2010 il sito non è stato garantito in configurazione neve. Le Parti concordano che tale scelta gestionale sarà mantenuta dal Concessionario anche per le stagioni invernali successive” (art. 50).

Per la Pista di bob, Skeleton e slittino di Cesana, è previsto che “il

Concessionario prende atto della volontà della Fondazione di mantenere sino al 31 gennaio 2010 il sito in configurazione invernale per la stagione invernale 2009/2010 e assume l'impegno di gestire il sito in tale configurazione fino a quella data. A partire dal 1° febbraio 2010, il sito sarà gestito, rinunciando, tuttavia, alla configurazione ghiaccio e con assunzione da parte di PARCOLIMPICO dei costi di smaltimento dei liquidi necessari per l'attuazione di tale configurazione" (art. 65).

H) 1.10. Ne deriva che, avendo le parti concordato, per entrambi i predetti siti, di dismettere l'utilizzo invernale, con l'impegno, assunto da PARCOLIMPICO, di mantenerli nella sola configurazione "estiva", ciò determinava, ovviamente, l'impossibilità per la Società di utilizzarli nella configurazione invernale ma per fatto ad essa non imputabile in quanto frutto di pattuizione convenzionale.

Ed ancora, per il sito di Cesana, il concessionario si era convenzionalmente impegnato a rimuovere, a proprie spese, il deposito dell'ammoniaca ed il suo contenuto, dismettendo, conseguentemente, l'impianto di refrigerazione.

Ne deriva, in buona sostanza, che, al di là della prospettazione della vicenda, all'interno di un più ampio contesto di rapporto, asseritamente, coinvolgente l'organizzazione della P.A. e le scelte di fondo sulla gestione dei beni, non si vede come il *petitum* sostanziale, dedotto in giudizio, possa fuoriuscire da un ambito prevalentemente privatistico, vale a dire, da un ambito connotato da un'evidente alterazione del sinallagma contrattuale, come tale avulso sia dal conferimento che dallo sviamento di pubbliche ed autoritative potestà.

H) 1.11. Ad ogni buon conto, nell'ambito della problematica in esame, non apportano alcun contributo, a sostegno della tesi accusatoria, le sentenze che,

nell'atto introduttivo del giudizio, sono menzionate, ad opera di parte pubblica, a proposito della ventilata configurabilità di un "rapporto di servizio indiretto" con Fondazione.

Si tratta di fattispecie del tutto differenti dalla presente, intervenendo le stesse in tema di distrazione dei finanziamenti e/o dei contributi pubblici, ricevuti a carico dell'Erario e, quindi, in occasione di situazioni caratterizzate dall'utilizzo di risorse pubbliche, ricevute per scopi diversi da quelli per i quali le contribuzioni erano state erogate.

Neppure condivisibile l'affermazione per cui "il contenuto delle convenzioni di affidamento rimarca il principio del preminente interesse pubblico degli impianti sportivi", citata dalla Procura, per sostenere che vi sarebbe stata una "distrazione" dei beni dall'utilizzo, per il quale gli stessi sarebbero stati assegnati, integrando, in tal modo, una sorta di "sviamento" di risorse pubbliche.

Al contrario, il menzionato art. 3 della Convenzione conclusa fra Fondazione e Parcolimpico affida a quest'ultima società la gestione dei beni, al fine di organizzare "qualsivoglia tipologia di attività e/o eventi di natura sportiva, culturale, sociale e/o comunque di valenza economica".

H) 1.12. Non appare, pertanto, riconoscibile alcuna destinazione vincolata ad attività e manifestazioni sportive, utile a radicare un "obbligo di servizio" in capo alla Società, che PARCOLIMPICO avrebbe violato.

H) 2. Sempre con riferimento all'invocato concetto dell'esistenza di un rapporto di servizio, ritiene la Procura che la responsabilità vada imputata al soggetto gestore degli impianti, cioè alla società PARCOLIMPICO S.r.l. "[...] a sua volta emanazione diretta della Fondazione XX Marzo 2006 che l'ha

costituita, scegliendo il socio privato ed accollandosi il rischio relativo”.

Ciò a maggior ragione in quanto “[...] gli immobili pubblici sono stati affidati alla Fondazione e da questa ad una società mista appositamente costituita” (v., atto citazione).

H) 2.1. Anche tale argomentazione non appare persuasiva.

La Fondazione è persona giuridica di diritto privato, con propria autonomia patrimoniale e gestionale.

Conferma ineccepibile della circostanza, in base alla quale la Fondazione abbia personalità giuridica di diritto privato, si trae, *expressis verbis*, dalla esplicita previsione dello Statuto della medesima, che, all’art. 1, co. 3, stabilisce che: “La Fondazione opera quale ente di diritto privato, secondo quanto disciplinato dalle norme del presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni di legge vigenti in materia”.

Ed ancora dall’art. 3, Statuto, secondo cui “La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili”.

La circostanza, inoltre, che la Fondazione, in base ad espressa previsione statutaria, non abbia fini di lucro, esclude la possibilità di configurarla come società *in house*, atteso che tale figura “trova la sua precipua collocazione nell’ambito di attività economiche da svolgersi con criteri imprenditoriali e che proprio in tale ambito può trovare spazio l’analisi dell’ente al fine di rinvenire un agire sul mercato in termini concorrenziali con altri soggetti economici” (Cass. Civile, Sent. Sez. UU. n. 2584/2018).

Il Collegio non disconosce che, nonostante l’acquisizione giuridica formale di fondazione di diritto privato, tale soggetto possa conservare una marcata impronta pubblicistica, essendo emanazione originaria di enti pubblici.

Ma a ciò non consegue, tuttavia, automaticamente la giurisdizione della Corte dei conti, in quanto la conservazione di una marginale impronta pubblicistica non consente di considerare la fondazione come ente pubblico.

H) 2.2. Il Collegio richiama, sul punto, un'autorevole Deliberazione (SRCPIE/378/2013/PAR), assunta, nell'esercizio della funzione consultiva, dalla Sezione del Controllo per il Piemonte, secondo la quale "...La Fondazione XX marzo 2006, alla quale sono stati conferiti i beni, opera quale ente di diritto privato, ai sensi delle norme vigenti del codice civile.

Essa è, pertanto, un ente morale, dotato di personalità giuridica, che ha, quale elemento costitutivo essenziale, l'esistenza di un patrimonio, che consente all'ente di svolgere la sua attività ordinaria".

A tale proposito, l'art. 14 dell'atto costitutivo della Fondazione prevede che "ciascuno dei tre Fondatori Regione Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino si impegna e obbliga a conferire quanto prima [...] con atti separati e con i diritti e le modalità precisate in ogni atto, alla Fondazione i rispettivi beni costituenti il patrimonio immobiliare e/o mobiliare formato dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in vista dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e IX Paralimpici, in modo da adeguare il patrimonio ed il fondo di gestione alle necessità della Fondazione, la quale, a conferimenti eseguiti, avrà la disponibilità di quanto [...]".

H) 2.3. Peraltro, nello stesso parere, la Sezione del Controllo, dopo aver precisato che, con i conferimenti elencati nella richiesta di parere, i soggetti conferenti hanno apportato alla Fondazione beni e diritti, ai quali le parti (enti conferenti e Fondazione conferitaria) hanno attribuito una utilità economica, risultante da apposite perizie, evidenziava che "...il valore di perizia dei

conferimenti della proprietà di *beni immobili* (art. 4, comma 1, lett. B, dello statuto) posti in essere dal Comune di Torino debba essere iscritto nell'attivo patrimoniale della Fondazione”.

H) 2.4. Ancora, secondo la Sez. di Controllo “...la veste formale di fondazione individuata dai predetti enti per il soggetto giuridico, a cui conferire il patrimonio “post olimpico”, comporta alcune rilevanti conseguenze sul piano dei rapporti patrimoniali tra i costitutori e la medesima”. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti hanno già in passato messo in luce talune implicazioni, evidenziando in particolare i limiti della possibilità di intervento da parte degli enti locali di riferimento sul patrimonio delle fondazioni. Così, ad esempio, nella deliberazione n. 1138/2009/PAR della Sezione di Controllo per la Lombardia è chiarito che “la fondazione è un ente morale, dotato di personalità giuridica, disciplinato dal codice civile, che ha quale elemento costitutivo essenziale l'esistenza di un “*patrimonio*” destinato alla soddisfazione di uno “*scopo*” di carattere ideale (artt. 14 e segg.).

Il “*patrimonio*” non è solo elemento costitutivo della fondazione ma è la caratteristica che distingue e differenzia questo istituto dall'associazione che ha quale elemento essenziale la personalità della partecipazione di una pluralità di soggetti, finalizzata al raggiungimento di uno scopo. Le fondazioni, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, hanno natura privata e sono espressione delle “organizzazioni delle libertà sociali”, costituendo i cosiddetti corpi intermedi, che si collocano fra Stato e mercato, e che trovano nel principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione, un preciso richiamo e presidio rispetto all'intervento pubblico (Corte cost. 28 settembre 2003, n. 300 e n. 301). Caratteristica

essenziale della fondazione, come si è detto, è l'esistenza di un patrimonio che, nell'impostazione tradizionale, dovrebbe essere sufficiente per consentire all'ente di svolgere la sua attività ordinaria. Il codice civile reputa essenziale questo requisito, tant'è che, ove il patrimonio non sia sufficiente per raggiungere lo scopo o addirittura venga meno, prevede che la fondazione si estingua (art. 27 cod. civ.) e il suo residuo patrimonio sia trasferito ad organi che abbiano una finalità analoga (art. 31 cod. civ.), a meno che la competente autorità provveda alla trasformazione della fondazione in altro ente (art. 28 cod. civ.)”.

H) 2.5. Né può preterirsi, inoltre, l'indirizzo consolidato del Giudice di legittimità, secondo cui: “l'esistenza di un ente pubblico dipende dall'espresso conferimento di tale qualifica da parte del legislatore, statale o regionale: in altri termini, perché un soggetto possa essere qualificato come pubblico, non si può prescindere da una base legislativa che sottoponga quel soggetto ad un regime pubblicistico (Cass. Sez. Un. 27 ottobre 1995, n. 11179; cfr. pure Cass. Sez. Un. 24 febbraio 1998, n. 1987, e Cass. Sez. Un. 9 marzo 2000, n. 2677); né è sufficiente ad attribuire la natura pubblicistica all'ente la presenza di taluni indici sintomatici, quali la natura pubblica degli enti che concorrono a formarlo (Cass., Sez. Un., 23 novembre 1993, n. 11541; Cass., Sez. Un., 17 aprile 1982, n. 2334 cit.); il perseguimento delle finalità riguardanti i soggetti che lo hanno formato (Cass. Sez. Un., sent. n. 11541/1993, cit.), specie se la coincidenza degli scopi e delle attività dell'ente non è integrale con i fini e gli scopi della pubblica amministrazione (Cass. Sez. Un., sent. n. 2334/1982, cit.).

Conformemente, anche la giurisprudenza contabile ha ritenuto in materia: “che, al pari di ogni altra persona giuridica, il patrimonio dell'Ente è, per definizione,

autonomo e separato rispetto a quello dei singoli soci, sicché ... sulla base di tale considerazione, si giunge a ritenere che il danno arrecato ... al patrimonio della Fondazione non possa letteralmente e giuridicamente qualificarsi come “erariale” (sez. II app., sent. 6.9.2018, n. 526, la quale conferma sez. Emilia-Romagna, sent. 4.3.2015, n. 24).

Del resto, anche con riferimento alle Fondazioni a capitale pubblico, la Cassazione ha mutuato un ragionamento analogo, facente leva sul fatto “che la scelta della pubblica amministrazione di acquisire partecipazioni in società private implica il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta”.

Tale principio è stato ritenuto valevole non soltanto per le società, ma anche per tutti gli altri enti di diritto privato a capitale pubblico, e in particolare per le Fondazioni.

Seguendo tale impostazione, le Fondazioni “non perdono la loro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale sia alimentato anche da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico” (Cass., S.U., 2.2.2018, n. 2584).

Anche più recenti sentenze hanno escluso la giurisdizione della Corte dei conti, in relazione alle Fondazioni partecipate da Enti pubblici (*ex plurimis*, Corte dei conti Sez. giurisd. Piemonte, Sent., 16.02.2022, n. 31; Corte dei conti Sez. Toscana, sent. 23.11.2021, n. 426).

H) 3. Tutte le predette osservazioni, che depongono nel senso di non lasciare dubbi sulla natura di soggetto privato in capo a Fondazione, escludono, *ab imis*, che possa configurarsi, ai fini del radicamento della giurisdizione contabile, un rapporto di servizio di PARCOLIMPICO S.r.l. verso Fondazione, per il motivo

dirimente che non appare riscontrabile alcun rapporto funzionale, neppure indiretto, con soggetti pubblici, non essendo tali, per i motivi in precedenza ampiamente illustrati, non solo, ovviamente, la società mista in argomento ma neppure Fondazione, in quanto, anch'essa, come ampiamente descritto e precisato già nel richiamato "parere", reso dalla Sezione del Controllo per il Piemonte fin dal 2013, inequivocabilmente, soggetto di diritto privato.

H) 3.1. Inoltre, non appare revocabile in dubbio che proprio la stipula della Convenzione consolidi l'esistenza di un rapporto sinallagmatico, in forza del quale la società PARCOLIMPICO si è impegnata a porre in essere una serie di prestazioni, in assenza, tuttavia, di un riconoscibile e, comunque, indimostrato trasferimento al privato di un segmento di funzione pubblica (cfr. Corte dei conti, Sez. III Centrale d'Appello, sent. n. 323/2021).

In altri termini, non risulta adeguatamente comprovato che la società PARCOLIMPICO S.r.l. - sicuramente estranea rispetto agli enti pubblici proprietari - sia stata investita, anche di fatto, dello svolgimento di una determinata attività, con contribuzione pubblica e con inserimento all'interno dell'organizzazione della pubblica amministrazione, venendo, conseguentemente, a mancare il presupposto per il radicamento della giurisdizione contabile, costituito, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, dall'esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito, asseritamente, causativo di danno patrimoniale e l'ente pubblico che lo subisce.

H) 3.2. Ne discende il difetto di giurisdizione del Giudice contabile adito nei confronti delle domande proposte da parte attrice avverso la società PARCOLIMPICO S.r.l., mentre viene indicato, ai sensi dell'art. 17 c.g.c., il

Giudice Ordinario, quale Giudice che ne è fornito.

Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

I) Giurisdizione contabile nei confronti degli Amministratori della Società PARCOLIMPICO S.r.l. e/o dei rappresentanti legali, convenuti, a vario titolo, nel presente giudizio, segnatamente:

- BELLINO Paolo Giacomo (in qualità di Amministratore unico di Parcolimpico S.r.l., dal 11 ottobre 2006 al 28 settembre 2010).
- DE LUCA Roberto Antonio Maria (in qualità di amministratore di Parcolimpico S.r.l., dal 27 maggio 2010).
- DONATI Daniele (in qualità di procuratore di Parcolimpico S.r.l., dal 14 maggio 2015).
- FERRARI Giuseppe (in qualità di Presidente del Cda di Parcolimpico S.r.l., dal 1° luglio 2020 al 24 marzo 2021).
- GIANI Giorgio (in qualità di Presidente del Cda di Parcolimpico S.r.l., dal 27 febbraio 2014 al 3 agosto 2020).
- MUTTONI Giulio (in qualità di componente del Cda di Parcolimpico S.r.l., dal 26 novembre 2009 al 26 ottobre 2015).
- MUTTONI Giuseppe (in qualità di componente del Cda di Parcolimpico S.r.l., dal 16 novembre 2015 al 3 agosto 2020).

I) 1. Nella prospettazione della Procura, tutti gli amministratori della società PARCOLIMPICO, che, nel tempo, hanno fatto parte, a vario titolo, del relativo Consiglio di amministrazione, sarebbero, a loro volta, legati alla Pubblica Amministrazione da “un rapporto di servizio indiretto”, conseguente alla

gestione ed all'utilizzo dei siti olimpici in questione.

Da tale presunto rapporto di servizio indiretto conseguirebbe non solo per la società PARCOLIMPICO S.r.l. ma, appunto, anche per i Consiglieri di Amministrazione della società, la qualifica di asseriti "agenti contabili", come tali, soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti.

I) 2. Ad avviso delle difese dei menzionati convenuti, simile prospettazione, peraltro, secondo tesi di parte, non confortata da adeguata motivazione (v., comparsa MUTTONI Giuseppe, pag.8), non riveste pregio e deve essere rigettata.

I) 2.1. In particolare, le difese dei convenuti DONATI, DE LUCA, MUTTONI Giulio e MUTTONI Giuseppe, invocando, espressamente, una pregiudiziale declaratoria di difetto di giurisdizione del Giudice contabile, sostengono non solo l'inesistenza di un "rapporto di servizio" in capo agli amministratori – persone fisiche - di PARCOLIMPICO ma, soprattutto, l'inconfigurabilità ontologica di simile prospettata relazione funzionale.

Ciò in quanto gli amministratori della società, in mancanza di prova contraria, non risultante versata agli atti, non risultano avere mai intrattenuto alcun rapporto né con la Fondazione XX marzo 2006, concessionaria dei beni, né con le Amministrazioni pubbliche, proprietarie degli stessi, così che, sempre secondo tesi di parte, sarebbe infondata sia l'affermazione della Procura (v., citazione, pag. 26), secondo la quale i medesimi soggetti "sono legati da un rapporto di servizio indiretto con l'amministrazione proprietaria", sia quella ulteriore (v., citazione, pag. 29), secondo cui gli stessi sarebbero investiti dello svolgimento di attività "funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze generali...".

Merita precisare che le difese DONATI, DE LUCA, MUTTONI Giuseppe e MUTTONI Giulio chiedono, altresì, sempre in via preliminare, sia pur gradata, una declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'atto di citazione, per intervenuta decorrenza del termine di prescrizione.

I) 2.2. A tale richiesta si è associata la difesa BELLINO, il quale, cessato da ogni carica in PARCOLIMPICO fin dal mese di aprile del 2010, avrebbe, in tal modo, interrotto ogni rapporto contrattuale con la compagine societaria, così, giustificandosi, nei confronti degli interessati, una pronuncia di inammissibilità della domanda attorea, a titolo di intervenuta decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità.

I) 2.3. Sempre solo a titolo di precisazione, la difesa FERRARI, preliminarmente, chiedeva una declaratoria di nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 51 del Codice di Giustizia Contabile e di ogni atto correlato e, comunque, accertarsi la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 86, 2° co., lett. e), del Codice di Giustizia Contabile (eccezioni sollevate anche da altri convenuti e che saranno oggetto di specifico successivo scrutinio, v. *infra, sub 5 e sub 9*).

I) 2.4. La difesa GIANI, in via preliminare, chiedeva che la domanda attorea, articolata nei confronti dello stesso, venisse giudicata inammissibile per intervenuta decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità.

I) 2.5. Secondo la difesa di MUTTONI Giulio, "...mentre è la stessa Procura a riconoscere la sussistenza della giurisdizione contabile, con esclusivo riferimento alla posizione dei componenti del CdA e dei Presidenti della Fondazione e della Parcolimpico, e ciò in quanto società autonomamente

considerata, nulla viene detto con riferimento alla posizione separata di chi, come il convenuto dott. Muttoni, aveva il ruolo di componente del CdA della sola Parcolimpico”.

Ad avviso della difesa di MUTTONI Giuseppe, peraltro, la Procura non avrebbe neppure argomentato, con riferimento al proprio assistito ma, comunque, in ordine a tutti i Consiglieri di Amministrazione di PARCOLIMPICO S.r.l., “per quali motivi di diritto...si radicherebbe la giurisdizione contabile” (v., comparsa, pag. 8).

I) 3. Tutto ciò premesso, osserva, preliminarmente, la Sezione che, ai sensi dell’art. 15, d.lgs. 26.8.2016, n. 174, nel rito contabile il difetto di giurisdizione è rilevabile, in primo grado, anche d’ufficio.

Peraltro, pur nella inequivoca valenza del sopra richiamato principio normativo, espressamente statuito per il rito contabile, il Collegio, conformemente ad eminente giurisprudenza di legittimità nonché ad autorevole giurisprudenza contabile, consolidate *ratione materiae*, in relazione alle posizioni dei convenuti BELLINO, FERRARI e GIANI, i quali non hanno pregiudizialmente sollevato la questione della giurisdizione, non ritiene applicabile, nella specie, il disposto di cui all’art. 101 c.p.c., richiamato dagli artt. 7, comma 2 e 91, comma 5, d.lgs. 26.8.2016, n. 174, il quale prevede l’instaurazione del contraddittorio, su impulso del Giudice, sulle questioni sollevate d’ufficio.

Ciò in quanto tale norma, mirando ad evitare le c.d. “sentenze a sorpresa” o della “terza via”, riguarda, esclusivamente, le questioni di fatto ovvero miste, le quali potrebbero modificare il quadro fattuale, determinando nuovi sviluppi della lite, non prese in considerazione dalle parti, ma non già quelle di puro diritto o processuali, che le parti hanno l’onere di conoscere (v., Cass. Sez. VI,

ord. n. 6218/2019; Cass. Sez. II, ord. n. 30716/2018 e giurisprudenza in esse richiamata, nonché Corte conti, Sez. I App., 23.7.2019, sent. n. 166; Sez. I App., 15.4.2019, sent. n. 74).

In tali casi, come nella presente situazione, sottoposta a scrutinio, stante l'indirizzo giurisprudenziale, richiamato *per relationem*, la mancata sottoposizione alle parti – *recte*, ad alcune di esse - della questione, rilevata, nella presente sede dal Giudice, *ex officio*, con assegnazione di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni, e, quindi, di fatto, la decisione di non avvalersi, da parte del Collegio, del disposto, di cui all'art. 101 c.p.c., non pregiudica in alcun modo il diritto al contraddittorio o di difesa delle parti.

Ciò in quanto la questione, rilevata, *in parte qua*, d'ufficio, dal Collegio per i tre menzionati convenuti, concerne, esclusivamente, la verifica della giurisdizione della Corte dei conti, aspetto già vagliato e valutato dalla Procura attrice (cfr., citazione, pag. 24 e segg.) ed espressamente contestato da tutti gli altri summenzionati convenuti.

I) 4. Ciò doverosamente precisato, atteso che, come ampiamente descritto al punto *sub F)* 8. e *H)* 2.3., la società PARCOLIMPICO, a far data dal 2009, non risulta essere una società *in house providing*, bensì una società mista, partecipata al 90% da capitali privati, avente un'autonoma e distinta personalità giuridica rispetto ai soci pubblici ed un altrettanto autonomo centro decisionale, la Sezione, per i motivi in appresso specificati, ritiene di dover escludere la sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti dei convenuti DONATI, DE LUCA, MUTTONI Giulio, MUTTONI Giuseppe, BELLINO, FERRARI, GIANI, citati in giudizio, quali membri, a vario titolo, nel corso degli anni, del C.d.A. della PARCOLIMPICO S.r.l.

I) 4.1. In primo luogo, l'art. 12 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), rubricato "responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate, prevede "I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. È devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale, di cui al comma 2. 2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione".

I) 4.2. A tal proposito, la Corte di Cassazione, in ripetute occasioni, ha confermato la carenza di giurisdizione della Corte dei conti sulle società partecipate dal socio pubblico, che non presentino, come nella fattispecie, le caratteristiche dell'*in house providing* (*ex pluribus*, Cassazione, SS.UU., sentenza 15 maggio 2017, n. 11983; *idem*, Cassazione, SS.UU., sentenza n. 6820/2017).

I) 4.3. Ad ogni buon conto, l'avviso negativo della Sezione, quanto alla prospettazione della giurisdizione contabile, in merito all'azione risarcitoria esperita nei confronti degli amministratori della società, appare suffragato dal fatto che non risulta ravvisabile l'esistenza di alcun "rapporto di servizio" con

la P.A., in capo ai menzionati amministratori di PARCOLIMPICO.

Infatti, i medesimi convenuti non solo non intrattengono alcun rapporto funzionale, neppure indiretto, con un soggetto pubblico, non potendo definirsi tale la società PARCOLIMPICO S.r.l. – soggetto, inequivocabilmente, di diritto privato, regolato dal codice civile, comunque, a larga maggioranza privata (90%), dotato di un proprio patrimonio, e, soprattutto, avente un'autonoma e distinta personalità giuridica – ma gli stessi amministratori/persone fisiche – non hanno mai avuto né risultano avere alcun rapporto né con la Fondazione XX marzo 2006, concessionaria dei beni, né, tantomeno, con le Amministrazioni pubbliche, proprietarie degli stessi.

Di modo che l'affermazione della Procura, secondo la quale gli amministratori della società “sono legati da un rapporto di servizio indiretto con l'amministrazione proprietaria” (v., pag. 29 della Citazione), non appare corroborata da inequivoci oggettivi elementi di sostegno probatorio.

L) Sul punto, la Sezione, in condivisione delle tesi, ampiamente evidenziate dalle rispettive difese, oltre alle considerazioni, che precedono, ritiene di dover porre l'accento, altresì, sull'elemento, che appare del tutto assorbente, costituito dalla inconfutabile autonomia giuridico-patrimoniale della società c.d. mista – quale, infatti, oggettivamente, risulta essere PARCOLIMPICO S.r.l. - almeno dal 2009.

L) 1. E ciò in quanto la società in oggetto, analogamente a tutti gli enti dotati di personalità giuridica, si configura come un soggetto di diritto, pienamente autonomo e distinto, sia rispetto a coloro che, di volta in volta, ne impersonano gli organi, sia rispetto ai soci, di modo che non si vede come poter imputare, personalmente, agli amministratori o ad altri soggetti, investiti di cariche

sociali, la titolarità del – comunque, inesistente – rapporto di servizio.

E ciò, conformemente agli indirizzi giurisprudenziali, contrari all'affermazione della giurisdizione contabile, in base al postulato, secondo cui l'eventuale *mala gestio* della Società partecipata non implica di per sé un danno diretto al patrimonio del socio pubblico, cioè un nocumento erariale, stante l'autonoma e distinta personalità giuridica della medesima Società rispetto ai soci, anche se pubblici.

Nel contempo, posto che un “danno diretto al socio pubblico è verificabile soltanto quando ricorrano condotte truffaldine, appropriative o distrattive da parte dei membri degli organi sociali rispetto a contributi pubblici erogati con vincolo di destinazione”, non appare revocabile in dubbio il principio, consolidato nella giurisprudenza contabile e fondato sulla precitata autonomia giuridico-patrimoniale, in base al quale quand'anche “laddove la P.A., per l'espletamento di propri compiti istituzionali, si avvale di società di diritto privato da essa partecipate”, l'esistenza di un rapporto di servizio, idoneo a fondare la giurisdizione del giudice contabile, possa essere configurata in capo alla società di capitali, la stessa giurisdizione non è configurabile “[...] personalmente in capo ai soggetti, organi o dipendenti, della stessa, essendo la società dotata di autonoma personalità giuridica” (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. I Appello, sent. 4 maggio 2020, n. 69, con la quale, attraverso il richiamo a numerosi arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità, è stata affermata la giurisdizione contabile direttamente nei confronti degli amministratori e soci, che abbiano amministrato di fatto una società costituita, secondo un modello squisitamente privatistico, ma esclusivamente in presenza di specifiche condotte truffaldine, appropriative o distruttive, tenute dai soggetti

facenti parte della compagine societaria).

L) 1.1. Il Collegio reputa opportuno e doveroso segnalare come, peraltro, recentemente, il supremo giudice di legittimità abbia confermato il menzionato indirizzo del giudice contabile di secondo grado, dichiarando, definitivamente, inammissibile il gravame proposto avverso la sentenza citata.

Infatti, con recente decisione (cfr., Cassazione civile, Sez. Unite, sent. del 18 maggio 2022, n. 15979), dopo un'osservazione incidentale, secondo cui "l'art. 12, comma 1, Tusp ha dunque per un verso delimitato la giurisdizione contabile al solo danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house, restando per il resto i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali", viene statuito che "[...] non trova radicamento la giurisdizione contabile, ove risulta impossibile imputare personalmente agli amministratori o ad altri soggetti investiti di cariche sociali la titolarità del rapporto di servizio intercorrente tra l'ente pubblico e la società cui sia stato affidato l'espletamento di compiti riguardanti un pubblico servizio".

La richiamata autorevole pronuncia si inserisce nel solco del consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, indirizzo, in base al quale "risulta impossibile imputare personalmente agli amministratori o ad altri soggetti investiti di cariche sociali la titolarità del rapporto di servizio intercorrente tra l'ente pubblico e la società, cui sia stato affidato l'espletamento di compiti riguardanti un pubblico servizio, e non può dirsi arrecato alla pubblica amministrazione il danno che gli atti di *mala gestio*, posti in essere dagli organi sociali, abbiano inferto al patrimonio della società" (cfr. Cass. Civ.,

Sez. Un., 21/06/2019, n.16741).

L) 2. Dalle direttive ermeneutiche sopra richiamate, la Sezione trae il convincimento per cui, nella situazione, quale quella all'esame, non appare possibile imputare personalmente agli amministratori o ad altri soggetti, investiti di cariche sociali, la titolarità del rapporto di servizio, anche eventualmente intercorrente tra l'ente pubblico e la società, circostanza, comunque, non ricorrente nella fattispecie, per i motivi *supra* rappresentati (v., sub H) 2. e segg.).

L) 2.1. La Sezione vuole evidenziare che, anche qualora fosse ipotizzabile un rapporto di servizio nei confronti del soggetto giuridico società, cioè, nei confronti della persona giuridica, non sarebbe ravvisabile, *ex se, rebus sic stantibus*, un analogo rapporto nei confronti delle persone fisiche-amministratori, operanti nella stessa.

Né a riconoscere la sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti dei convenuti, quali amministratori del C.d.A. della PARCOLIMPICO, può giovare l'ulteriore richiamo, operato in citazione dalla Procura, alla figura dell'Agente contabile, gestore di beni pubblici ed al conseguente richiamo di giurisprudenza contabile (tra cui, Seconda Sez. Appello, sent. n. 15/2021, peraltro, concernente in tema di responsabilità contabile, la materia dell'omesso riversamento di somme incassate, a titolo di imposta di soggiorno).

Come già risultante *per tabulas*, la società PARCOLIMPICO esercita, sui beni ed impianti in oggetto, un'attività prettamente commerciale, in regime concorrenziale, svolgendo la gestione delle strutture olimpiche, in piena autonomia, sostenendone i costi e ricavandone i relativi profitti.

L) 2.2. Di modo che appare del tutto carente la prova dell'inserimento della

stessa società nell'apparato organizzativo della P.A., per il perseguimento di finalità di matrice pubblicistica, con quanto, ovviamente, ne consegue, in punto difetto di identificazione della qualifica di agente contabile della P.A.

Non a caso, e proprio al fine di consentire il massimo utilizzo e sfruttamento economico possibile - situazione che, a suo tempo, aveva, tra l'altro, indotto il Collegio dei Fondatori ad avviare la procedura ad evidenza pubblica, per la ricerca di un *partner* privato, cui affidare, attraverso un piano industriale, la gestione dei siti - lo Statuto della PARCOLIMPICO (v., art. 4) prevedendo, tra l'altro, la possibilità di “[...] porre in essere qualsiasi attività...compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, utili a favorire lo sviluppo dell'impresa sociale”, in buona sostanza, attribuisce alla società un amplissimo spazio di operatività e di manovra sul mercato nazionale ed internazionale, tipico di una qualsiasi Società commerciale privata.

Per tale connotazione, funzionalmente economica, la Fondazione, a mezzo della nota Convenzione del 2012, ha sub-concesso alla PARCOLIMPICO S.r.l. la gestione degli impianti olimpici, segnatamente, per porre rimedio alla precaria sostenibilità, economico-strutturale, della gestione diretta di tali strutture da parte della P.A., circostanza, puntualmente, verificatasi nel primo periodo di gestione interamente pubblica, allorché la società ebbe ad esporre perdite per circa sei milioni di euro.

L) 3. A tal riguardo, infatti, la Convenzione, stipulata tra la Fondazione e PARCOLIMPICO S.r.l., riconosce alla società un'ampissima libertà nelle modalità di gestione, senza imporre vincoli di scopo di natura pubblicistica, giusta le previsioni di cui all'art. 3 (cit.), secondo cui: “La gestione consiste nell'uso e sfruttamento a qualunque titolo dei siti, mediante l'attrazione e/o

organizzazione nei medesimi di qualsivoglia tipologia di attività e/o eventi di natura sportiva culturale sociale e/o comunque di valenza economica, coerenti con le finalità di promozione della L. Reg. Piemonte n. 21/2006 s.m.i. e compatibili con le destinazioni urbanistiche dei siti medesimi, ivi compresi i servizi di gestione e amministrazione immobiliare”.

L) 3.1. Tutto ciò considerato, in definitiva, in primo luogo, non solo non è ravvisabile alcun “rapporto di servizio” tra PARCOLIMPICO e la Pubblica Amministrazione ma neppure, e tanto meno, lo stesso rapporto appare configurabile tra i Consiglieri di Amministrazione della predetta Società di capitali e la P.A., stante l’autonomia giuridico-patrimoniale della società, che preclude, giusta i richiamati autorevoli indirizzi giurisprudenziali, imputazioni personali in capo ai soggetti, organi o dipendenti, della Società.

L) 3.2. In secondo luogo, pur apparendo assorbenti le considerazioni che precedono, posto che la società PARCOLIMPICO non risulta gestire entrate di denaro per conto degli Enti Pubblici proprietari, né risulta aver beneficiato di finanziamenti o contributi pubblici, svolgendo la medesima una gestione del tutto autonoma, con pieno rischio di impresa, senza vincoli di “scopo” e di “destinazione” dei beni immobili, non appare riconoscibile, in capo alla società Parcolimpico S.r.l., alcuna qualifica di “agente contabile”.

Né, soprattutto, si vede come simile qualifica possa essere attribuita a soggetti-persone fisiche-convenuti nella presente sede, in qualità di amministratori e membri del C.d.A. della società.

L) 4. La fondatezza dell’eccezione di giurisdizione, nei termini descritti, ne comporta l’accoglimento, di modo che le ulteriori molteplici questioni preliminari, proposte, sempre pregiudizialmente, in via gradata, dai menzionati

convenuti – segnatamente, per i convenuti BELLINO e MUTTONI Giulio, i quali hanno, altresì, eccetto la prescrizione quinquennale, per essere cessati dalle cariche rispettivamente ricoperte, dal primo, a far data dal 2010 e dal secondo, a decorrere dal 2015 - ne rimangono, conseguentemente, assorbite.

Per i motivi che precedono, la Sezione dichiara l'inammissibilità dell'azione di responsabilità amministrativa, proposta nei confronti dei convenuti DONATI, DE LUCA, MUTTONI Giulio, MUTTONI Giuseppe, BELLINO, FERRARI (nella qualità di Presidente della società PARCOLIMPICO S.r.l.), GIANI, per difetto di giurisdizione dell'adito Giudice contabile nei confronti delle domande proposte da parte attrice, mentre viene indicato, ai sensi dell'art. 17 c.g.c., il Giudice Ordinario, quale Giudice che ne è fornito.

Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

M) Passando ad esaminare le posizioni dei convenuti, evocati in giudizio, in qualità di amministratori e Presidenti della Fondazione XX Marzo 2006, la Procura muove l'imputazione di responsabilità, a carico dei medesimi, a titolo di responsabilità diretta, per avere gli stessi omesso di adottare le più opportune iniziative, atte a garantire la manutenzione e, quindi, il mantenimento di valore degli impianti, o ad evitarne il degrado, e, in particolare, quanto ai componenti del Cda della Fondazione, anche a titolo di omessa vigilanza sulla mancata manutenzione ordinaria, che competeva al gestore privato PARCOLIMPICO S.r.l., sì da determinare negli anni una irreversibile perdita di valore degli impianti.

M) 1. Eccezione di nullità e/o inammissibilità della citazione, per violazione degli artt. 89 e 90 c.g.c.

La difesa del convenuto BAIRATI, in sede di costituzione in giudizio, riferisce che il decreto presidenziale di abbreviazione dei termini, in accoglimento della relativa richiesta, formulata nell'atto di citazione, ha fissato, per la notifica dell'atto di citazione medesimo, il termine di diciannove giorni, a decorrere dal 28 giugno 2022, mentre l'effettiva notificazione, nei confronti del convenuto BAIRATI, è avvenuta solamente il 20 luglio 2022.

M) 1.1. Ad avviso del difensore, la violazione appare particolarmente grave e, soprattutto, insanabile, considerando che si tratta di termini, a suo dire, irragionevolmente, dimidiati e, dunque, di per sé, già espressione della massima compressione possibile del diritto di difesa.

M) 1.1.1. Osserva il Collegio che, in effetti, a seguito del deposito dell'atto di citazione, in data 23 giugno 2023, veniva, contestualmente, formalizzata dal Pubblico Ministero istanza di abbreviazione dei termini di fissazione dell'udienza pubblica di trattazione.

Con decreto presidenziale, in data 28 giugno 2023, veniva accolta l'istanza di abbreviazione dei termini per la fissazione dell'udienza pubblica, ai sensi dell'art. 89 c.g.c., e, nel contempo, fissata l'udienza medesima, per la discussione del giudizio, per il giorno 14 ottobre 2022, assegnando, nel contempo, alla Procura Regionale il termine di diciannove giorni per la notificazione dell'atto di citazione, unitamente al decreto presidenziale di abbreviazione dei termini di fissazione di udienza.

La Procura riceveva il decreto presidenziale di abbreviazione dei termini in data 29 giugno 2023: tuttavia, come risultante dalla documentazione prodotta (v.,

relata notifica al convenuto BAIRATI, in atti), la notificazione all'interessato non veniva effettuata entro il termine assegnato di diciannove giorni.

Infatti, appare documentato che la notificazione al convenuto BAIRATI sia avvenuta solamente il 20 luglio 2022, vale a dire, dopo la scadenza del termine fissato nel decreto presidenziale, e, comunque, senza il rispetto del termine assegnato di giorni diciannove, reputando *dies a quo* il 29 giugno 2023, data di documentata ricezione del decreto presidenziale da parte della Procura.

M) 1.1.2. Al riguardo, tuttavia, ad avviso del Collegio, la doglianza in esame non può trovare accoglimento.

Impregiudicata, infatti, la considerazione per cui decadenze e nullità sono soggette al principio di tipicità nonché di esplicita previsione ex lege (v., art. 44 c.g.c.), al denunciato vizio di notifica non appare collegabile l'invocata sanzione di inammissibilità, non risultando la medesima sanzione prevista, esplicitamente, dal legislatore, nel vigente codice di giustizia contabile, di modo che la detta, pur acclarata "violazione", rimane contenuta nell'alveo della regolarità processuale.

M) 2. Eccezione relativa alla violazione della norma, di cui all'art. 67, comma 7, c.g.c., come modificato dal d.lgs. n. 114/2019.

M) 2.1. Le difese dei convenuti BAIRATI, MASTRULLO, NASI, PANCALLI, RINALDUZZI, TESSORE e VIGLINO, in via preliminare, hanno eccepito l'illegittimità della procedura istruttoria, per la denunciata violazione delle disposizioni, di cui all'art. 67, comma 7, d.lgs. 174/2016, come modificato dal d.lgs. n. 114/2019, con conseguente richiesta di declaratoria di nullità dell'atto di citazione.

Le menzionate difese riferiscono che il Procuratore regionale, dopo aver notificato agli interessati l'11 gennaio 2022, un invito a dedurre, il successivo 4 maggio 2022, notificava ai menzionati invitati, il decreto istruttorio n. 170/2022, ai sensi dell'art. 67, comma 7, c.g.c., e ciò, ravvisandosi, da parte dell'Ufficio requirente, la necessità di “acquisire, quali elementi di prova ulteriori, le prove fotografiche degli abbandoni e del degrado”. Conseguentemente, il Procuratore disponeva, a cura della Guardia di Finanza, l'“acquisizione di rilievi video e fotografici dello stato dei luoghi”.

I rilievi – ed il conseguente materiale fotografico acquisito dalla Guardia di Finanza successivamente alla conclusione dell'istruttoria – sono stati depositati il 9 maggio 2022 e rubricati ai docc. nn. 168 e 168-bis del fascicolo istruttorio.

M) 2.2. Le difese contestano, quindi, che la suddetta attività istruttoria ed i correlati atti autorizzativi siano stati posti in essere in palese violazione del menzionato art. 67, comma 7, c.g.c., ai sensi del quale “Successivamente all'invito a dedurre, il pubblico ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto, emersi a seguito delle controdeduzioni ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, che non richiedono l'emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati”.

Nella specie, le difese rappresentano che i rilievi, video e fotografici dello stato dei luoghi – che, peraltro, riguarderebbero solo quattro siti e non tutti quelli oggetto di contestazione nella citazione, con conseguente contraddittorietà del *modus procedendi* di parte pubblica - avrebbero dovuto essere acquisiti, in data antecedente alla notificazione dell'invito a dedurre, non ravvisandosi alcuna

delle eccezioni, previste dalla norma, idonee a giustificare un'attività istruttoria successiva, cosicché la Procura, in luogo di notificare, peraltro, di lì a pochi giorni, l'atto di citazione, così come avvenuto, avrebbe dovuto trasmettere alle parti un nuovo invito a dedurre.

Ciò in quanto, da un lato, la documentazione, acquisita in via suppletiva, non appare necessaria ad accertare “ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni”, dall'altro, non ricorrono “situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente”, tali da giustificare un supplemento istruttorio postumo.

Ad avviso dei difensori, il deposito successivo – della documentazione acquisita, a seguito del decreto istruttorio, successivo alla notifica dell'invito a dedurre - sarebbe avvenuto, quindi, al solo fine di colmare le lacune probatorie dell'attività istruttoria della Procura, in relazione allo stato dei luoghi, lacune che, tuttavia, avrebbero dovuto essere colmate in epoca antecedente alla notifica dell'invito a dedurre.

Peraltro, le difese rappresentano che la documentazione fotografica, in tal modo, successivamente, acquisita, fornisce elementi parziali e opinabili, e, comunque, esclusivamente, sullo stato di alcuni immobili ed al momento dell'effettuazione dei rilievi (estate 2022).

Al contrario, tutti gli invitati sopra descritti - interessati dall'attività istruttoria suppletiva - risultano cessati dagli incarichi ricoperti nella Fondazione molto tempo prima dell'acquisizione dei detti rilievi fotografici.

Pertanto, la descritta ulteriore documentazione fotografica, frutto del supplemento istruttorio integrativo, non appare, secondo tesi di parte, in alcun modo idonea a provare quale fosse lo stato degli immobili alla data – di molto

precedente – nella quale i convenuti hanno terminato ogni ruolo e/o attività nell’ambito di Fondazione.

M) 2.3. L’ ulteriore violazione, oggetto parimenti di contestazione ad opera dei convenuti, sopra menzionati, ex art. 67, co. 7, c.g.c., è costituita dall’omissione assoluta, da parte della Procura procedente, della “comunicazione” – *ex lege* prescritta - dei nuovi elementi istruttori ai soggetti destinatari dell’invito a dedurre, con conseguente asserita compromissione del diritto di difesa.

Di conseguenza, secondo tesi di parte, l’attività istruttoria, svolta, successivamente, alla notifica dell’invito a dedurre, è da considerarsi integralmente illegittima, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi e conseguenti, ivi compreso l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio.

M) 3. Tutto ciò premesso, osserva il Collegio che l’eccezione in parola, nei termini sopradescritti, non riveste pregio e deve essere respinta.

M) 3.1. Il Collegio ritiene, infatti, che l’indagine suppletiva sia stata conferita dalla Procura regionale, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 67, comma 7, c.g.c., risultando l’attività istruttoria disposta in presenza dei requisiti, a tal fine, previsti dalla citata disposizione normativa, vigente all’epoca dei fatti contestati (in senso conforme, Corte dei conti, Sezione Lombardia, sent. n. 152, del 2020).

Secondo la doglianza, la Procura ha svolto indagini ulteriori, dopo la notifica dell’invito a dedurre e senza che l’esigenza di tali indagini scaturisse dalle deduzioni offerte dagli invitati.

Ad avviso del Collegio, tuttavia, la Procura si è limitata, nella fattispecie, ed al fine di una migliore comprensione degli eventi - dedotti ed immutati gli stessi fatti - ad acquisire dati materiali oggettivi – comunque, noti agli interessati – nel comune interesse ad una corretta valutazione giuridica dei fatti stessi.

Non si verte, dunque, ad avviso del Collegio, in ipotesi di citazione a sorpresa, né si palesano lesioni sostanziali, che possano costituire un *vulnus* al diritto di difesa dei convenuti.

M) 3.2. In definitiva, si tratta di attività istruttoria, la quale non incide, sostanzialmente, sugli elementi essenziali, già delineati con la notifica dell'invito a dedurre, al punto che, proprio per tale ragione, il legislatore non ha previsto la necessità di attivare una nuova fase pre-processuale.

M) 3.3. Quanto alla contestata omessa violazione, da parte della Procura, dell'obbligo di comunicazione degli esiti dell'istruttoria suppletiva, disposta dalla Procura, in spregio, quindi, della facoltà di ulteriori deduzioni, da parte dei soggetti destinatari dell' invito a dedurre, obbligo comunicativo, nella specie, disatteso dalla Procura, il Collegio rileva che l'art. 67, comma 7, c.g.c., nell'originaria versione, non prevedeva alcun onere di comunicazione in capo alla Procura regionale degli esiti dell' istruttoria suppletiva.

Ciò in quanto la disposizione normativa, nella versione originaria, circoscriveva il potere suppletivo istruttorio del P.M., dopo la notifica dell'invito a dedurre, al solo caso in cui ciò si fosse reso necessario per approfondire tematiche emerse in sede di controdeduzioni.

Ogni altra attività di indagine da parte del Requirente risultava, pertanto, interdetta.

In ogni caso, gli elementi acquisiti in seguito a tali approfondimenti istruttori non dovevano essere comunicati alle parti, trattandosi di temi ad esse non estranei e di attività dalle stesse sollecitate.

M) 3.4. Successivamente, in occasione dell'introduzione di nuove disposizioni integrative al codice di giustizia contabile, adottate con d.lgs. 7 ottobre 2019,

n. 114, il Legislatore, al fine di non soffocare, oltre il necessario, il margine di manovra del P.M., volto all'accertamento della verità – anche nell'interesse degli stessi invitati a dedurre – ha apportato un'integrazione alla citata disposizione, aggiungendo la frase “ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, che non richiedono l'emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati”.

La stessa Relazione illustrativa del Governo precisa che tale modifica ha “comportato un'aggiunta sostanziale al comma 7, intesa a riconoscere al pubblico ministero la possibilità di compiere attività istruttoria dopo l'emissione dell'invito a dedurre anche nel caso in cui ricorrano situazioni nuove, diverse da quelle evincibili dalle controdeduzioni. A fini di trasparenza e di garanzia, è stato però previsto, in questo caso, l'obbligo del pubblico ministero di comunicare i nuovi elementi istruttori acquisiti ai soggetti destinatari dell'invito”.

È noto, peraltro, che questa novella del 2019, nel corso del suo cammino parlamentare, ha conseguito un parere della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, emesso nella seduta del 1° luglio 2109, che ha, così, argomentato, proprio a proposito di questa parte dell'art. 67: “La modifica regola l'ipotesi dello svolgimento delle attività istruttorie da parte del pubblico ministero nella fase successiva all'invito a dedurre, richiedendo situazioni obiettivamente nuove nonché l'obbligo di comunicazione dei nuovi elementi raccolti ai soggetti invitati”.

La Corte dei conti ha dunque confermato, in funzione dell'assolvimento dell'obbligo di “comunicazione”, la necessità che si tratti di “situazioni

obiettivamente nuove”, che, nel caso di specie, tuttavia, non sussistono.

M) 3.5. Ne discende, ad avviso del Collegio, che, oltre che dalla formulazione letterale della norma in oggetto, l’obbligo di comunicare i nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati sussiste solo qualora il P.M. effettui attività suppletiva d’indagine, a fronte di situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, restando, pertanto, il Requirente esonerato da simile incombente, laddove l’ulteriore attività istruttoria sia stata determinata solo dalla necessità di approfondire gli stessi elementi di fatto, già in precedenza noti alle parti, e/o emersi a seguito delle controdeduzioni.

M) 3.6. Alla luce dei predetti parametri normativi deve, quindi, escludersi che il P.M. abbia violato l’art. 67, comma 7, c.g.c., posto che l’attività istruttoria suppletiva, realizzata attraverso il decreto istruttorio n. 170/2022, e svolta dopo l’emissione dell’invito a dedurre, non è stata finalizzata ad approfondire fatti qualificabili come nuovi.

M) 3.7. Ad ogni buon conto, non appaiono, ontologicamente, configurabili le invocate sanzioni di inammissibilità/nullità della citazione, così come *ex adverso*, dedotto, rispettivamente, dalle difese dei convenuti BAIRATI, MASTRULLO, NASI, PANCALLI, RINALDUZZI, TESSORE e VIGLINO, in quanto tali sanzioni devono essere, espressamente, oggetto di previsione, *ex lege*, quale conseguenza di una specifica violazione.

Depone, in tal senso, lo stesso art. 67, commi 2 e 5, c.g.c., laddove dispone l’inammissibilità dell’atto di citazione “in caso di omessa audizione personale”, richiesta dall’ invitato, o in caso di “deposito della citazione oltre il termine di centoventi giorni dalla scadenza del termine per le deduzioni”, fatte salve eventuali proroghe.

M) 3.8. Atteso, quindi, che, in ogni caso, la sanzione processuale, invocata dai convenuti in oggetto, non risulta prevista dalla norma, il Collegio ritiene opportuno evidenziare che, ad ogni buon conto, la salvaguardia del diritto di difesa della parte privata potrebbe essere efficacemente garantita dall'eventuale espunzione dagli atti del giudizio del materiale probatorio, successivamente, acquisito e non comunicato alla parte (cfr., Sezione giur. Emilia Romagna, sent. n. 94 del 2022).

M) 3.9. In conclusione, quindi, sulla base di tutti i motivi che precedono, il Collegio rigetta l'eccezione d'inammissibilità/nullità della citazione, così come prospettata, in sede pregiudiziale, ex art. 67, comma 7, c.g.c.

N) Eccezione formulata ex art. 51 del Codice di Giustizia Contabile.

N) 1. Sempre in via preliminare, le difese dei convenuti ANESI, AVATO (nella veste di Presidente della Fondazione rivestita dal 7/09/2018 al 30/06/2021), BARBIERI, FERRARI (nella qualità di Consigliere di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 3/05/2019 al 7/07/2020), MARIN, GROS, MAZA, MORA e SALVAI affermano che l'attività istruttoria della Procura è da valutarsi nulla, per violazione delle disposizioni di cui all'art. 51 c.g.c., e, che, conseguentemente, l'atto di citazione è affetto da nullità.

N) 1.1. La Procura, nell'atto introduttivo del giudizio, ha riferito di aver avviato l'attività istruttoria dopo aver acquisito:

- nel 2014 “un esposto concernente lo smantellamento della pista di bob da parte del Comune di Cesana, nel quale veniva messo in risalto il costo ingente della stessa”;

- nel 2016 “un nuovo esposto, inerente alcuni progetti di investimento della società Club Med sulle opere inutilizzate delle Olimpiadi”;

- nel 2019 “articoli di stampa sull’abbandono delle opere e degli impianti olimpici” che, in realtà, risalgono ad epoche antecedenti, essendo datati, rispettivamente, 2012, 2014, 2016, 2018.

N) 1.2. Ciò precisato, le difese rappresentano che:

a) l’esposto del 2014, recita:

“Il Comune di Cesana (TO) ha deciso di smantellare la pista di Bob realizzata per le Olimpiadi Invernali e costata 100 milioni di euro. Visto che si tratta di soldi pubblici, la costruzione e la demolizione di tale struttura è la dimostrazione che dopo le Olimpiadi la stessa struttura è diventata INUTILE e COSTOSA da mantenere. Ma come si possono spendere tanti soldi pubblici per poi vedere l’opera smantellata?”.

Le difese rappresentano che, a differenza di quanto scritto dal P.M., detto esposto non risulta firmato: lo stesso è pervenuto attraverso email ordinaria, la quale, non essendo soggetta alla previa verifica di identità cui è sottoposta – viceversa - la PEC, può provenire da chiunque.

Le difese denunciano che l’oggetto dell’esposto, giusta il tenore letterale dello stesso, concerne, esclusivamente, la proposta di smantellamento della pista da bob di Cesana (ad oggi, in realtà, mai smantellata ed esistente) ed i due padiglioni Atrium (c.d. “gianduiotti”) in Piazza Solferino a Torino (strutture mai incluse nella presente vertenza);

b) l’esposto del 2016 (che proviene anch’esso dal medesimo indirizzo e-mail), recita:

“dopo aver sentito alla TV che nel Comune di Pragelato verranno fatti

investimenti dal Club Med, sulle strutture abbandonate delle Olimpiadi Invernali, mi chiedo come sia possibile che questa pista da bob sia stata realizzata, ben sapendo che dopo le Olimpiadi veniva abbandonata. Strutture costate tanti soldi sono rimaste inutilizzate per anni, e nessuno risulta responsabile di questa assurda situazione, magari anche prevista da coloro che hanno succhiato soldi dalle Olimpiadi, e adesso se la passano bene [...] questi signori, che adesso hanno fatto accordi con il Club Med, dovrebbero essere indagati e “alleggeriti” di ogni bene [...].”

In particolare, la difesa FERRARI (cfr., comparsa, pag. 32), sostiene che “è interessante osservare come il mittente, che è sempre lo stesso, una volta si scagli contro una azione negativa (smantellamento) ed un'altra contro una azione positiva (investimento) rispetto allo stesso sito”.

In entrambe le comunicazioni non si menziona la Fondazione ma ogni riferimento è ai singoli Comuni, territorialmente interessati.

Inoltre, nelle stesse non si fa alcun riferimento a questioni di manutenzione ma solo alla decisione, a suo tempo, adottata, di costruire, *ex novo*, gli impianti sportivi e, quindi, alla problematica di conservazione o meno della destinazione originaria.

In ogni caso, si tratterebbe di “contestazione del tutto generica, visto che il Club Med era interessato a rilevare proprio l'area della pista da bob nel Comune di Cesana” (v., *ex multis*, comparsa ANESI, pag. 8).

Peraltro, viene rappresentato, quale ulteriore doglianza, come non sia dato sapere se il firmatario apparente delle sopracitate mails sia stato o meno identificato da parte pubblica ed eventualmente convocato per audizione;

c) gli articoli di stampa (rubricati sub all. 3, Citazione), a loro volta, citano,

nuovamente, i due padiglioni Atrium di Piazza Solferino, e contestano, soprattutto, i consistenti investimenti fatti, originariamente, per opere che definiscono sostanzialmente inutili.

Rappresentano, ancora, le difese che “Se è pur vero che, in taluni casi, si parla anche genericamente di abbandono degli impianti” (abbandono mai verificatosi), l’elemento che accomuna gli articoli di stampa è, principalmente, “la contestazione degli ingenti investimenti iniziali in assenza di una efficace programmazione della gestione post olimpica degli stessi”.

In conclusione, ad avviso delle difese, né attraverso le *e-mails* pervenute, né attraverso gli articoli di stampa acquisiti, può dirsi di trovarsi in presenza di “specifica e concreta notizia di danno”, stante la relativa genericità delle comunicazioni, nelle quali, peraltro, si fa riferimento, più che altro, allo sproorzionato investimento iniziale.

Dunque, secondo tesi di parte, la conseguente attività istruttoria è da ritenersi radicalmente nulla, con conseguente nullità dell’integrato atto di citazione.

N) 2. Preso atto delle suddette doglianze, osserva, preliminarmente, il Collegio che non risulta che la Procura, nell’atto di citazione, abbia replicato alcunché alle censure formulate dalle difese.

N) 2.1. In via pregiudiziale di rito, va, quindi, esaminata l’eccezione di nullità dell’atto introduttivo del giudizio, sollevata, ai sensi dell’art. 51 c.g.c., per essere stata l’azione di responsabilità amministrativa, asseritamente, originata da un’attività istruttoria, condotta dal Requirente, senza che a dare impulso alla stessa vi fosse, a monte, una notizia di danno specifica e concreta.

N) 2.2 L’eccezione è, a giudizio del Collegio, infondata.

La Sezione, nell’occasione, a prescindere dalla risoluzione della problematica

all'esame, desidera sottolineare, in via generale, l'opportunità che l'attività pre-procedimentale di ricerca della notizia di danno, da parte della Procura regionale, per quanto non regolamentata ed ampiamente discrezionale, venga, comunque, svolta nel modo maggiormente trasparente possibile e, soprattutto, attraverso modalità ricostruibili a posteriori.

Ciò in quanto, trattandosi di attività non libera nei fini, da un lato, occorre evitarne l'abuso, mentre, dall'altro, occorre pur sempre rendere possibile al Giudice, in caso di contestazioni, come nella specie, accertare l'esatto *iter* di avvio dell'attività istruttoria da parte del Procuratore regionale.

N) 2.3. A questo punto, preliminarmente, la Sezione rammenta che l'art. 51 del Codice di Giustizia Contabile, nel testo vigente recita: “1. Il pubblico ministero inizia l'attività istruttoria, ai fini dell'adozione delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. 2. La notizia di danno, comunque acquisita, è specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati. 3. Qualsiasi atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chi vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti (...)”.

Merita precisare che, a suo tempo, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con sentenza n. 12/2011/QM, interpretando l'analoga disposizione, in precedenza, introdotta dall'art. 17, comma 30 *ter*, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, avevano precisato il significato da attribuirsi ai termini “notizia concreta e specifica di danno”, esplicitando, in

primo luogo, che il termine notizia è da intendersi come dato cognitivo, derivante da apposita comunicazione oppure percepibile da strumenti d'informazione anche di pubblico dominio.

In secondo luogo, sempre secondo le citate Sezioni Riunite, “l'aggettivo specifica è da intendersi come informazione, che abbia una sua peculiarità ed individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente circostanziata; l'aggettivo concreta è da intendersi come obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni”.

N) 2.4. La Sezione osserva che i principi, oggetto dell'autorevole richiamata statuizione, ad opera dell'Organo nomofilattico della Corte, sono costantemente applicati dalla giurisprudenza contabile, stante la sovrapposibilità della norma, di cui all'art. 17, comma 30 *ter*, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con la disposizione, più di recente, dettata dall'art. 51 c.g.c., oggetto dell'eccezione all'esame.

I cennati requisiti, integrati da uno o più fatti, ragionevolmente individuati nei loro tratti essenziali e non meramente ipotetici, con verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici, mirano ad evitare che “l'indagine del PM contabile sia assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad un non consentito controllo generalizzato su tutto un determinato settore di attività amministrativa” (cfr., SS.RR., sent. n. 12/2011/QM, cit.).

Ne deriva che il combinato disposto degli artt. 51 e 54 del codice di giustizia contabile, da un lato, impone che l'attività istruttoria del pubblico ministero possa iniziare, soltanto sulla base di notizia specifica e concreta e, dall'altro,

che il Procuratore regionale, qualora rilevi che una notizia di danno difetti dei predetti requisiti o sia manifestamente infondata, debba procedere alla sua immediata archiviazione.

N) 2.4.1. L'indagine avviata, in assenza dei predetti presupposti, determina, quale sanzione, la nullità di qualunque atto istruttorio o processuale.

N) 2.4.2. Orbene, a prescindere dalle affermazioni concettuali, in ordine alle tipologie di strumenti e di documenti, ai quali, autonomamente, attingere, per poter legittimamente avviare una indagine istruttoria, la sussistenza dei necessari requisiti sopra indicati non può che essere valutata in concreto, esaminando, nel dettaglio, la documentazione presente nel fascicolo istruttorio - ed alla quale ha, ormai, pieno accesso l'invitato a dedurre - per verificare anche quale sia stata l'origine dell'impulso investigativo, fatti salvi i limiti di riservatezza di cui all'art. 52 c.g.c.

Ovviamente, nulla vieta l'eventuale apertura di un fascicolo istruttorio sulla scorta di acquisizioni progressive di notizie che, nel loro complesso, potrebbero presentare i caratteri sopra indicati, richiesti espressamente dalla legge.

N) 2.4.3. Il Collegio ritiene, infatti, che, nella fattispecie, si sia verificata proprio tale circostanza.

Infatti, se a proposito delle ricordate *e-mails*, *recte*, degli esposti pervenuti via *e-mail*, sulla base della lettura degli stessi, emergono riferimenti di tipo prevalentemente generico, e, comunque, non vengono, apertamente, poste questioni sulla manutenzione degli impianti e dei siti bensì sulla decisione originaria di edificare i medesimi, non appare in discussione la possibilità che possa avviarsi un'indagine sulla scorta di articoli di stampa.

Gli articoli di stampa, nella specie, appaiono riconducibili a due momenti

sostanzialmente:

a) alla crisi economica (v., Espresso 9 febbraio 2012 - Corriere 21 dicembre 2014);

b) alla riflessione sulla stessa candidatura olimpica (sostanzialmente, tutti gli altri articoli versati in atti).

Parafrasando le tesi difensive, gli articoli in questione pongono interrogativi sui:

- motivi della costruzione degli impianti;
- sulle modalità con le quali gli stessi sono stati realizzati;
- e sul destino di almeno alcuni di essi, successivamente, alla chiusura dei Giochi.

Pertanto, si tratterebbe di tematiche, secondo tesi incidentale di parte, avulse sia dalla competenza della Fondazione, a termini di statuto e di legge istitutiva, sia da quella del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, attuatore degli indirizzi del Collegio dei Soci Fondatori.

N) 2.4.4. A questo punto, al fine di valutare il limite della *potestas operandi*, esercitata in concreto dal Procuratore regionale, occorre esaminare il contenuto della *notitia damni* o delle diverse *notitiae damni*, che hanno dato vita al fascicolo istruttorio *de quo*.

Di tal che, posto che l'aggettivo "specificata", riferito alla *notitia damni*, è da intendersi come informazione, che abbia una sua peculiarità ed individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì, ragionevolmente, circostanziata, non appare, allo stato, sostenibile che l'organo requirente si sia attivato, nella specie, ordinando l'espletamento di indagini, fondate su mere ipotesi di danno, del tutto,

indefinite, senza disporre di alcun elemento concreto, idoneo a delimitare i soggetti interessati.

Basti citare l'articolo (v., all. *sub* 3), secondo cui, con riferimento a strutture abbandonate o, asseritamente, tali “[...] la pista olimpica del bob di Cesana, costata 140 milioni di euro, è oggi il classico esempio di cattedrale nel deserto, seppur in alta quota; il comitato organizzatore dei Giochi presentò al Coni gli studi che ne sconsigliavano la costruzione. Il Cio e gli enti locali ci stavano ma il Coni si impuntò...la pista è rimasta aperta ed inutilizzata per gli altri tre anni, spese di gestione da spavento...”.

Ed ancora, quanto ai trampolini di Prigelato, “[...] la struttura in cemento armato costò 37,3 milioni di euro, può vantare un costo di manutenzione annuale stimato in 1.161.226 euro”.

E può, ulteriormente, citarsi anche l'articolo che ricostruisce la situazione dei vari impianti nel 2016, con riferimento, è vero, soprattutto, alla sostenuta inutilità, almeno, di una parte di essi.

N) 2.4.5. Ma la descrizione delle criticità dei vari siti induce il Collegio a ritenere che l'istruttoria sia stata azionata dal Pubblico Ministero, sulla scorta di elementi, sufficientemente, definitivi del fatto che la Procura ha ritenuto fonte di possibile danno erariale.

Nel caso di specie, infine, la specificità della denuncia può essere dedotta dai vari decreti istruttori di delega di indagine, i quali circoscrivono l'ambito dei documenti da acquisire.

Appare, pertanto, sostenibile che vi fossero già sufficienti elementi utili, idonei a consentire l'avvio di un'istruttoria, diretta a fare luce su di una vicenda già delineata, nei suoi tratti essenziali, in segnalazioni pervenute ed in plurimi

articoli di stampa.

Di tal che la notizia di danno, dalla quale ha preso avvio l'attività istruttoria, appare connessa ad una pluralità di elementi, ricavabili da diversi articoli giornalistici.

Ciò, si ripete, in quanto il Collegio è dell'avviso che la notizia di danno possa essere acquisita anche progressivamente, per "fasi successive", ovverosia, tramite una raccolta di esposti e/o di articoli di stampa che, inizialmente e singolarmente, valutati, non presentino sufficiente specificità ma che, nel loro complesso e, soprattutto, per l'affinarsi successivo del loro contenuto, nel corso del tempo, consentano l'emersione di una notizia di danno, rispettosa dei necessari parametri di specificità e concretezza.

In conclusione, sussistendo, ad avviso della Sezione, una notizia di danno, giudicabile sufficientemente specifica e concreta, l'eccezione di nullità prospettata, *ex adverso*, ex art. 51 c.g.c., sulla base della ritenuta inesistenza di notizia di danno specifica e concreta, non riveste pregio e deve essere rigettata.

O) Eccezione di prescrizione quinquennale, formulata dai convenuti AVATO, BAIRATI, BISACCA, GROS, MARIN, MASTRULLO, MAZA, MENEGUZZI, MORA, NASI, PANCALLI, RINALDUZZI, RODA, TANGO, TESSORE e VIGLINO.

O) 1. Le menzionate difese hanno eccepito la prescrizione quinquennale dell'asserito diritto al risarcimento per danno erariale, fatto valere dal PM contabile, di cui all'atto introduttivo del giudizio.

Tenuto conto dell'oggetto delle contestazioni e delle circostanze, richiamate dall'atto di citazione, secondo le rispettive difese, il decorso del termine

prescrittivo deve essere considerato pacificamente intervenuto.

Infatti, secondo tesi sostenuta dai menzionati convenuti, avendo la Procura acquisito un primo esposto (da cui trae origine la vertenza in oggetto), in data 24 settembre 2014 (v., doc. agli atti), risulta, in fascicolo, attestato che la vertenza è stata, tempestivamente, assegnata ad un componente della Procura Regionale, tanto che il fascicolo, relativo all'Invito a dedurre, reca il numero V2014/00961.

Negli atti difensivi, ad ogni buon conto, i convenuti interessati rappresentano il lasso temporale trascorso tra il momento di assunzione di incarichi nell'ambito di Fondazione e quello di oggettiva cessazione di "qualsiasi coinvolgimento nella gestione di Fondazione" (cfr., comparsa BAIRATI, pag. 10), oppure evidenziano l'impossibilità di contestazione, essendo gli interessati "cessati dalle rispettive cariche prima dell'11 gennaio 2017" (cfr., a titolo esemplificativo, comparsa MAZA, GROS, MORA, pag. 10, ed ancora, comparsa PANCALLI, secondo cui "l'avv. Pancalli ha cessato ogni incarico presso la Fondazione il 25 gennaio 2012 ed a lui possono essere ricondotti con efficacia diretta solo gli asseriti e non provati danni verificati sui beni fino a quel periodo", sub pag. 25).

Le difese affermano, quindi, che, essendo stato notificato ai propri patrocinati l'invito a dedurre in data 11 gennaio 2022, vale a dire, dopo oltre sette anni dalla segnalazione, di cui al citato esposto in data 24 settembre 2014, del presunto fatto illecito, sono maturati, ampiamente, nei riguardi di tutti i menzionati convenuti, i termini di prescrizione quinquennale, di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994.

O) 2. Il Procuratore Regionale ritiene, a sua volta, l'infondatezza dell'eccezione

di prescrizione, sollevata da tutte le parti convenute, per antitetività e incompatibilità rispetto a quella, contestuale, di asserita inattualità del danno contestato, poiché se il danno venisse ritenuto inattuale, esso non si sarebbe ancora manifestato e quindi la prescrizione non avrebbe potuto iniziare a decorrere.

Sottolinea la Procura attorea che la questione di incompatibilità delle due eccezioni onera il Collegio ad una valutazione in ordine alla loro sostanziale e contestuale caducazione che verrebbero meno per reciproca elisione stante la loro intrinseca contraddittorietà.

O) 3. La difesa dei convenuti ritiene, invece, che le due eccezioni siano ugualmente esaminabili da parte del Collegio perché operano logicamente su piani diversi, in quanto sottese a situazioni e fatti diversi.

La prima eccezione afferma che la domanda attorea sarebbe, in sé, infondata per maturazione del termine prescrizionale.

L'altra eccezione si muove su un ambito differente, e cioè, quand'anche il Giudicante dovesse disattendere la prima, in quanto l'esordio del termine prescrizionale venisse individuato in un momento successivo rispetto a quello reclamato dai convenuti con conseguente affermazione di tempestività dell'esercizio dell'azione di responsabilità, occorrerebbe esaminare la seconda eccezione, logicamente slegata dalla prima, e cioè quella dell'infondatezza della domanda attorea per inattualità del danno.

Quindi, da un canto, le due eccezioni si muovono su piani diversi e sono correlate a fatti impeditivi/estintivi (art. 2697, secondo comma, c.c.) diversi; dall'altro, nel caso di mancata proposizione di una o dell'altra delle due eccezioni, non varrebbe opporre, da parte della Procura, l'eccezione di non

contestazione (art. 115, primo comma, c.p.c.), risultando *per tabulas* compiutamente esplicitate tutte le controdeduzioni dei resistenti nel giudizio in relazione alle pretese fatte valere dalla Procura.

O) 4. La predetta eccezione formulata dalla Procura non può trovare accoglimento.

Infatti, come evidenziato nelle controdeduzioni delle parti convenute e ribadite in sede dibattimentale, i fatti impeditivi/estintivi di quelli costitutivi, fatti valere nell'azione di responsabilità sottese alle eccezioni di prescrizione e di inattualità del danno, non possono dirsi tra loro in contraddizione, in quanto connotati da logiche non coincidenti; sicché, per un verso, mentre l'accoglimento della prima eccezione renderebbe assorbibile la decisione sulla seconda, nel caso opposto, di reiezione dell'eccezione di prescrizione, si renderebbe necessario affrontare la seconda (o viceversa, rimanendo attribuita al Collegio la discrezionalità di stabilire la sequenza del vaglio delle due eccezioni da esaminare); per altro verso, i fatti impeditivi/estintivi posti a fondamento delle due eccezioni non sono sovrapponibili, rispondendo, come si è visto, a logiche disuguali.

Infatti, nel caso dell'eccezione di prescrizione (riguardante, sulla base della contestazione attorea e impregiudicato il vaglio dell'attualità del danno), la difesa prescinde – in quanto, in questa fase, inconferente – dalla questione dell'attualità del danno, di cui i convenuti si sono, comunque, cautelativamente riservati di dedurre, nell'ipotesi, cioè, di reiezione, da parte del Collegio, della prospettazione di affermata maturazione del termine prescrizionale dell'azione; talché, l'eccezione dell'attualità o meno del danno contestato rimane non necessariamente subordinata alla decisione di infondatezza della prima

eccezione, attenendo a valutazioni di situazioni e fatti dissimili rispetto a quelli fatti valere con la seconda eccezione (come più ampiamente verrà illustrato nel prosieguo), connotandosi come autonoma e non alternativa alla prima.

O) 5. Ciò premesso, con riferimento ai convenuti, i quali hanno eccepito la prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità amministrativa, risulta acclarato e documentato che:

- il signor AVATO, dopo aver rivestito la qualità di Consigliere di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 20/03/2008 al 03/02/2010, poi dal 31/10/2012 al 28/11/2013, quindi, quale Vice Presidente dal 3/02/2010 fino al 25/01/2012, ed ancora dal 28/11/2013 è cessato, dal detto titolo, in data 10/07/2015;
- il signor BAIRATI non fa più parte del Consiglio di Amm.ne di Fondazione XX Marzo 2006, fin dal 20 marzo 2008;
- il signor BISACCA non fa più parte del Consiglio della Fondazione XX Marzo 2006, dal 20 marzo 2008;
- il signor GROS non fa più parte del Consiglio della Fondazione XX Marzo 2006, dal 25 gennaio 2012;
- il signor MARIN è stato evocato in giudizio, in veste di Consigliere di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 20/03/2008 al 28/11/2013 e dal 29/6/2015 al 7/9/2018, nonché quale Presidente della stessa dal 28/11/2013 al 10/7/2015;
- il signor MASTRULLO non fa più parte del Consiglio della Fondazione XX Marzo 2006, dal 30 giugno 2010;
- il signor MAZA non fa più parte del Consiglio della Fondazione XX Marzo 2006, dal 25 gennaio 2012;

- il signor MENEGUZZI non fa più parte del Consiglio della Fondazione XX Marzo 2006, dal 10 luglio 2015;
- il signor MORA non fa più parte del Consiglio della Fondazione XX Marzo 2006, dal 31 ottobre 2013;
- la signora NASI non fa più parte del Consiglio della Fondazione XX Marzo 2006, dal 25 gennaio 2012;
- il signor PANCALLI non fa più parte del Consiglio della Fondazione XX Marzo 2006, dal 25 gennaio 2012;
- il signor RINALDUZZI non fa più parte del Consiglio della Fondazione XX Marzo 2006, dal 12 aprile 2016;
- il signor RODA non fa più parte del Consiglio della Fondazione XX Marzo 2006, dal 12 aprile 2016;
- il signor TANGO non fa più parte del Consiglio della Fondazione XX Marzo 2006, dal 25 gennaio 2012;
- la signora TESSORE non fa più parte del Consiglio della Fondazione XX Marzo 2006, dal 25 gennaio 2012;
- il signor VIGLINO non fa più parte del Consiglio della Fondazione XX Marzo 2006, dal 25 gennaio 2012.

O) 6. La Procura, a sua volta, contesta le tesi difensive, appellandosi alla “natura permanente” del danno, asseritamente, dai medesimi arrecato.

Ciò in quanto, ad avviso del P.M., nella fattispecie, ricorre un tipico caso di danno permanente, che presuppone che la verifica dell’evento si protragga in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, a differenza di quella dell’illecito istantaneo, caratterizzata, invece, da un’azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito e che lascia permanere i suoi effetti

(illecito istantaneo con effetti permanenti).

Di modo che, trattandosi, appunto, di illecito permanente, protraendosi la verifica dell'evento per la durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione, secondo il P.M., “ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce e si verifica, e in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si realizza” (v., atto di citazione, pag. 33 e segg.).

In altri termini, secondo la Procura, l'esordio della prescrizione sarebbe, di fatto, “prorogato” di giorno in giorno, con il protrarsi della condotta antiggiuridica, con effetti permanenti, fino alla cessazione della condotta medesima.

O) 7. La tesi sostenuta da parte pubblica non appare persuasiva, non trovando conforto nelle risultanze agli atti, sicché essa non può trovare accoglimento nella presente sede.

O) 7.1. Come noto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 14.1.1994, n. 20 (come, successivamente, modificata dalla legge 20.12.1996 n. 639), il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

Il legislatore ha, quindi, sancito, espressamente, il principio secondo il quale, nel caso di occultamento doloso, il termine di decorrenza della prescrizione non può che decorrere dalla data della sua scoperta.

O) 7.2. In primo luogo, tuttavia, la Sezione, al fine di sgombrare il campo da

ogni dubbio, in merito alla decorrenza del *dies a quo*, in tema di prescrizione quinquennale, ritiene doveroso escludere, immediatamente, l'ipotesi dell'occultamento doloso (allorché il *dies a quo* decorre dalla data della scoperta del fatto dannoso e non dalla data della sua commissione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 14.1.1994 n. 20, come, successivamente, modificata dalla legge 20.12.1996 n. 639).

Detta ipotesi, la quale, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza (*ex multis*, Sez. I App., n. 80/2019), implica un *quid pluris*, consistente in atti diretti a prevenirne il disvelamento o a rendere non rilevabile il danno, non ricorre affatto nella fattispecie, non essendo stata, peraltro, neppure oggetto di prospettazione ad opera di parte pubblica e, quindi, di relativa contestazione nell'atto di citazione.

O) 7.3. In secondo luogo, decisiva appare la configurazione del fatto in ipotesi dannoso: se, cioè, esso costituisca un fatto illecito istantaneo con effetti permanenti oppure un fatto illecito permanente.

La questione non è di poco conto, atteso che dalla adesione all'una, piuttosto che all'altra tesi, dipende l'individuazione del *dies a quo* del diritto al risarcimento del danno, con importanti ricadute, in termini di prescrizione, sulla proponibilità della stessa azione erariale.

O) 7.3.1. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, l'illecito istantaneo (con effetti permanenti) è caratterizzato dal fatto che il comportamento *contra jus* dell'agente si esaurisce con il verificarsi dell'evento dannoso, anche se ne perdurano nel tempo le conseguenze dannose, per l'eliminazione delle quali occorre una nuova e diversa azione.

O) 7.3.2. Nell'illecito permanente, invece, il comportamento *contra jus*, oltre a

produrre l'evento dannoso, lo alimenta continuamente per tutto il tempo, in cui lo stesso perdura, con la conseguenza che la lesione del diritto del terzo viene meno solo con la cessazione del comportamento dell'agente (cfr. Sez. App. Sicilia, sent. 15.12.2003, n. 259).

O) 7.3.3. La dottrina giuscontabilistica individua l'illecito permanente in quel fatto dannoso, che non si esaurisce in un solo momento ma costituisce una fattispecie complessa, a formazione progressiva, nella quale, ad un unico fatto generatore di responsabilità, conseguono erogazioni di somme di denaro successive e scaglionate nel tempo.

O) 7.3.4. Due sono gli elementi necessari perché possa configurarsi tale fattispecie:

i) la lesione dell'altrui sfera giuridica, derivante dalla condotta del responsabile, deve avere carattere continuativo, nel senso che deve protrarsi per un certo lasso di tempo e non esaurirsi in un solo istante;

ii) il protrarsi dell'offesa deve provenire da un comportamento volontario (commissivo od omissivo) dell'autore che è, quindi, in grado di porre fine in qualsiasi momento a tale situazione dannosa.

O) 7.3.5. Quanto alla decorrenza della prescrizione, la Suprema Corte ha statuito che "Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento danni da fatto illecito inizia a decorrere dal verificarsi del fatto causativo del danno, a meno che non si tratti di ulteriori conseguenze dannose che non siano un semplice sviluppo o aggravamento del danno già insorto, ed a meno che non si tratti di illecito permanente" (Cass. Civ., Sez. III, sent. 7.11.2005, n. 21500).

Inoltre, "In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si

esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione comincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verifica dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica" (Cass. civ. Sez. III, sent. 24.8.2007, n. 17985; *in terminis*, C. conti, sez. Toscana, sent. n. 288/2005).

O) 7.4. Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento, così come formulata, è fondata e merita di essere accolta nei confronti di tutti i convenuti, sopra descritti, i quali l'hanno tempestivamente formulata, nei termini *infra* descritti.

O) 7.4.1. Sul presupposto dell'esistenza di un deprezzamento continuo degli immobili, secondo la Procura viene in rilievo un danno istantaneo con effetti permanenti, per cui il *dies a quo* non inizia a decorrere se non dalla cessazione della condotta dannosa.

O) 7.4.2. La Sezione non dubita del principio, siccome richiamato da parte pubblica, ma lo stesso non soccorre nella fattispecie.

Va, infatti, precisato che l'illecito permanente presuppone che la verifica dell'evento si protragga in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, a differenza di quella dell'illecito istantaneo, caratterizzata, invece, da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito

e che lascia permanere i suoi effetti (illecito istantaneo con effetti permanenti). Nell'illecito permanente la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione definitiva della condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce e si verifica, e in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica (Cass. SS.UU., sent. 14 novembre 2011 n. 23763).

O) 7.4.3. Nel caso in questione, tuttavia, tenute presenti le documentate ed incontestate date di cessazione dai rispettivi incarichi nel Cda di Fondazione, da parte dei convenuti in epigrafe (sopra singolarmente descritte, precisate e non contestate), non appare proprio configurabile la prosecuzione dell' illecito di carattere permanente, atteso che, dal momento della definitiva oggettiva cessazione della titolarità della carica ricoperta, gli eventuali effetti illeciti non possono valutarsi come, comunque, protratti nel tempo, difformemente da quanto opinato, secondo la prospettazione, offerta in citazione dalla Procura regionale.

Sicché, in tali casi, il termine prescrizione va computato, a far data dalla definitiva cessazione della carica ricoperta.

Ciò in quanto la differente ipotesi di permanenza va riferita non già all'evento di danno in sé, bensì al rapporto di causalità tra la condotta e le conseguenze pregiudizievoli, ad essa riconducibili.

La condotta deve, dunque, essere imputabile al medesimo soggetto, posto che la successione di un soggetto diverso nel rapporto e la cessazione, volontaria e definitiva, della condotta di quest'ultimo, determinano l'idoneità del sub ingresso – di altro soggetto - a porre termine alla condizione di continua

protrazione del danno, asseritamente, posto in essere dal soggetto cessato.

O) 7.4.4. Anche nell'eventualità che lo stesso bene avesse subito un ulteriore degrado – conseguenza della ipotizzata prosecuzione di una medesima asserita condotta omissiva da parte di componenti di Cda successivamente subentrati – detta condotta non potrebbe imputarsi al soggetto ormai cessato dall'incarico e, quindi, del tutto privo – e privato - di alcun onere di agire.

O) 7.4.5. Tali considerazioni, ad avviso del Collegio, consentono di esplicitare che, nella fattispecie, come ampiamente documentato, la successione di altri amministratori nella carica rivestita – a far tempo dal momento di rispettiva cessazione – abbia, inevitabilmente, ed oggettivamente, interrotto il nesso eziologico, intercorrente tra l'imputabilità degli effetti, in ipotesi permanenti, dell'atto generatore di danno e l'evento correlato alla permanenza stessa, ovvero, in altri termini, ha determinato la cessazione della permanenza e l'inizio del decorso del termine di prescrizione del diritto al risarcimento, impedendo, in definitiva, che la protrazione del danno potesse, nel contempo, determinarne la riconducibilità alla sfera dei medesimi soggetti (cfr., Cass. SS.UU., sent. 28 dicembre 2007, n. 27183).

O) 7.4.6. Ne consegue, pertanto, che, in accoglimento delle corrispondenti eccezioni preliminari, tempestivamente formulate, l'azione di responsabilità, promossa nei confronti dei convenuti AVATO (per le cariche rivestite dal 20/03/2008 al 10/07/2015), BAIRATI, BISACCA, GROS, MASTRULLO, MAZA, MARIN (per le cariche ricoperte dal 20/03/2008 al 28/11/2013, nonché quale Presidente della stessa dal 28/11/2013 al 10/7/2015), MENEGUZZI, MORA, NASI, PANCALLI, RINALDUZZI, RODA, TANGO, TESSORE e VIGLINO, deve ritenersi prescritta, stante il decorso di un termine maggiore di

cinque anni dalle date – tutte antecedenti all’11 gennaio 2017 - di rispettiva cessazione dei nominati predetti da ogni incarico nell’ambito della Fondazione, rispetto alla data dell’atto, avente attitudine di costituzione in mora, per l’obbligazione risarcitoria che si considera, sopravvenuto soltanto con la notificazione dell’invito a fornire deduzioni, e risalente alla data dell’11 gennaio 2022.

O) 7.4.7. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., rispetto ai citati convenuti, la domanda nei confronti dei quali viene rigettata per accoglimento dell’eccezione di prescrizione.

P) Analoga eccezione di intervenuta prescrizione della responsabilità contabile per danno erariale risulta proposta, altresì, dal signor MAROCCO Pietro (per la carica di Consigliere del Consiglio di Amm.ne di Fondazione dal 7/09/2018 in scadenza il 30/06/2021) nonché dai convenuti AVATO Francesco (per la carica di Presidente della Fondazione dal 7/9/2018, in scadenza al 30/6/2021), ANESI Sergio (quale membro del Consiglio di Fondazione dal 06/05/2016 al 07/09/2018), BARBIERI Carlo Alberto (quale membro del Consiglio di Fondazione dal 29/06/2015 al 07/09/2018), MARIN Valter (quale Presidente del Consiglio di Fondazione dal 29/6/2015 al 7/9/2018), BELLION Marco Cesare (nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 29/6/2015 al 7/09/2018) e SALVAI Luca (quale componente del Cda di Fondazione dal 7/9/2018 al 30/6/2021).

Sulla base delle argomentazioni che precedono, e di cui sub O) e segg., la medesima eccezione di prescrizione, sollevata dai convenuti AVATO (per la

carica di Presidente della Fondazione dal 7/9/2018, in scadenza al 30/6/2021), MAROCCO, ANESI, BARBIERI, MARIN (per la carica ricoperta dal 29/6/2015 al 7/9/2018), BELLION (nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 29/6/2015 al 7/09/2018) e SALVAI, tuttavia, non può trovare accoglimento, risultando, i predetti convenuti aver ricoperto incarichi nel C.d.a. della Fondazione, il signor AVATO, il signor MAROCCO ed il signor SALVAI, con scadenza dagli incarichi, avvenuta in data 30 giugno 2021, ed i restanti convenuti, ANESI, BARBIERI, MARIN e BELLION, i cui incarichi in Fondazione risultano cessati, per tutti, il 7 settembre 2018, come tali, quindi, in date, in corrispondenza delle quali, non risultava, oggettivamente, decorso il termine di prescrizione quinquennale, secondo quanto in precedenza descritto, ed in considerazione della notificazione dell'invito a fornire deduzioni, atto risalente sempre alla data dell'11 gennaio 2022.

Q) Richiesta di declaratoria di nullità insanabile dell'atto di citazione, ex art. 86, comma 2, lett. c), c.g.c., ivi compresa l'eccezione di indeterminatezza dell'invito a dedurre, in relazione alla corrispondenza di quest'ultimo atto con il successivo atto di citazione ex art. 87 c.g.c., eccezione, parimenti, sollevata dai convenuti FERRARI (in qualità di Consigliere di Fondazione dal 3 maggio 2019 al 7 luglio 2020), BELLION, ANESI, AVATO, BARBIERI, CAPRA, MARIN, MAROCCO e SALVAI.

L'eccezione in esame è finalizzata ad una declaratoria di insanabile nullità dell'atto di citazione, in quanto atto, asseritamente, privo dei requisiti, prescritti dall'art. 86, c.g.c., comma 2, lett. c), c.g.c.

Q) 1. Dalle violazioni rilevate, secondo le difese, deriva sia l'impossibilità di colmare le corrispondenti deficienze, mediante il richiamo a documenti esterni, in osservanza del principio di autosufficienza dell'*edictio actionis* e nel rispetto della titolarità dell'azione, sia la gravità dell'ipotesi di nullità, oltre che l'impossibilità di sanarla mediante integrazione, ai sensi dell'art. 86, c.g.c.

Al riguardo, la difesa del convenuto FERRARI (evocato in giudizio, nella qualità di Consigliere di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006, dal 3/5/2019 al 7/7/2020), sostiene che il corrispondente onere probatorio non è stato assolto dalla Procura con l'atto di citazione, tanto da fondarne la nullità, sotto il profilo in esame.

Q) 2. Analoghe doglianze vengono prospettate - nell'ambito del disposto, di cui all'art. 87 c.g.c., per mancato e/o generico riscontro alle deduzioni ex art. 67 c.g.c. - anche dalle difese degli altri convenuti, sopra elencati, i quali lamentano, in modo particolare, che l'atto di citazione non avrebbe preso posizione alcuna nei confronti delle contestazioni medesime, formalizzate attraverso le relative controdeduzioni, proposte avverso l'invito a dedurre, a suo tempo, notificato agli interessati.

Q) 3. Al riguardo, preme, preliminarmente, osservare che la nullità della citazione è prevista dalla legge "qualora non sussista corrispondenza tra i fatti, di cui all'art. 86, comma 2, lett. c) ed e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni".

La Sezione ne deduce che il Pubblico Ministero non appare tenuto, e, soprattutto, a pena di nullità, come *ex adverso* invocato dalle difese, ad esplicitare nell'atto di citazione i motivi, per i quali non abbia ritenuto

superabili i rilievi mossi, alla luce delle controdeduzioni, offerte dai destinatari dell'invito (cfr., *ex multis*, Sez. Campania, sent. n. 243/2020) e, quindi, in buona sostanza, le ragioni per le quali non abbia considerato gli argomenti prospettati, in sede di contraddittorio pregiudiziale, quali validi argomenti per determinarsi diversamente, vale a dire, in conformità alle prospettazioni di parte nei confronti di quanto manifestato in sede di invito.

Q) 4. Venendo, comunque, e più in particolare, all'esame del merito delle doglianze difensive, sotto il profilo di nullità in oggetto, la Procura rivolge la richiesta di condanna dei convenuti, chiedendo, ai fini della ripartizione del danno, “[...] di volersi tener conto del criterio della durata in carica di ciascun invitato, rispetto al periodo compreso tra il 2006 e quello di stima del valore, *dies* finale rispetto al quale si chiede anche il calcolo e la condanna agli accessori di legge. Il criterio del pro-quota, ragguagliato alla durata in carica [...] si ritiene possa trovare applicazione a tutti gli interessati, ancorché si tratti del management di Fondazione e della società concessionaria. Posto che il danno è quantificato alla data del deposito delle perizie di stima da parte dell’Agenzia del Demanio, lo stesso non può che essere ripartito in quote correlate agli anni o mesi di rispettiva durata in carica [...] anche in considerazione che detto danno è conseguenza delle reiterate condotte omissive degli stessi, le quali hanno coinciso con il periodo in cui ciascuno, per propria parte e secondo i doveri sullo stesso incombenti, avrebbero potuto attivarsi per svolgere le manutenzioni” (cfr., citazione pag. 176).

Pertanto, in sede di atto introduttivo del giudizio, nell'ambito del quale veniva, per la verità, dato atto, dalla stessa Procura, che, nel corso delle deduzioni scritte all'invito a dedurre, era stato fatto presente, dalle controparti invitate,

che simile criterio, oggetto di contestazione, non risultava sufficientemente chiarito, in citazione (cfr., pag. 177), si replicava, dichiarando che “[...] ai fini della sua applicazione, andrà preso in considerazione l’importo complessivo di danno contestato ovvero quello relativo alla singola opera pubblica, diviso per il numero di mesi pari a quelli compresi tra la data di fine delle Olimpiadi (o quella di costituzione della Fondazione) e quella di deposito della stima. A questo punto, il danno sarà imputato, in parti eguali, quanto al management di Fondazione, ragguagliandolo al numero di mesi della rispettiva durata in carica...per Parcolimpico S.r.l. ed i suoi amministratori e rappresentanti, il danno va considerato, sempre pro-mese, ma decorrente dalla presa in carico del singolo bene od impianto e fino alla data di deposito della stima” (v., citazione, pag. 177).

Q) 5. La predetta precisazione, tuttavia, non è stata valutata soddisfacente dalle difese, le quali, con riferimento alla individuazione/quantificazione del danno ed alla esplicitazione dei criteri per la sua determinazione, sul presupposto che una cosa è sindacare la fondatezza o meno di una pretesa, altra è valutarne la comprensibilità, eccepiscono, nella presente sede, l’esistenza di oggettive criticità, in sede di identificazione del nucleo essenziale del *petitum* – e della *causa petendi* - dell’azione di responsabilità erariale, esperita nei confronti dei convenuti, sia nell’invito a dedurre che nell’atto di citazione, allorché viene fatto riferimento alla richiesta, sopradescritta, di “ripartizione del danno *pro-quota*”, circostanza, asseritamente, elevabile a vizio, che non appare sanabile né mediante il richiamo alla documentazione depositata, né mediante la previsione della rinnovazione della citazione.

Ciò, in particolare, con riguardo alla richiesta espressa di tener conto del

“criterio” della durata in carica di ciascun convenuto, rispetto al periodo compreso tra il 2006 e quello di stima del valore (2022).

Impregiudicata, infatti, la prova dell’esistenza di un danno attuale, la totale assenza di una specifica ripartizione, da parte dell’ufficio Requirente, dell’asserito danno, nei confronti dei vari soggetti coinvolti, giustifica, secondo tesi di parte, la sanzione della nullità, stante l’impossibilità concreta di individuazione del *petitum*, inteso come *petitum* sostanziale, vale a dire, la formulazione di una domanda risarcitoria nei confronti di ciascun convenuto (v., Cass. Sezioni Unite, sent. n. 8077/2012; *idem*, Corte conti, Sezione II Appello sent. n. 760/2016).

Si vuole, in altre parole, evidenziare, in concreto, che il generico richiamo, nelle conclusioni, ad una ripartizione degli “addebiti in parti eguali ma commisurata alla durata temporale degli incarichi”, attraverso l’addebito indistinto, ad ogni convenuto, di una percentuale di danno, parametrata alla semplice estensione, limitata, nel tempo, della carica, ma, comunque, tale da comprendere una quota di danno generata anche in epoca antecedente l’assunzione della carica, o, addirittura, una quota successiva al momento di cessazione della carica, non consente di poter determinare, in concreto, l’ammontare effettivo dell’importo, di cui la Procura chiede, previa calcolo aritmetico dello stesso, ad opera del giudicante, la condanna degli interessati, così, risultando la domanda attorea, nei confronti di questi ultimi, formulata in termini talmente generici, da ledere irrimediabilmente l’insopprimibile diritto di difesa (artt. 24 e 111 Cost.).

Sul punto, viene citata giurisprudenza contabile, secondo cui (*ex multis*, Sez. III Appello, sent. n. 83/2008), “Appare contrario al più elementare senso di giustizia ammettere che possa farsi applicazione di un criterio meramente

aritmetico di ripartizione del danno tra i corresponsabili, in conformità del principio di parziarietà, principio inconciliabile, secondo la giurisprudenza maggioritaria, con una valutazione, avente come specifico oggetto, l'entità degli illeciti apporti causali, da un lato, e l'importanza degli obblighi di servizio violati, dall'altro, proprio questi essendo i parametri, già in precedenza, fissati dall'art. 82 della legge di contabilità generale dello Stato, agli effetti della determinazione delle singole obbligazioni risarcitorie e, proprio in loro conformità, essendo state dettate le norme legislative (L. n. 20 del 1994 e n. 639 del 1996), che, ai fini della quantificazione delle quote di addebito, hanno, come noto, posto l'accento sulla valutazione del ruolo di ciascun responsabile nella causazione del danno, prevedendo la solidarietà passiva tra i soli concorrenti resisi responsabili di un indebito arricchimento o che abbiano agito con dolo".

Q) 6. Sintetizzando le posizioni processuali delle difese, la contestazione si concentra sul fatto che la Procura perviene alla suddetta quantificazione, sommando i costi degli interventi manutentivi programmati o in corso di realizzazione, con una serie di importi (v., Tabella in citazione, pag. 127), dei quali non appare specificata neppure l'attinenza con la richiesta risarcitoria.

In buona sostanza, secondo il criterio proposto dall'Ufficio Inquirente, i convenuti vengono collettivamente equiparati, in assenza di alcuna discriminazione, in relazione all'eventuale porzione di danno, da ciascuno, eventualmente, concretamente arrecato, circostanza che culmina nella metodologia di attribuzione indistinta del danno con il proposto criterio pro-quota, così da accomunare necessariamente tutti gli interessati, astringendoli ad una condizione di assoluta ma irragionevole pariteticità.

Peraltro, fra le argomentazioni critiche proposte (cfr., *ex multis*, comparsa SALVAI, pag. 56), “a tutto voler concedere, la ripartizione del danno complessivo tra i tanti soggetti coinvolti, in virtù del criterio fondato sul sopradescritto mero conteggio aritmetico dei mesi, nei quali il singolo consigliere è risultato rivestire la carica, appare palesemente inficiabile, quanto meno sotto l’aspetto della ragionevolezza, se si considera che l’applicazione pura e semplice del criterio proposto – conteggio dei mesi di durata della carica in rapporto ad un danno complessivo, prodotto per l’intero periodo di tempo considerato - ai consiglieri componenti i Consigli di Amministrazione ante legge n. 65/2012, sconterebbe l’incoerenza di richieste nei confronti di soggetti, ai quali, in realtà, nulla potrebbe essere imputato, quanto all'uso dei fondi per la manutenzione straordinaria, fondi che, solo a partire dall’entrata in vigore della legge n. 65/2012, risultano, in effetti, stanziati”.

Q) 7. Tutto ciò premesso, la Sezione, preliminarmente, giudica inconferente l’accostamento, proposto dalla Procura, con i giudizi risarcitori, esitati dal mancato completamento delle procedure di esproprio.

Ciò in quanto, in presenza delle medesime procedure, venendo in rilievo un procedimento “unico”, sebbene articolato in più fasi ed in più atti, gli amministratori che si avvicendano, nel tempo, possono concorrere alla determinazione del mancato completamento della procedura, con conseguente pregiudizio.

Circostanza non ricorrente nella fattispecie in esame, in quanto, in condivisione delle eccezioni di parte, l’avvicendamento dei vari Consigli di Amministrazione di Fondazione, lungi dal poter essere assimilabile ad una procedura amministrativa unica, prospetta, in realtà, semmai, un’attività

gestionale, avente ad oggetto innumerevoli – e differenti – beni, facenti capo a situazioni diverse e con differenti enti proprietari, oltre che un'attività svolta nel corso di un lungo lasso temporale e con fasi tra di loro indipendenti (a solo titolo esemplificativo, prima dell'intervento della legge n. 65/2012, dopo l'entrata in vigore della stessa e così via).

Q) 8. Ad avviso della Sezione, ad ogni buon conto, appare infondata l'eccezione di nullità, proposta in relazione all'art. 86, comma 2, lett. c), c.g.c., sul presupposto della asserita carente individuazione dei criteri di determinazione e ripartizione del danno.

La disposizione stabilisce, infatti, che l'atto di citazione debba contenere "l'individuazione e la quantificazione del danno e l'indicazione dei criteri per la sua determinazione", mentre il successivo comma 6 prevede che la citazione sia nulla "se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lett. c)...".

Tuttavia, ad avviso del Collegio, apparendo la *ratio* della norma in questione quella di consentire al convenuto di apprestare adeguate e puntuali difese, non può disconoscersi che sia onere dell'attore pubblico - che allega i fatti costitutivi della pretesa, fatta valere in giudizio - quantificata la consistenza del pregiudizio patrimoniale, indicare i criteri di calcolo in funzione del computo del danno a carico dei convenuti.

Di conseguenza, l'invocata dichiarazione di nullità potrà essere pronunciata solo nei casi in cui ciò sia imposto da reali esigenze di rispetto del contraddittorio: in buona sostanza, ad avviso del Collegio, deve ricorrere un'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda con riguardo alle indicazioni contenute nella citazione.

Nel caso di specie, al contrario, l'atto di citazione, pur parametrando il *petitum* ad una somma "globale", quindi, quantificata senza una specificazione articolata, partitamente, delle singole poste, propone, comunque, in buona sostanza, un criterio che stabilisce un limite minimo o residuale di ammontare del ristoro, a garanzia della effettività della richiesta, posta alla base della domanda attorea.

Ne consegue, ad avviso del Collegio, che simile indicazione, ad opera di parte pubblica, abbia, comunque, consentito ai convenuti di dispiegare articolate difese, con la conseguenza che la nullità in questione non può essere pronunciata, anche in ossequio all'art. 44, comma 3, c.g.c., avendo l'atto, comunque, raggiunto il suo scopo, consentendo ai convenuti, come è accaduto nel presente giudizio, di difendersi pienamente.

Deve essere, quindi, rigettata la relativa formulata eccezione.

R) Eccezione di genericità ed indeterminatezza dell'atto di citazione, sollevata, ex art. 86, comma 2, lett. e), c.g.c., dai convenuti FERRARI (in qualità di Consigliere di Fondazione dal 3 maggio 2019 al 7 luglio 2020), BELLION, ANESI, AVATO, BARBIERI, CAPRA, MARIN, MAROCCO e SALVAI, in quanto atto emesso, asseritamente, in violazione dell'onere della Procura di definire, attraverso una compiuta ricostruzione, non solo le condotte, attive o omissive, ascritte individualmente alle parti convenute, ma anche in violazione dell'onere di sottolinearne gli elementi di anti-giuridicità, in relazione alle qualifiche e funzioni, svolte, *ratione temporis*, dagli interessati, di volta in volta, nell'ambito del C.d.a. di Fondazione.

R) 1. La Procura, nel rivolgere le proprie domande in capo ai vertici della

Fondazione, e, così, nei confronti di un elevato numero di soggetti, che si sono succeduti nei C.d.a. di Fondazione, in un ampio arco temporale, sostiene che gli interessati, sopra rubricati, nell'ambito della gestione loro devoluta “[...] avrebbero dovuto istituzionalmente occuparsi della cura, rivalutazione e conservazione degli impianti e degli immobili, essendo ciò il core business della Fondazione medesima e risultando dall'atto costitutivo che trattasi di attività tipiche del Presidente, del Vice-Presidente e dei componenti tutti del consiglio di amministrazione” (cfr. pag. 104 citazione).

Ed ancora: “[...] l'insufficienza delle manutenzioni, ovvero la loro scarsità e consistenza od ancora eventuali errori esecutivi – che qui non vengono contestati – non possono che essere addebitati alle scelte del *management* della Fondazione stessa, senza alcuna scusante od esimente. Se quindi un intervento manutentivo non ha raggiunto lo scopo, se si è rivelato insufficiente od errato, rimane la Fondazione il soggetto che doveva controllarlo e rilevarlo” (cfr., citazione, pag. 109).

Sempre secondo la citazione, anche in base all'art. 8.2, ultimo periodo, della Convenzione, la Fondazione avrebbe dovuto effettuare i controlli e le verifiche, secondo le modalità descritte nel capitolato speciale, e ciò in quanto “i controlli e le verifiche eseguite non escludono comunque la responsabilità del concessionario” (cfr., citazione, pag. 56).

Inoltre, sempre secondo il P.M., gli interventi manutentivi si sarebbero rivelati “[...] completamente inadeguati a consentire finanche la conservazione dell'opera” e comunque, “[...] una volta approvati sulla carta i piani di manutenzione, non vi fosse alcuna verifica effettiva da parte della Fondazione della regolare esecuzione degli stessi [...]” (cfr., citazione, pag. 59).

Tale assunto sarebbe “[...] dimostrato, per un verso, dalla assenza di ogni e qualunque verifica *in loco*, a fini di collaudo e controllo delle manutenzioni; per altro verso, dalla mancanza nei verbali del consiglio di amministrazione della Fondazione di qualunque discussione in ordine non solo alle prospettive di utilizzo degli immobili, ma anche sulla consistenza e conservazione degli impianti” (v., citazione, pag. 59, allegati *sub* doc. 47, relazioni di manutenzione - doc. nn. 60, 63, 65, 114 - Piani di manutenzione in doc. n. 60, all. 14, all. 58, all. 64, ove la Procura segnala, tra l’altro, che “[...] I verbali sono stati acquisiti da questa Procura e l’adito Collegio può verificare quanto sopra dalla mera lettura degli stessi”, (cfr., citazione, pag. 60).

Ed ancora: “[...] Nella fattispecie viene in contestazione una responsabilità aggravata per mancato esercizio dei poteri di controllo e vigilanza sul patrimonio pubblico, affidato alla Fondazione e da questa riaffidato ad una società mista, la PARCOLIMPICO S.r.l.

Non si tratta quindi di considerare la portata dell’art. 1 della L. n. 20/1994, secondo cui nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole, perché in questa sede il problema è il mancato esercizio delle prerogative proprie dell’organo collegiale della Fondazione, sia rispetto al Presidente ed al Vice-Presidente della Fondazione, che dovevano proporre al Cda gli atti di tutela e controllo, sia rispetto all’affidatario finale Parcolimpico S.r.l.” (cfr., citazione, pag. 41).

Inoltre, “non risultano deleghe speciali concesse dal consiglio di amministrazione della Fondazione al Presidente od al Vice Presidente con riguardo alle attività di gestione del patrimonio della Fondazione e degli

impianti sportivi, per cui è causa, onde rimane l'organo collegiale responsabile, in ogni suo componente, tanto delle scelte espresse, quanto delle omissioni e delle inerzie da cui è disceso il danno erariale di cui si verte. Quindi, l'oggetto sociale della Fondazione, raffrontato con le funzioni del consiglio di amministrazione (il quale adotta ogni provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della Fondazione), determina una responsabilità dei componenti dell'organo collegiale, ben nota alla giurisprudenza della Corte dei conti" (cfr., citazione, pag. 41).

Ad avviso della Procura, giusta quanto anche ribadito nel corso dell'udienza di discussione, la responsabilità delle persone fisiche, componenti l'organo collegiale – Cda di Fondazione – deriva non solo dal non aver valutato le conseguenze dell'inerzia della PARCOLIMPICO, ma anche dal fatto che gli stessi convenuti fossero incardinati negli organi di *governance*, prendendo parte, in tale qualità, ai consigli di amministrazione, vale a dire, a consessi nei quali avrebbero dovuto essere adottate tutte le necessarie decisioni sulla corretta gestione degli impianti, nel rispetto degli obblighi giuridici di *facere*, contemplati nello Statuto.

R) 2. Ciò premesso, le difese dei convenuti FERRARI, BELLION, ANESI, AVATO, BARBIERI, CAPRA, MARIN, MAROCCO e SALVAI (ciascuno, in qualità di componente, a vario titolo, di vari C.d.A. di Fondazione), censurano, sotto molteplici profili, la mancanza, sia nell'odierno atto introduttivo del giudizio, ma anche, soprattutto, già nell'invito a dedurre, della contestazione, nei loro confronti, di fatti specifici, e, soprattutto, la mancanza di una adeguata descrizione delle condotte antiggiuridiche attribuite.

Trattasi, peraltro, di dissenso, esternato anche da altri convenuti nelle rispettive

difese (nei confronti dei quali, tuttavia, la censura in esame è da considerare assorbita, a seguito dell'accoglimento di altre eccezioni preliminari al merito, v., paragrafi precedenti).

Il fulcro della contestazione in esame si fonda sul fatto che l'imputazione di responsabilità viene mossa a carico dei componenti del Cda e dei Presidenti e Vice Presidenti di Fondazione, per aver i medesimi, secondo la tesi accusatoria, omesso di adottare le più opportune iniziative, atte a garantire la manutenzione ed il mantenimento di valore degli impianti, ed, altresì, a titolo di omessa vigilanza sulla mancata manutenzione ordinaria, che – come riconosce la stessa parte pubblica (v., citazione, pag. 96) – competeva, in realtà, *in primis*, a PARCOLIMPICO S.r.l., così da determinare, comunque, negli anni un'irreversibile perdita di valore degli stessi.

In altre parole, si contesta che, nel prospettare, in via generale, con riguardo ai siti olimpici, carenze manutentive e carenze di utilizzo, riferite ad un arco temporale di oltre vent'anni, la citazione non contestualizzi, tuttavia, in alcun modo, gli addebiti corrispondenti né esponga le circostanze che, di fatto, avrebbero determinato le dette carenze né ricostruisca, sotto l'aspetto descrittivo e probatorio, le condotte omissive negli aspetti fondanti la genesi delle rispettive responsabilità.

Quanto alla manutenzione, secondo le difese, non si precisa, affatto, in relazione a quali siti e/o impianti, sia configurabile una responsabilità ascrivibile ai vari convenuti, in rapporto ai periodi di presenza di ciascun componente nel Cda di Fondazione e, soprattutto, quali atti manutentivi avrebbero dovuto essere specificamente realizzati nei rispettivi periodi in contestazione.

Quanto, poi, al mancato utilizzo delle risorse pubbliche, la citazione farebbe riferimento esclusivo ai provvedimenti, i quali avrebbero messo a disposizione risorse, negli ultimi cinque anni, senza, tuttavia, specificare oltre, nel merito, il contenuto delle ascritte omissioni.

In altre parole, le difese eccepiscono che, in citazione, siano sollevate contestazioni generalizzate ed indistinte, nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Fondazione, i quali si sono succeduti nel tempo, senza, tuttavia, individuare le singole fattispecie pregiudizievoli, il momento in cui le stesse siano, asseritamente, intervenute nelle varie fasi di amministrazione dei beni e senza specificazione delle condotte e/o delle omissioni, rivolte, a tali titoli, a ciascun interessato, prima invitato a dedurre e, successivamente, convenuto in giudizio.

R) 2.1. Ad avviso delle difese, inoltre, “sono state snaturate le funzioni dell’invito a dedurre, sia quella volta ad assicurare la massima completezza istruttoria per evidenti ragioni di economia processuale sia quella di consentire al presunto responsabile di svolgere compiutamente le proprie argomentazioni a difesa, al fine di pervenire all’archiviazione della vertenza” (cfr. comparsa RINALDUZZI, pag. 19).

Di modo che la mancata esplicitazione di ciascuna condotta contestata e del relativo contributo causale, alla realizzazione dell’asserito danno erariale, preclude agli interessati la possibilità concreta di poter, a loro volta, controdedurre, con argomentazioni difensive e produzioni documentali.

In altre parole, l’omessa contestualizzazione, rispetto agli atti compiuti e/o, eventualmente, asseritamente, non compiuti, pregiudica la possibilità, nei confronti degli interessati, di comprensione delle ragioni giuridiche

dell'impianto accusatorio.

Viene, altresì, ribadito, nell'occasione, che, nell'atto di citazione non vengono tenute in debito conto, se non in minima parte, le deduzioni difensive, proposte nei confronti dell'invito a dedurre, così da rendere la prospettazione dei fatti attorea, attraverso l'atto introduttivo del giudizio, non solo logicamente incompatibile con il contenuto delle controdeduzioni ma anche distante da un esame puntuale e da una conseguente valutazione del contenuto delle deduzioni difensive stesse.

R) 2.2. La difesa del convenuto FERRARI, nel censurare la mancata ricostruzione, ad opera della Procura, delle competenze di Fondazione "rispetto al più ampio e complesso quadro delle competenze sulla sorte dei siti olimpici", azione giudicata doverosa, secondo tesi di parte, "[...] alla luce del fatto che detti siti insistono nel territorio degli Enti fondatori e di altri enti che conservano, in ragione del principio di sussidiarietà tutte le loro competenze", rappresenta (v., comparsa, pag. 15), che tale mancata ricostruzione "si traduce in altrettanti limiti all'azione di Fondazione che condizionano l'azione del Consiglio di Amministrazione", finendo con il "sorvolare sulla frantumazione delle competenze".

"È imbarazzante che l'atto di citazione nemmeno si chieda se le contestazioni operate siano, effettivamente, da rivolgersi al Consiglio di Amministrazione, in ragione della sua ridotta capacità di agire, a termini dell'art. 11.3 dello Statuto e la subordinazione del suo limitato agire all'esercizio dei poteri, spettanti al Collegio dei Fondatori, e, di cui all'art. 9.2, dello Statuto" (v. comparsa FERRARI, pag. 16).

La contestazione della difesa si incentra, quindi, sul fatto che "risulta difficile

comprendere perché siano citati in giudizio i componenti del Cda di Fondazione”, nel senso che “La pur ripetuta allusione dell’atto di citazione a Fondazione, espressione delle amministrazioni proprietarie (v., atto di citazione, pag. 103), nel momento in cui non se ne traggono le conclusioni, alla luce del peculiare assetto binario del potere gestorio in Fondazione, finisce per denunciare soltanto un’oggettiva consapevolezza dell’artificialità del tentativo di imputare al Consiglio di Amministrazione, il corso degli eventi ... date le sue limitate prerogative a termini dell’art. 11 dello Statuto. Il che riporta alla constatazione che l’atto di citazione non avrebbe dovuto tanto o non solo soffermarsi sullo stato dei siti ...ma indicare doverosamente che cosa il Consiglio di Amministrazione non abbia eseguito rispetto al perimetro di azione, delineato dal Collegio dei Fondatori.

Non una parola sul tema si rinviene nell’atto di citazione” (cfr., comparsa FERRARI, pag. 19).

R) 2.3. La difesa del convenuto SALVAI, dopo aver rilevato che la Procura ha formulato contestazioni generiche nei confronti dei componenti e degli ex-componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione – peraltro, a dire della stessa difesa, omettendone, o dimenticandosene alcuni, in assenza di apparenti plausibili motivi – senza procedere ad alcuna distinzione in ordine alle singole posizioni dei convenuti, stigmatizza (v., comparsa SALVAI, pag. 5), che il proprio assistito non sia mai stato specificamente menzionato, né nell’invito a dedurre né nel successivo atto di citazione, “se non nella epigrafe e nelle conclusioni dei rispettivi atti”.

In particolare, la Procura (v., comparsa, pag. 6), non ha proceduto “[...] ad alcuna distinzione in ordine alle singole posizioni dei convenuti, né avuto

riguardo all'arco temporale, nel quale gli stessi hanno esercitato le rispettive cariche [...] la Procura ha pertanto ritenuto indistintamente ed ugualmente responsabili sia coloro che sono entrati in carica immediatamente dopo l'evento olimpico, sia coloro che sono entrati in carica un decennio dopo, quando tutte le scelte di gestione erano già state prese e codificate né aver avuto riguardo alle diverse mansioni e cariche dagli stessi esercitate. Nessuna distinzione è stata, per esempio, effettuata fra i meri componenti del Consiglio di Amministrazione ed i Presidenti ed i Vice Presidenti della Fondazione (ai quali l'art. 12 dello Statuto affida i poteri di sorveglianza e di esecuzione dell'attività della Fondazione)".

Inoltre, con riguardo, ad esempio, alle contestazioni attoree, concernenti l'affidamento degli impianti alla società PARCOLIMPICO S.r.l., la difesa SALVAI esplicita che, né a seguito delle deduzioni all'invito a dedurre né in citazione, vengono rese delucidazioni sul contenuto delle contestazioni, afferenti la scelta di affidamento della gestione degli impianti alla società, e ciò nonostante che il medesimo convenuto sia "entrato nel Consiglio di Amministrazione di Fondazione in data 7 settembre 2018, vale a dire, dodici anni dopo la costituzione della PARCOLIMPICO e comunque dieci anni dopo la pubblicazione del bando con cui Fondazione ha indetto una procedura aperta per la selezione del socio privato" (v., comparsa, pagg. 9-10).

Ciò, secondo tesi di parte, renderebbe del tutto opaca la dimostrazione dell'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta del convenuto e l'asserita causazione di danno erariale.

Allo stesso modo, con riferimento alle contestazioni, connesse con l'asserita mancata esecuzione delle manutenzioni, la difesa SALVAI oppone che

“nessuna contestazione è stata mossa dalla Procura con riferimento ad asserite problematiche manutentive causative di deprezzamento degli immobili da imputarsi specificamente al Consiglio di Amministrazione entrato in carica nel 2018 e quindi al dott. SALVAI, componente di quel Consiglio” (v., comparsa, pag.13).

R) 2.4. Altre difese, inoltre, (v., a titolo esemplificativo, anche comparsa RINALDUZZI), oltre a sostenere “[...] che sono state del tutto snaturate le funzioni dell’invito a dedurre, sia quella volta ad assicurare la massima completezza istruttoria per evidenti ragioni di economia processuale, sia quella di consentire al presunto responsabile di svolgere compiutamente le proprie argomentazioni a difesa, al fine di pervenire all’archiviazione della vertenza”, non condividono in toto ed, anzi, contrastano quanto affermato in citazione (v., pag. 100 e ss.), secondo cui le condotte di danno, prospettate dalla Procura, sono state genericamente ascritte “al management della Fondazione XX Marzo 2006, cioè all’intero consiglio di amministrazione”.

Pertanto, posto che, secondo l’atto introduttivo del giudizio “...La Fondazione non ha mai inteso revocare gli affidamenti, legati peraltro a gare opache e poco trasparenti né risulta aver mai percorso strade di individuazione di gestioni alternative... non ha promosso giudizi risarcitori per le mancate manutenzioni; non ha escusso garanzie e cauzioni, né le ha pretese da Parcolimpico S.r.l....Tale atteggiamento protrattosi a lungo, ha palesato alla popolazione i caratteri dell'acquiescenza deliberata (a tali abusi e deturpazioni) da parte degli enti responsabili della sorte degli impianti” (v., citazione, pag. 104), a tutti i componenti dei vari CDA di Fondazione, susseguitisi nel tempo, la Procura ha attribuito il dolo eventuale, o, in subordine, l’imputazione a livello di colpa

grave, sulla base di generiche e onnicomprensive affermazioni, rivolte, indistintamente, in realtà, in egual misura, a tutti i soggetti, che si sono, semplicemente, susseguiti, nel tempo, nella partecipazione, a titolo di componenti, del C.d.a.

R) 2.5. Anche la difesa BELLION (per il ruolo, ricoperto, dal medesimo, nel C.d.a. di Fondazione), contesta che la Procura muova addebiti, non assolutamente circostanziati, non puntualizzando mai in quale occasione o momento, tuttavia, l'attività di verifica e/o controllo, asseritamente, carenti o precarie, nonché l'attività di rilevamento degli interventi necessari, siano state, anno per anno, concretamente deficitarie, così da cagionare, o, comunque, rendere inevitabili, i danni, complessivamente contestati, con l'atto in discussione, a tutto il *management* di Fondazione.

Ciò in quanto (v., comparsa BELLION, pag. 64), atteso che, secondo tesi attorea, i verbali del Cda di Fondazione sarebbero carenti di ogni discussione in merito non solo alle prospettive di utilizzo ma anche in ordine alla consistenza ed alla conservazione degli impianti, al di là dell'indimostrata conformità ai fatti di simile assunto, "...il Cda di Fondazione è solo astrattamente il soggetto decidente in materia di interventi in quanto in posizione all'incrocio di processi decisionali ed autorizzativi di competenza di altri organi ed enti".

Inoltre, a corroborare la richiesta di pronuncia di nullità per assoluta indeterminatezza dell'atto introduttivo e, quindi, dell'addebito formulato nei confronti del convenuto BELLION, viene precisato che "nel doc. n. 69 – annotazioni di Gdf sezione accertamenti danni erariali – istruttoria relativa al procedimento in esame, non compare mai neppure il nominativo del signor

BELLION Cesare tra i presunti responsabili” (v., comparsa BELLION, pag.75).

R) 2.6. Tra i molteplici rilievi rivolti, sotto il profilo in esame, all’atto di citazione, il convenuto MAROCCO, formulando specifica eccezione di nullità per indeterminatezza, evidenzia che, in ogni caso, “[...] dalla documentazione allegata all’atto di citazione, nulla rileva al fine di contestare il danno erariale, non risultando nell’atto di citazione alcuna correlazione tra la contestazione formulata a carico del convenuto e la documentazione prodotta dalla Procura regionale, a sostegno dell’ipotesi accusatoria, non essendo enucleati né elementi a sostegno dell’asserito danno erariale, attinente al periodo in cui il convenuto è stato Consigliere di amministrazione della Fondazione né contestazioni peculiari, tanto da rendere oltremodo difficile l’esercizio del diritto di difesa” (v., comparsa MAROCCO, pagg. 11-12).

Dall’invito a dedurre, dal successivo atto di citazione e dai documenti ai medesimi allegati, non emerge, a detta della difesa MAROCCO, alcuna contestazione di responsabilità amministrativa contabile, che possa derivare da una personale condotta del convenuto, sia di tipo commissivo, sia di tipo omissivo, in quanto Consigliere del c.d.a. della Fondazione, privo di deleghe, rimasto in carica per un solo mandato, nulla derivando dall’invito a dedurre a carico del medesimo, il quale non solo non ha mai ricoperto il ruolo di legale rappresentante pro-tempore della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, ma non ha mai avuto il potere di promuoverne le attività, in ossequio al dettato dell’art. 12 dello Statuto.

R) 2.7. Parimenti, la difesa del convenuto CAPRA – dopo aver precisato, procedendo alla rettifica in udienza (cfr., verbale del 18 maggio 2023), di essere

stato evocato in giudizio non per il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dal 20 marzo 2008 al 10 luglio 2015, come, erroneamente, indicato nella comparsa di costituzione in giudizio, bensì nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione XX Marzo 2006 dal 7/09/2018 in scadenza il 30/06/2021 - censura l'addebito mosso dalla Procura, risultando la contestazione, rivolta a coloro che hanno svolto ruoli all'interno del C.d.a. della Fondazione, del tutto, generica e priva di un espresso riferimento normativo puntuale, necessario, al contrario, per l'affermazione di una condotta gravemente colposa in violazione di legge, e, comunque, idonea alla causazione del contestato danno erariale.

Di conseguenza, secondo tesi di parte, viene a mancare l'individuazione di una responsabilità specifica, espressamente, riferibile all'operato del convenuto Capra (v., comparsa CAPRA, pag. 7).

Deduce, inoltre, la stessa difesa (v., comparsa, pag. 14/15), che "Seguendo la prospettazione del Procuratore, poiché dal giorno successivo alla conclusione dei lavori di manutenzione gli immobili iniziano a deprezzarsi, i Consiglieri della Fondazione sarebbero chiamati a rispondere di tale deprezzamento, fino all'esecuzione dei lavori di manutenzione, con la conseguenza, del tutto assurda, che, mediante un'azione di responsabilità erariale, potrebbero porsi a loro carico i lavori di manutenzione ordinaria in qualsiasi momento".

Nella fattispecie concreta, la citazione, secondo tesi di parte, non fa "menzione di ulteriori danni cagionati a terzi o ad interventi più gravosi, che si siano resi necessari sui cespiti nella disponibilità della Fondazione, a seguito dell'asserita inerzia della stessa, con la conseguenza che l'intera voce risarcitoria non può trovare accoglimento in quanto priva di fondamento, oltre che del tutto

generica”.

Ed ancora “La seconda voce, ossia l’inutilizzo degli impianti, a prescindere da ogni valutazione di merito, non è dato intendere come possa derivare, in prima battuta, quale conseguenza di un comportamento di Fondazione ma anche come, in concreto, possa rappresentare un danno all’Erario, nel momento in cui i beni in considerazione sono dati in concessione a Parcolimpico S.r.l., e ciò in quanto dal loro mancato utilizzo non può che essere solo quest’ultima a subire l’ipotetico danno.

Da un lato, infatti, non rientrava tra gli obblighi diretti del *management* di Fondazione lo sfruttamento economico degli impianti e, d’altro lato, proprio per via dell’esistenza di una concessione, un eventuale danno derivante dal mancato utilizzo dei beni sarebbe patito direttamente dal Concessionario e non dall’Erario” (v., comparsa CAPRA, pag. 15).

R) 2.8. In buona sostanza, la Procura, mediante rinvio generico alle prospettate condotte di danno, impersonalmente poste in essere, in toto, dal *management* di Fondazione, nel corso di poco meno di un ventennio, nel quale è mutato, più volte, anche il quadro fattuale e normativo, ha, di fatto, attribuito ai vari convenuti una responsabilità oggettiva, tutt’altro che individualizzata, per aver i medesimi “soltanto” fatto parte del CdA della Fondazione, responsabilità, del tutto, avulsa dalla precisazione dell’effettivo contributo di ciascuno alla causazione dell’asserito danno erariale.

Le difese ribadiscono che, al di là di generiche formule, attraverso le quali sono attribuite ai convenuti le responsabilità per l’asserito minor valore dei beni in misura sostanzialmente uguale (proporzionata alla durata dell’incarico), in tutto il corpo dell’atto di citazione, non vi sono passaggi dedicati all’esame delle

singole posizioni, nonché alle attività dagli stessi espletate e contestate.

L'atto di citazione, nel contenere valutazioni "globali", è, dunque, inammissibile e infondato, perché emesso in violazione del principio della responsabilità personale nel giudizio contabile, sancito espressamente anche dall'art. 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20, in virtù del quale:

-la responsabilità dei soggetti, sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo e con colpa grave.

R) 2.9. In conclusione, difettando l'atto di citazione degli elementi essenziali, necessari per individuare le responsabilità ascrivibili a ciascun convenuto, in quanto vengono attribuite inammissibili responsabilità oggettive, per il solo fatto di aver fatto parte del CdA della Fondazione, in assenza di alcuna correlazione tra il valore dei beni, accertato nel 2021 e gli incarichi espletati in anni, anche di molto precedenti a quello di stima, l'atto introduttivo del giudizio viene censurato con richiesta di declaratoria di nullità per mancata allegazione e comprovazione della responsabilità erariale ascrivibile ai convenuti.

R) 2.10. Ciò precisato, quanto ai plurimi rilievi, sopra sinteticamente riferiti, mossi dalle difese, avverso il libello introduttivo in esame - rilievi i quali assumono carattere preliminare ed assorbente, rispetto alle ulteriori eccezioni, parimenti sollevate dalle parti convenute – la Sezione non può che assertire che la precisa perimetrazione della pretesa attorea – attraverso l'esposizione dei fatti e degli elementi giuridici a fondamento degli stessi - costituisca l'antecedente logico e la premessa indispensabile e prioritaria rispetto ad ogni valutazione.

R) 2.10.1. I richiami, operati nell'atto introduttivo del giudizio, al complesso

quadro normativo, non sollevano la Procura erariale dall'onere, in sede di introduzione del giudizio di responsabilità amministrativa, di definire e comprovare, in modo chiaro, il relativo *thema decidendum*.

R) 2.10.2. Nel rito amministrativo-contabile ciò si traduce nella necessità imprescindibile, ed a carico di parte attrice, di “[...] delineare in dettaglio le condotte, attive o omissive, ascritte individualmente alle parti convenute, nel sottolinearne gli elementi di anti giuridicità, anche in relazione alle qualifiche ed alle funzioni svolte nell’ambito del rapporto di servizio, nonché nell’evidenziare il contributo causale dei singoli comportamenti rispetto al danno prospettato” (Corte dei conti, sez. Lazio, sentenza n. 913/2021).

Ne discende che l’assoluta indeterminatezza dell’atto di citazione, rispetto ai citati profili dell’*editio actionis*, costituisce vizio di nullità dell’atto introduttivo del giudizio.

Conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, l’invalidità, che ne deriva, è particolarmente significativa, al punto che i vizi dell’*editio actionis* non possono essere sanati dalla costituzione del convenuto, a differenza di quanto avviene per le criticità relative alla *vocatio in ius*, e risultano rilevabili anche d’ufficio, da parte del giudice, essendo la nullità in rilievo prevista in funzione di interessi che trascendono quelli dei soli convenuti (cfr. Cass. civ., Sez. III, n. 17495/2011).

Ciò in quanto l’indeterminatezza assoluta della domanda non solo compromette la difesa processuale dei convenuti ma preclude, altresì, al giudice stesso di garantire il rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 101, co. 3, c.g.c. (cfr., Corte dei conti, Sez. I Appello, sent. n. 227/2019).

R) 2.10.3. Osserva, al riguardo, la Sezione, con riferimento alle vicende, che caratterizzano la situazione all'esame e che rilevano ai fini delle criticità in esame, quali le prospettate "gravissime omissioni programmatiche imputabili al *management* di Fondazione" (v., citazione, pag. 112), o quali "una serie di condotte inerti e silenti, consistenti nelle mancate programmazioni di interventi manutentivi e di valorizzazione" (v., citazione, pag. 114), che, come già descritto in precedenza (v., punti *sub* 1-2 e segg.), gli enti fondatori (Regione Piemonte, Comune di Torino e Provincia di Torino, oggi Città Metropolitana), nel periodo 2010-2012, hanno provveduto al conferimento a Fondazione degli impianti e delle opere realizzati in funzione dei Giochi Olimpici, impianti che, fino a quel momento e per un certo lasso temporale – circa sei anni, a decorrere dal 2006, momento di costituzione della Fondazione, fino al 2012 - erano stati detenuti dalla Fondazione ma a titolo precario.

A norma dell'art. 2 della legge n. 65/2012, Fondazione XX Marzo 2006, "sentiti il Commissario Liquidatore di Agenzia Torino 2006 ed i rappresentanti dei Comuni dei territori, ove sono localizzati gli impianti, di cui all'allegato 1 della legge n. 285/2000, individua la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, a SCR Piemonte S.p.A."

Tale attività è regolamentata dal protocollo di intesa, sottoscritto, nell'ottobre 2013, tra i vari soggetti attuatori.

La programmazione opera per successivi stralci, venendo contraddistinta da un processo di continuità, prevedente:

- una prima fase di ascolto e ricognizione condotta con tutti i Comuni Olimpici;
- una successiva valutazione delle istanze, formalizzate dai Comuni, da parte del Consiglio di Amministrazione, condotta sulla base della disponibilità

- finanziaria, periodicamente, comunicata dal Commissario Liquidatore di Agenzia Torino 2006, in base alla priorità e tipologia degli interventi richiesti;
- l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di ogni stralcio, che viene, comunque, sottoposto al Collegio dei Fondatori, in coerenza con la copertura finanziaria, comunicata dal Commissario Liquidatore di Agenzia Torino 2006;
 - la condivisione della programmazione tra i soggetti attuatori per l'avvio dei procedimenti da parte di SCR Piemonte.

R) 2.10.4. Da tutto quanto precede, quindi, a termini della citata L. n. 65/2012, la scelta della direzione della pianificazione e programmazione di Fondazione spetta anche ai singoli Comuni (al riguardo, si ripete, eloquente appare l'espresso richiamo "sentiti i Comuni", giusta il dettato di cui all'art. 1, 2° co., L. n. 65/2012, a conferma dell'obbligatorietà del coinvolgimento dei Comuni). Di modo che, sulla base della normativa vigente, quanto alle attività manutentive – di competenza della PARCOLIMPICO S.r.l. per contratto – in capo a Fondazione gravano compiti di mera programmazione e, comunque, di concerto con i Comuni interessati.

R) 2.10.5. Dalla prospettata situazione, così come, sinteticamente, delineata, emerge, ed il Collegio intende sottolinearlo nell'occasione, un'oggettiva condivisione della programmazione tra i vari soggetti attuatori, la quale, a ben vedere, non sembra escludere il coinvolgimento degli enti locali.

Non a caso, pertanto, giusta le risultanze, tra l'altro, di varie sedute del Consiglio di Amministrazione di Fondazione, in quella datata 21 gennaio 2020, si legge "Il Presidente AVATO ritiene doverosa un'ulteriore considerazione sui trampolini Olimpici di Pragalato, che riguarda anche il sito del bob, preso atto

che l'ipotesi di una partecipazione del territorio ai Giochi Olimpici Invernali del 2026 è sostanzialmente tramontata.

Allo stato, per quanto riguarda i trampolini di Pragelato, il Comune chiede di impiegare lo stanziamento di 1,7 milioni di Euro per la riqualificazione dello stadio olimpico del fondo, mentre per quanto riguarda l'area del bob, il Comune di Cesana Torinese, nel quarto stralcio, non ha previsto alcuna istanza [...] occorre pertanto porre in valutazione quale scenario futuro, anche dal punto di vista politico, si possa immaginare per i due siti. La Fondazione dovrà sottoporre l'argomento al Collegio dei Fondatori in fatto di riposizionamento strategico, alla luce degli accadimenti che hanno caratterizzato la storia dei due impianti... e di quanto appena richiamato.

La Fondazione dovrà sottoporre l'argomento al Collegio dei Fondatori in fatto di riposizionamento. I Consiglieri concordano con il Presidente Avato.” (v., in atti).

Da una parte, quindi, secondo la ricostruzione degli assetti, come, poc'anzi, sintetizzata, non può farsi passare sotto silenzio il ruolo primario del Collegio dei Fondatori, quale Organo rappresentativo delle amministrazioni proprietarie – ed al quale, comunque, l'art. 9 dello Statuto della Fondazione attribuisce significativi poteri, fra i quali quelli di identificare i settori di attività della Fondazione, nonché di stabilire e sottoporre al Consiglio di Amministrazione le linee generali e le direttive dell'attività della Fondazione stessa ed i relativi obiettivi e programmi – e, dall'altro, non può preterirsi il rapporto di detto Collegio con il Consiglio di Amministrazione - al quale risulta, *per tabulas*, demandato un potere di impulso, fattivamente realizzabile a mezzo di formulazione di proposte, nei confronti del Collegio dei Fondatori,

competendo, quindi, al Consiglio stesso, di dar seguito alle scelte compiute al superiore livello, nel quale risultavano allocati i Soci Fondatori.

R) 2.10.6. Ciò premesso, in via preliminare, venendo a scrutinare l'istanza di nullità dell'atto di citazione, sotto il profilo in esame, secondo cui, in relazione alla domanda attorea, nei confronti dei convenuti all'oggetto, la stessa esposizione dei fatti risulterebbe del tutto carente dei necessari elementi, con ciò, precludendosi l'individuazione di fatti illeciti ascrivibili, con conseguente lesione del pieno diritto di difesa (v., Cass. Civ., Sez. I, sent. 20 giugno 2011, n. 13448; idem, Cass. Civ., Sez. II, 21 novembre 2008, n. 27670), la Sezione osserva che, effettivamente, sulla base di quanto risultante dall'atto di citazione, nella presente sede censurato, e di cui *infra*, quest'ultimo presenta carenze significative.

R) 2.10.7. Il Collegio rileva, infatti, sulla base della lettura delle disposizioni vigenti, che le attribuzioni degli organi della Fondazione in argomento sono rinvenibili nello Statuto (v., all. 8, Cit.), secondo cui:

- il Collegio dei Fondatori (art. 9) - composto dai legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti, di cui al comma 1, art. 5, Legge regionale n. 21/2006, vale a dire, di Regione, Provincia (oggi Città Metropolitana), Comune e CONI – rappresenta le amministrazioni proprietarie, ed è preposto a: “[...] stabilire e sottoporre al Consiglio di Amministrazione le linee generali e le direttive dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 3”;

- il Consiglio di Amministrazione (art. 11) è preposto a: “proporre al Collegio dei Fondatori le linee strategiche a cui ispirare l'attività gestionale [...]”, a “dare esecuzione e deliberare in merito ai programmi, alle direttive, agli affari e alle

questioni, che gli siano stati sottoposti dal Collegio dei Fondatori”, ad “accertare l’eventuale impossibilità di perseguire gli scopi della Fondazione e riferirne al Collegio dei Fondatori per gli opportuni provvedimenti”.

R) 2.10.8. Sulla base dell’interpretazione letterale delle suddette previsioni statutarie, non pare revocabile in dubbio che il Consiglio di Amministrazione di Fondazione, attraverso l’esercizio dell’attribuitagli potestà d’impulso, sia preposto alla formulazione di proposte dirette al Collegio dei Fondatori, nonché a dare esecuzione alle delibere, poi, adottate dal Collegio dei Fondatori ed a sottoporre, infine, sempre al Collegio dei Fondatori le proprie valutazioni in merito all’impossibilità di esercitare il proprio potere esecutivo “per gli opportuni provvedimenti”.

R) 2.10.9. Senza dimenticare, nell’ambito dell’articolata ripartizione di competenze, la complessità della situazione, derivante dalla previsione ulteriore di una fase di ascolto dei “Comuni olimpici”, consistente, come detto, in una preventiva inevitabile concertazione con i rappresentanti dei Comuni dei territori interessati - seguita da:

- una successiva valutazione delle istanze, formalizzate dai Comuni, da parte del Consiglio di Amministrazione, non disgiunta da una valutazione delle disponibilità finanziarie, che comporta il necessario coinvolgimento periodico del Commissario Liquidatore dell’Agenzia Torino 2006, in base alla priorità ed alla tipologia degli interventi richiesti;

- ed ancora, una valutazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di ogni stralcio, da sottoporre, poi, al Collegio dei Fondatori, in coerenza con la copertura finanziaria comunicata dal Commissario Liquidatore di Agenzia Torino 2006, all’esito del *placet* del detto Commissario liquidatore in ordine

alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ogni intervento (cfr., documento sub 75, pag. 5, audizione dott. Arcidiacono, in veste di Commissario liquidatore, relativamente a richieste di interventi manutentivi presentate/proposte da Fondazione ma non accolte per indisponibilità di fondi).

R) 2.10.10. Sintetizzando, ai sensi di quanto previsto fin dall'entrata in vigore – 12 giugno 2012 - della legge n. 65/2012, giusta il comma 1, dell'articolo 1, “la Fondazione XX Marzo 2006 individua, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante, sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri integralmente a suo carico, alla SCR - Società di Committenza della Regione Piemonte Spa - di cui alla legge regionale della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento”.

Quindi, i soggetti attuatori della legge n. 65/2012 sono:

- Fondazione XX Marzo 2006 che, dopo aver interpellato i rappresentanti dei Comuni dei territori interessati, sottopone al Collegio dei Fondatori gli interventi per le valutazioni di competenza;
- Il Commissario Liquidatore di Agenzia Torino 2006 che dispone delle risorse finanziarie;
- SCR Piemonte S.p.A., che opera quale stazione appaltante, gravata, pertanto, dell'effettiva cantierizzazione, e, quindi, della stesura dei progetti di fattibilità nonché dell'indizione dei bandi per l'esecuzione in appalto, del controllo e del

collaudo degli interventi.

R) 2.10.11. A questo punto, il Collegio non può non manifestare perplessità, quanto all'indeterminatezza dell'atto di citazione, il quale, configurando direttamente, vale a dire, in capo al Consiglio di Amministrazione - e, più precisamente, in capo ai componenti-persone fisiche, oggi evocati in giudizio - unilaterali assorbenti poteri decisionali, non dirime, in realtà, le contraddizioni le quali, al contrario, emergono dall'esame delle sopra rammentate previsioni statutarie, così incorrendo l'atto introduttivo del giudizio nel vizio della carenza di esposizione dei fatti e della qualità, nella quale gli stessi sarebbero stati asseritamente compiuti, come, *ex adverso*, oggetto di contestazione.

In altre parole, tenendo presenti il riparto di competenze e di equilibri, così come previsti in statuto (cfr. art. 11, rispetto all'art. 9, statuto di Fondazione), il libello introduttivo non appare supportare le contestazioni con i necessari elementi giuridici, in tal modo non dirimendo l'incertezza, connessa all'esistenza in capo a Fondazione, *recte*, al Cda di Fondazione, di potestà decisionali certamente non prevalenti su quelle di concertazione, e ciò, comunque, nella permanenza dell'attribuzione di decisioni in capo agli enti territoriali nonché soci fondatori, già individuati dalla legge.

Dette perplessità sull'effettivo esercizio, da parte del Cda di Fondazione, del potere gestorio – cui parte pubblica imputa “ritardi od omissioni” – non solo non appaiono fugate dal libello introduttivo del giudizio ma dalla citazione non traspare un'analisi compiuta del rapporto fra il Collegio dei Fondatori (al quale l'art. 9, Statuto, si ripete, attribuisce relevantissimi poteri, fra i quali quelli di identificare i settori di attività della Fondazione stessa, nonché di stabilire e sottoporre al Consiglio di Amministrazione le linee generali e le direttive

dell'attività della Fondazione stessa ed i relativi obiettivi e programmi) ed il Consiglio di Amministrazione (al quale, come detto, competono poteri di impulso, esercitati attraverso formulazione di proposte, nei confronti del Collegio dei Fondatori, ma sul quale sembrano gravare essenzialmente funzioni esecutive, dovendo il Consiglio dar seguito alle scelte compiute al superiore livello, nel quale appaiono allocati i Soci Fondatori, peraltro, non destinatari di censure nell'atto introduttivo del giudizio).

In secondo luogo, posto che, fra le condotte contestate, risultano esservi anche quelle afferenti al “mancato esercizio di azione di responsabilità da parte della Fondazione XX Marzo 2006 contro gli amministratori della società Parcolimpico S.r.l. ed il mancato promuovimento di un'azione di risarcimento del danno da parte della Fondazione 20 Marzo 2006 e degli amministratori della Regione, della Provincia e del Comune contro la società Parcolimpico srl”, dalla lettura del libello accusatorio emerge che tale contestazione, come del resto, anche le altre di cui sopra, sia rivolta, sistematicamente ed indistintamente, a tutti i componenti dei consigli di amministrazione della Fondazione, succedutisi nel tempo.

Ancora in citazione (cfr., sub pag. 98) viene detto, con riferimento alle responsabilità indirette degli enti proprietari ed a quelle proprie della Fondazione affidataria, per assenza di buona gestione e di adeguata manutenzione, che “[...] Il fenomeno non ha riguardato periodi limitati o momenti di particolare difficoltà della Fondazione o di Parcolimpico s.r.l. (responsabile della conservazione degli immobili) ma costituisce il portato di un modo di agire sistematico di ognuna delle persone dei responsabili, che si sono succeduti”.

R) 2.11. Ne deriva la conferma che l'impianto accusatorio considera in modo del tutto unitario, e, comunque, indeterminato, posizioni relative a soggetti aventi, al contrario, ruoli, incarichi differenti, comunque, per durate temporali diverse, anzi, in annate completamente distanti fra di loro, in tal modo, ponendosi in contrasto con la necessaria analiticità, di cui alla disciplina legislativa, sopra richiamata, per non dire del generico richiamo, in punto esigibilità delle condotte, da parte dei componenti i Cda di Fondazione, componenti evocati in giudizio, ma in assenza di esplicitazione degli elementi essenziali delle rispettive singole condotte omissive, in definitiva, attribuite ai medesimi con l'atto introduttivo del giudizio.

Solo a titolo esemplificativo, sulla base della prospettazione accusatoria, nei termini sopra descritti, la citazione configura a carico di vari componenti del Cda di Fondazione, cessati dalla rispettiva carica ante marzo 2012, responsabilità connesse ad impianti, oggetto di conferimento dalla Regione a Fondazione, in epoche successive alla cessazione degli interessati dalle rispettive cariche.

In effetti, fra gli altri, l'impianto di biathlon, l'Olympic Centre di Cesana T.se, il Villaggio Olimpico e l'Half Pipe di Bardonecchia risultano, *per tabulas*, conferiti a Fondazione solo a decorrere dal 19 marzo 2012.

Peraltro, posto che l'attività della Fondazione ed i relativi risultati di gestione, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 21/2006, approvati dal Collegio dei Soci Fondatori, sono anche soggetti al controllo del Consiglio Regionale, su relazione della Giunta, ed atteso che non è dato sapere se la Regione Piemonte abbia mai sollevato obiezioni di sorta nei confronti dell'operato della Fondazione, non appare delineata, negli elementi ontologici essenziali, la

contestata imputazione di responsabilità in capo al C.d.a., in funzione sia delle scelte espresse, quanto delle contestate omissioni ed inerzie, nonché dell'ascritto mancato esercizio dei poteri di controllo e vigilanza.

Basti pensare, ancora, che nel paragrafo VII della citazione, la Procura, dopo aver affermato che "...Fondazione ha dato in gestione parte degli impianti che aveva in gestione ad una società neo costituita...", conclude, evidenziando che "[...] in questo senso Fondazione ha agito con grave imprudenza [...] ma si è anche disinteressata nei confronti del gestore individuato di verificare e controllare lo stato di conservazione degli impianti sportivi, di sollecitare le manutenzioni...".

Premesso, infatti, che in forza della Convenzione, che ha disciplinato il rapporto contrattuale con PARCOLIMPICO S.r.l., disciplinando gli obblighi contrattuali e di capitolato manutentivo, è stata formalizzata la concessione alla società, con il trasferimento a quest'ultima del rischio di gestione degli impianti, non può sottacersi, tuttavia, che la stessa legge n. 65/2012 contempla, espressamente, la partecipazione di una pluralità di Enti – quale, per Fondazione, la necessità di interfacciarsi con il Commissario liquidatore di Agenzia Torino 2006, al fine di esprimere le esigenze dei territori sulle possibilità di intervento per gli impianti in gestione – enti chiamati ad assumere decisioni, anche politiche, circa, ad esempio, gli interventi straordinari, da eseguire sugli impianti, quale la riconversione degli stessi, mentre viene rimessa alla concessione, in cui rientra la nota Convenzione con Parcolimpico, di regolare l'attività di organizzazione e promozione degli eventi connessi agli impianti, cui consegue la manutenzione ordinaria.

R) 2.12. Per tali motivi, il Collegio è dell'avviso che la citazione non discrimini,

come, al contrario, sarebbe stato necessario, le ragioni di diritto, in base alle quali le attività sopradette – sia in riferimento alle contestate carenze manutentive sia con riguardo al preteso inutilizzo degli impianti – che ne avrebbe compromesso la valorizzazione, siano state imputate a scelte di Fondazione, *latu sensu*, e, soprattutto, non discrimini le posizioni degli Organi di Fondazione in relazione alle rispettive reciproche competenze, così da esplicitare il fondamento giuridico delle contestazioni elevate.

Alla luce di quanto precede, e con riferimento alla necessità di identificazione delle condotte, oggetto di contestazione, non sembra, infatti, che la citazione, in funzione dell'attribuzione delle stesse condotte in capo al *management* di tutti i C.d.a. di Fondazione, conformemente a quanto dedotto dalle difese, abbia fatto precedere le conclusioni, non solo da una giuridica imputazione, ma anche dalla preventiva necessaria disamina:

- a) alla luce delle caratteristiche del soggetto - Fondazione XX marzo 2006 - cui si riferisce l'organo, vale a dire, il Consiglio di Amministrazione, la cui semplice appartenenza ha determinato l'avvio dell'azione erariale, in disparte l'analisi delle competenze specifiche, in ordine alla gestione, fra Collegio dei Fondatori e Consiglio di Amministrazione;
- b) alla luce, in particolar modo, delle competenze della Fondazione, rispetto al più complesso e ampio quadro delle competenze sulla sorte dei siti olimpici, di cui Fondazione, come sopra emerso e documentato, è un tassello ma non certo l'unico ed esclusivo centro decisionale;
- c) soprattutto, alla luce del rispettivo momento storico e dell'assetto sotto il profilo giuridico-economico, nel quale ogni singolo Consiglio di Amministrazione si è insediato;

- d) in ogni caso, alla luce delle attività, che ogni singolo Consigliere di Amministrazione, o componente ad altro titolo, abbia o meno posto in essere durante il proprio mandato.

La ricostruzione di quanto precede, ad avviso del Collegio, era doverosa in quanto i siti olimpici:

- sono stati costruiti/ristrutturati da Enti diversi da Fondazione, fra cui l’Agenzia Torino 2006, enti, i quali si sono fatti carico di plurime scelte, sia progettuali che costruttive;
- erano e permangono nella titolarità anche di altri Enti diversi dalla Fondazione, vale a dire, gli Enti concedenti, a tutt’oggi, sempre proprietari, come riconosciuto dalla stessa Procura (v., citazione, pag. 95-98, allorché si fa riferimento alle “...responsabilità indirette degli enti proprietari”);
- insistono nel territorio degli Enti Fondatori e degli Enti territoriali, che conservano, in ragione del principio di sussidiarietà, tutte le loro competenze.

R) 2.13. Tuttavia, l’atto di citazione non sembra tenere in debita considerazione il fatto che, come da Statuto (v., art. 9), le decisioni competevano agli enti territoriali, nonché soci fondatori, risultando, da statuto, come sia il Collegio dei Fondatori, l’Organo tenuto a “stabilire e sottoporre al Consiglio di Amministrazione di Fondazione le direttive dell’attività di Fondazione”.

La stessa contestazione, relativa all’inutilizzo degli impianti, a prescindere da ogni valutazione di merito, in via preliminare, non appare effettivamente specificare come simile evenienza possa porsi, quale conseguenza unilaterale di un comportamento e/o di scelte del “*management* di Fondazione”, risultando gli stessi impianti affidati in concessione a PARCOLIMPICO S.r.l., di modo che del loro mancato utilizzo non potrebbe che essere la società concessionaria

a subire l'ipotetico danno.

Da un lato, infatti, proprio per quanto previsto in Convenzione, non rientrava tra gli obblighi diretti del *management* di Fondazione lo sfruttamento economico degli impianti e, dall'altro lato, la previsione di una concessione comportava che un eventuale danno, derivante dal mancato utilizzo dei beni, sarebbe stato patito direttamente dal Concessionario.

R) 2.14. Ne deriva che la domanda attorea non appare sufficientemente sorretta da elementi concreti di specificazione dei fatti, con riferimento al sistematico contestato coinvolgimento del *management* dei vari Cda.

Di conseguenza, ad avviso del Collegio, non appare revocabile in dubbio che la citazione si sia:

- limitata ad affermare l'esistenza di condotte, o meglio, con riferimento ai componenti del Cda di Fondazione evocati in giudizio, di omissioni, secondo considerazioni puramente di carattere generale, che si risolvono nella elencazione di norme e doveri, pur condivisibili, in linea di principio, ma senza alcun riferimento obiettivo alla realtà fattuale ed ai comportamenti, *recte*, alle omissioni ascrivibili ai soggetti, asseritamente, coinvolti; al riguardo, il Collegio, a conforto della valutazione che precede, evidenzia che, nell'atto introduttivo del giudizio, ogni paragrafo, dedicato alla disamina dei singoli siti ed impianti (pag. 128 e 133; pag. 133 e 135; pag. 144 e 145; pag. 146 e 149; pag. 149 e 159; pag. 159 e 165; pag. 165 e 169; pag. 169 e 173; pag. 173 e 175), dopo aver imputato le ipotizzate condotte dannose – rispettivamente, ai componenti del Cda di Fondazione, al Presidente e Vice Presidente della stessa, alla PARCOLIMPICO S.r.l. ed ai legali rappresentanti ed amministratori della società – con riferimento ai corrispondenti “titoli della responsabilità”,

esplicita, sistematicamente, che gli stessi "...risiedono nelle soprastanti considerazioni generali che qui si intendono per riprodotte";

- parimenti, la citazione appare limitata a fare generico riferimento a "scelte del *management* della Fondazione", scelte che avrebbero, asseritamente, cagionato l'insufficienza delle manutenzioni, ovvero la loro scarsezza e inconsistenza od ancora eventuali errori esecutivi, da ciò solo deducendosi l'esistenza di danni agli immobili ed impianti;

- tutto ciò, senza considerare che, tuttavia, le contestazioni di addebito, nei confronti dei componenti i vari Cda di Fondazione, succedutisi nel citato ampio arco temporale, appaiono indeterminate nell'esplicitare le puntuali attività di fattivo rilevamento degli interventi necessari, ad opera del Cda di Fondazione, causalmente connesse, in relazione ai singoli impianti, con la produzione dei danni ascritti e/o di entità tali, da costituire causa generatrice dei danni contestati.

R) 2.15. In buona sostanza, le condotte contestate appaiono imputate agli interessati, per il fatto di avere i medesimi, rispettivamente, assunto le cariche di componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 20 Marzo 2006, *recte*, dei vari Consigli di Amministrazione, senza mai alcuna distinzione relativamente ai vari periodi di insediamento, al punto che il Consiglio è considerato come se si trattasse di un unico soggetto, e, giova ripeterlo, per quanto consta, senza alcuna individuazione concreta dei rispettivi apporti individuali e contributi causali e, soprattutto, senza precisare il nesso causale tra la non specificata condotta omissiva ed i danni contestati.

Circostanza inammissibile, posto che, detta carente esposizione non consente, allo stato, di avere contezza di come i convenuti abbiano potuto incidere su

svilimenti del programma gestorio o, maggiormente, su perdite di valore dei beni, con proprie condotte e/o omissioni, peraltro, in momenti differenti, antecedenti e successivi, quando, cioè, il loro mandato o non era iniziato oppure era, già, da tempo concluso.

Sebbene, poi, la Procura attribuisca a Fondazione (v., citazione, pag. 103) il fatto di essere espressione delle amministrazioni proprietarie e che, in tale veste, “non abbia mai bloccato la situazione di degrado e di abbandono cagionata dalla assoluta incuria del gestore Parcolimpico”, la citazione non chiarisce il ruolo – causale e/o concausale - del Collegio dei Fondatori, organo chiamato, *ex se*, a rappresentare le amministrazioni proprietarie, *rectius*, gli “enti proprietari”, ma le cui “responsabilità indirette, oltre quelle proprie di Fondazione, per assenza di buona gestione e di normale manutenzione appaiono di tutta evidenza e prive di ogni giustificazione” (v., citazione, pag. 98).

Ciò contribuisce, ad avviso del Collegio, a minare il fondamento ontologico della contestazione delle ascritte condotte e/o omissioni antigiuridiche, sotto il profilo in esame.

R) 2.15.1. Di modo che non può non condividersi l’assunto, sostenuto dalle difese, secondo cui sussistono, allo stato, ampie zone d’ombra sulla circostanza che il Consiglio di Amministrazione, e, quindi, i vari componenti-persone fisiche, succedutisi nel tempo, possa essere, di per sé, l’esclusivo organo responsabile, e, soprattutto, in ogni suo componente, tanto delle scelte espresse e/o non espresse, quanto delle omissioni e delle inerzie, da cui sarebbero discesi i danni erariali, sottoposti alla cognizione del Collegio.

Ciò per risultare, allo stato, acclarato, per tutto quanto precede, che il Cda di

Fondazione, sulla base degli atti e dei documenti, che ne disciplinano il funzionamento, non è, *recte*, non era, all'epoca dei fatti, organo titolare di poteri decisionali propri, bensì organo onerato di poteri di impulso, di programmazione e, infine, di poteri esecutivi di scelte non proprie, così da rivestire una posizione particolare, condivisibilmente definibile "di incrocio di processi decisionali ed autorizzativi di competenza di altri organi ed enti" (v., comparsa BELLION, pag. 54).

In altre parole, il richiamo generico, *tout court*, alla responsabilità del *management* di Fondazione non consente, ad avviso del Collegio, di sopperire alla carente indicazione, nell'atto di invito a dedurre prima, e nell'atto di citazione poi, di una compiuta esposizione dei fatti concreti, geneticamente costitutivi dell'azione erariale di responsabilità stessa e, soprattutto, delle condotte specificamente ascrivibili, di volta in volta, agli interessati nella loro veste di componenti del Cda di Fondazione.

R) 2.15.2. Pur comprendendo le difficoltà, palesate anche in sede di discussione dibattimentale dalla Procura, in relazione alla ricostruzione di ogni eventuale singola condotta omissiva, sembra al Collegio che non possa, tuttavia, darsi ingresso ad una forma di contestazione di una responsabilità collettiva, la quale, in assenza di elementi specificamente rappresentati e comprovati, in relazione al compimento delle singole condotte tenute, almeno, nell'ambito del relativo corrispondente Consiglio di amministrazione di appartenenza, così come oggetto di contestazione, appare, di per sé, indiscriminata, in quanto comprendente ogni conseguenza, in astratto, imputabile.

R) 2.15.3. Per tutti i motivi che precedono, in accoglimento delle eccezioni di genericità ed indeterminatezza, sollevate *ex art. 86, comma 2, lett. e)*, c.g.c., dai

convenuti FERRARI Giuseppe (in qualità di Consigliere di Fondazione dal 3 maggio 2019 al 7 luglio 2020), BELLION Marco Cesare, ANESI Sergio, AVATO Francesco, BARBIERI Carlo Alberto, CAPRA Franco, MARIN Valter, MAROCCO Pietro e SALVAI Luca, anche con riferimento all'invito a dedurre, la citazione deve essere, nei loro confronti, dichiarata improcedibile e/o inammissibile, stante la rilevata dichiarata nullità della stessa.

S) All'esito di quanto accertato e precisato nel paragrafo che precede, osserva il Collegio che, per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2016, recante l'approvazione del codice della giustizia contabile, il rinvio alle norme del codice di procedura civile contempla le norme di principio, di cui all'art. 7 c.g.c., secondo cui "Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto espressione di principi generali".

S) 1. Al riguardo, con riferimento alla struttura dell'atto di citazione, introduttivo del giudizio di responsabilità, le relative nullità sono contemplate nel corpo del richiamato art. 86 c.g.c.

Al riguardo, la domanda introduttiva deve essere caratterizzata dalla presenza dei seguenti requisiti di forma-contenuto, quali elementi costitutivi dell'*editio actionis*:

- e) esposizione dei fatti, della qualità, nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni" (art. 86, comma 2, c.g.c.).

Ai fini delle dedotte nullità, il comma 6, dell'art. 86 c.g.c., precisa:

- "La citazione è altresì nulla se è omissa o risulta assolutamente incerto il

requisito stabilito dal comma 2, lettera c), ovvero se manca l'esposizione dei fatti, di cui al comma 2, lettera e)”.

Ne consegue che i vizi prospettati e rilevati investono la mancanza o l'assoluta incertezza delle ragioni di fatto, *recte*, delle omissioni materiali, e delle connesse motivazioni giuridiche poste a base della pretesa risarcitoria.

S) 2. L'atto di citazione risulta, quindi, carente, rispetto ai requisiti essenziali dell'*editio actionis*, previsti dall'art. 86 c.g.c., con riferimento alle condotte ascritte ai convenuti, con conseguente applicazione, altresì, del disposto, di cui all'art. 156 c.p.c., secondo cui la declaratoria di nullità è inevitabile allorché l'atto viziato difetti dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo.

In proposito, il Collegio osserva che la citata normativa, di cui all'art. 86 c.g.c., non costituisce una novità introdotta dal codice di giustizia contabile, essendo sostanzialmente riprodottriva delle disposizioni del codice di procedura civile che disciplinano il contenuto minimo che deve avere l'atto di citazione in giudizio (con particolare riferimento al *petitum* ed alla *causa petendi*), e ne prevedono la nullità per i casi di inosservanza (vizi relativi alla *editio actionis*, artt. 163 e 164 del codice di procedura civile).

Come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di questa Corte “le carenze dell'*editio actionis* non possono essere colmate attraverso la documentazione prodotta, non spettando al giudice surrogarsi all'attore nella configurazione dei requisiti dell'azione (nella specie, nell'individuazione delle illiceità commesse dai convenuti)” (Sez. Prima Giur. Centrale d'Appello n. 326/2021 in data 13.5.2021).

Le lacune informative, sopra evidenziate, non possono, peraltro, ritenersi

colmate, attraverso il richiamo, diretto o indiretto, effettuato, dall'atto di citazione, a documenti esterni, comunque, versati nel fascicolo processuale.

Risulta, infatti, oltremodo difficoltoso integrare l'atto di citazione con documenti esterni allo stesso, tanto più allorché lo sforzo ermeneutico si amplifica nei casi, come quello in esame, caratterizzato dalla presenza di un numero consistente di soggetti assertivamente coinvolti nonché da una rilevante complessità della fattispecie.

Come noto (cfr. Corte conti, Sez. III app., n. 173/2017), lo scrutinio preliminare, circa la determinatezza della domanda attorea, può ritenersi assolto, per il tramite dell'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e nei documenti allegati.

Ciò non esonera, tuttavia, l'atto introduttivo dall'esplicitazione minima dei requisiti essenziali, indicati nell'art. 86 c.g.c., dovendo la citazione apparire "autosufficiente" nella definizione del *thema decidendum*, non potendo lo stesso limitarsi ad un generico rinvio, *per relationem*, alla documentazione versata in atti.

S) 3. Al riguardo, *ex adverso*, è stato, altresì, contestato che "...gli innumerevoli documenti – indispensabili per comprendere le contestazioni – non erano specificatamente richiamati nel corpo dell'invito a dedurre a sostegno delle singole accuse ma solamente elencati in calce, elenco che da solo copre oltre 40 pagine" (cfr. comparsa RINALDUZZI, pag. 19).

Circostanza reiterata anche in sede di libello introduttivo del giudizio.

In citazione, infatti, si legge "Con decreto istruttorio di questa Procura del 14.10.2020 (doc. 40) è stato chiesto alla s.r.l. di fornire l'elenco degli immobili affidatigli dalla Fondazione XX Marzo; gli atti ed i contratti relativi agli

affidamenti da parte della Fondazione XX Marzo di immobili nonché quelli eventualmente conclusi relativi al riaffidamento a qualunque titolo di detti immobili da parte della Parcolimpico s.r.l. a terzi; di inviare l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, eseguiti dalla società sugli immobili a far data dalla presa in carico; di predisporre, per ciascun immobile affidatogli, una breve relazione descrittiva dell'uso attuale e di quello che, nel tempo, si è fatto dell'immobile stesso. La società e la Fondazione hanno inoltrato diversi documenti, inclusi i c.d. piani di manutenzione (doc. 47, relazioni di manutenzione - docc. 60, 63, 65, 114 - Piani di manutenzione, in doc. 60, all. 14, all. 58, all. 64). L'esame di tale documentazione - raffrontata al contenuto dei verbali dei consigli di amministrazione della Fondazione (reperibili in docc. 60, 63, 65, 114) - fa giungere alla triste conclusione per la quale gli interventi manutentivi fossero completamente inadeguati a consentire finanche la conservazione dell'opera e come una volta approvati sulla carta i piani di manutenzione, non vi fosse alcuna verifica effettiva da parte della Fondazione della regolare esecuzione degli stessi" (v., citazione, pag. 58).

Ed ancora, con riferimento alla contestata reiterata inerzia, dei componenti dei vari Cda di Fondazione, conclamatasi, secondo la Procura, nella mancata adozione di decisioni, al fine di garantire una corretta gestione degli immobili in oggetto, l'Ufficio Requirente, a fronte di obblighi di *facere* derivanti dalla legge, richiama in citazione "i verbali dei Cda, ove non vi è traccia di una valorizzazione, di richieste di progetti, di dialoghi con SCR, di indizione di conferenze di servizi" (v., citazione, pag. 59).

S) 4. La Sezione è, tuttavia, dell'avviso che i documenti – all'uopo richiamati dalla Procura ora attraverso la stesura di un elenco numerico oppure attraverso

un richiamo generico (v. citazione, pag. 60) - possano svolgere una funzione di supporto integrativo del contenuto dell'atto di citazione, nel rispetto del principio di sinteticità degli atti processuali, di cui all'art. 5, co. 2, c.g.c., ma che un simile minimo richiamo ai documenti esterni non possa, tuttavia, estendersi fino a ritenere che questi ultimi sostituiscano il contenuto tipico dell'atto introduttivo del giudizio.

S) 4.1. Tale tesi appare corroborata dall'indirizzo giurisprudenziale consolidato del giudice di legittimità, secondo il quale (v., Corte di cassazione sent. n. 5656/1986) il principio di autosufficienza del ricorso, ex art. 360 e ss. c.p.c., non permette al giudice di "...sopperire alle lacune dell'atto mediante indagini integrative che vadano al di là della semplice verifica delle deduzioni contenute nel ricorso e che si presentino in sé compiute".

Sul punto, si legge in citazione (v., pag. 60), quanto all'esecuzione di attività manutentive, "[...] dando per scontato che le manutenzioni indicate nei programmi siano state effettivamente realizzate, difetta un qualunque passaggio presso la Fondazione, ai fini del riscontro della effettività delle manutenzioni stesse e, soprattutto, della loro funzionalità. I verbali sono stati acquisiti da questa Procura e l'adito Collegio può verificare quanto sopra dalla mera lettura degli stessi".

Al riguardo, il Collegio rammenta che, in caso di riferimento a documenti esterni, la Corte di cassazione ha statuito l'obbligo di "riproduzione integrale degli stessi nel ricorso ovvero di indicazione dei passaggi essenziali e pertinenti rispetto ai motivi di ricorso (v., *ex multis*, Cass. nn. 1865/2000, 17424/2005, 21994/2008, 20028/2011).

S) 4.2. Né il richiamato principio di autosufficienza può ritenersi rispettato

quando “...il ricorso riproduca integralmente uno o più documenti esterni, lasciando al giudice il compito di selezionare le parti pertinenti ai fini della soluzione della controversia” (Cass. nn. 16628/2009, 1716/2012).

L’applicazione, anche all’atto di citazione nel processo amministrativo-contabile, del principio di autosufficienza non consente la proposizione dello stesso sulla base dello sviluppo di richiami generici ad una massa ingente di documenti esterni.

Un simile *modus operandi*, infatti, pone, inevitabilmente, a carico del giudice, l’onere di ricostruire, a valere sulla documentazione, comunque, versata in atti, le specifiche condotte ritenute illecite ed i profili di anti giuridicità delle stesse, con conseguente violazione dei principi di terzietà ed imparzialità dell’organo giudicante, alla base del principio del giusto processo (art. 111 Cost.).

S) 4.3. Ma non v’è chi non veda come l’attrazione del giudice nell’attività di ricostruzione degli elementi essenziali della domanda, eventualmente, attuata direttamente nel corso del provvedimento decisorio, conclusivo del giudizio, costituirebbe un grave *vulnus* al diritto di difesa dei soggetti convenuti, i quali sarebbero lesi nel diritto di vedersi, preventivamente, ostentate e specificate le condotte e/o omissioni, produttive dei danni contestati.

S) 4.4. Alle medesime conclusioni perviene la Sezione, valutato il concreto rischio di alterazione del rapporto di equilibrio tra le parti processuali, rapporto, come noto, tutelato, in ossequio al principio di parità di trattamento, anche dall’articolo 6, CEDU, applicabile sia alle procedure civili che a quelle penali (Corte EDU, Feldbrugge c. Paesi Bassi, 29 maggio 1986), quale manifestazione del già richiamato principio del giusto processo (Corte Edu, Regner c. Repubblica Ceca, Grande Chambre, 19.09.2017).

S) 4.5. Detti fondamentali principi trovano attuazione anche nel processo contabile, con conseguente onere, a carico della Procura attorea, di esternare, *expressis verbis*, gli elementi essenziali della domanda (*petitum e causa petendi*) nell'atto di citazione, in modo autosufficiente, senza necessità di interventi integrativi da parte del giudice, consentendo, così, “ai convenuti di avere piena conoscenza delle contestazioni e definire le proprie strategie difensive”.

T) In conclusione, in accoglimento delle corrispondenti eccezioni, avanzate dai convenuti FERRARI, BELLION, ANESI, AVATO, BARBIERI, CAPRA, MARIN, MAROCCO e SALVAI (tutti in qualità di componenti del C.d.a. di Fondazione), assorbita ogni altra questione, di rito e di merito, ivi comprese, le ulteriori eccezioni di nullità dell'atto di citazione, prospettate, sotto diversi ulteriori profili, consegue la declaratoria di inammissibilità della domanda attorea, in quanto affetta da nullità, per difetto dei requisiti essenziali, di cui all'art. 86, co. 2, lettera e), c.g.c., in relazione all'esposizione dei fatti e delle ragioni di diritto a fondamento delle domande prospettate nei di loro confronti, anche in relazione all'invito a dedurre, quanto all'attribuzione, ai convenuti interessati, di condotte generatrici delle voci di pregiudizio, ai medesimi contestate.

Pertanto, sulla base delle osservazioni, di cui sub R) e segg., l'assoluta incertezza della domanda attorea, sia sul *petitum* che sulla *causa petendi*, induce questo Collegio a ritenere che, nel caso in esame, la radicale nullità dell'atto di citazione, sotto il profilo considerato, e nei confronti dei convenuti interessati FERRARI (in qualità di Consigliere di Fondazione, dal 3 maggio 2019 al 7 luglio 2020), BELLION Marco Cesare, ANESI Sergio, AVATO

Francesco (in qualità di Presidente di Fondazione, dal 7/09/2018 al 30/06/2021), BARBIERI Carlo Alberto, CAPRA Franco, MARIN Valter (per la carica di Presidente di Fondazione, dal 29/06/2015 al 7/09/2018), MAROCCO Pietro e SALVAI Luca, non sia sanabile con il ricorso alla procedura di integrazione, *ex comma 7*, del medesimo art. 86 c.g.c., con salvezza, tuttavia, della possibilità per la Procura erariale di riproporre in futuro la domanda.

La presente pronuncia di inammissibilità, concernente i vizi censurati dai convenuti, sopra indicati nel paragrafo in esame, e di cui è affetto, allo stato, l'odierno atto di citazione, ha, comunque, infatti, natura esclusivamente processuale e non preclude al Pubblico Ministero la riproposizione dell'azione (cfr., in termini, Corte conti, Sezione giur. Trentino-Alto Adige, nn. 7 e 12 del 2020).

U) Revoca Ordinanza n. 42/2022 della Sezione.

Preso atto, nei termini che precedono, della definizione delle questioni, afferenti le posizioni processuali di tutti gli odierni convenuti, la Sezione è dell'avviso di dover revocare, giusta il disposto, di cui all'art. 102 c.g.c., l'Ordinanza collegiale n. 42/2022, depositata il 7 dicembre 2022, non residuando, allo stato, né questioni richiedenti la prosecuzione, ad opera del Collegio, dell'istruttoria di carattere peritale, conseguente al menzionato provvedimento interlocutorio, né problematiche di natura tecnica, la cui risoluzione richieda e/o giustifichi il conferimento, *rectius*, la rinnovazione di una consulenza tecnica d'ufficio, del tipo di quella disposta, a suo tempo, con la cennata ordinanza collegiale.

V) Con riferimento alla regolazione delle spese processuali, l'art. 31, comma 3, c.g.c., prevede che “Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando [...] definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari”.

Di conseguenza, le spese del presente giudizio vanno regolate, a norma del menzionato art. 31, c.g.c., con statuizione di integrale compensazione delle spese del giudizio, stante il carattere preliminare ed assorbente della pronuncia adottata dalla Sezione.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, definitivamente pronunciando, in ordine al giudizio n. 23206, in epigrafe descritto, previa revoca, ex art. 102 c.g.c., dell'ordinanza collegiale n. 42/2022 di conferimento della CTU,

DICHIARA

- il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulle domande, proposte da parte attrice, nei confronti della convenuta PARCOLIMPICO S.r.l., per essere fornito di giurisdizione il giudice ordinario, con compensazione delle spese del giudizio;

DICHIARA

- il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulle domande, proposte da parte attrice, nei confronti dei convenuti DONATI Daniele, DE LUCA Roberto Antonio Maria, MUTTONI Giulio, MUTTONI Giuseppe, BELLINO Paolo Giacomo, FERRARI Giuseppe (nella qualità di Presidente del C.d.a. di Parcolimpico S.r.l. dal 1/07/2020 al 24/03/2021), GIANI Giorgio, per essere fornito di giurisdizione il giudice ordinario, con compensazione delle spese del

giudizio;

RIGETTA

La domanda attorea nei confronti dei convenuti AVATO Francesco (per le cariche rivestite quale Consigliere di Cda di Fondazione dal 20/03/2008 al 10/07/2015), BAIRATI Andrea, BISACCA Sergio, GROS Piero, MASTRULLO Angiolino, MAZA Pierpaolo, MARIN Valter (per le cariche ricoperte nel Cda di Fondazione dal 20/03/2008 al 28/11/2013, nonché quale Presidente della stessa dal 28/11/2013 al 10/7/2015), MENEGUZZI Mauro, MORA Renzo, NASI Tiziana, PANCALLI Luca, RINALDUZZI Giuseppe, RODA Flavio, TANGO Carlo, TESSORE Elda e VIGLINO Giorgio, per intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile, compensando, integralmente, le spese di giudizio;

DICHIARA

- inammissibile l'odierno atto di citazione, per nullità dello stesso, ex art. 86, co. 6, lett. e), nonché ex art. 87, c.g.c., con riferimento all'invito a dedurre, in accoglimento, ex art. 45 c.g.c., delle corrispondenti eccezioni di parte, proposte dai convenuti FERRARI Giuseppe (in qualità di Consigliere di Fondazione, dal 3 maggio 2019 al 7 luglio 2020), BELLION Marco Cesare, ANESI Sergio, AVATO Francesco (in qualità di Presidente di Fondazione, dal 7/09/2018 al 30/06/2021), BARBIERI Carlo Alberto, CAPRA Franco, MARIN Valter (per la carica di Presidente di Fondazione, dal 29/06/2015 al 7/09/2018), MAROCCO Pietro e SALVAI Luca, compensando, integralmente, le spese di lite.

DICHIARA

- altresì, che la presente pronuncia di inammissibilità della citazione,

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale, ai sensi dell'art. 52, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate nella sentenza.

Torino, il 06/11/2023

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente